

IL RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONDANNA IN MATERIA PENALE NELL'UE

A cura di

Dott.ssa Paola De Franceschi

Consigliere Corte d'appello Venezia – II Sezione Penale

Dott.ssa Beatrice Sperotto

Dott.ssa Natasha Zambon

*già tirocinanti ex art.73 D.L.69/2013 conv. in L.98/2013
tirocinanti progetto PRE&POST co-finanziato dall'Unione Europea*

Introduzione a cura del Dott. Stefano Opilio

*Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma
già Direttore Generale Affari Internazionali e Cooperazione
Giudiziaria presso il Ministero della Giustizia*

Fondazione Agenfor International Impresa Sociale



Cofinanziato
dall'Unione europea

IL RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONDANNA IN MATERIA PENALE NELL'UE

Autrici

Dott.ssa Beatrice Sperotto

Dott.ssa Natasha Zambon

*già tirocinanti ex art.73 D.L.69/2013 conv. in L.98/2013
tirocinanti progetto PRE&POST co-finanziato dall'Unione Europea*

Coordinatrice

Dott.ssa Paola De Franceschi

Consigliere Corte d'appello Venezia – II Sezione Penale

Introduzione a cura del Dott. Stefano Opilio

*Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma
già Direttore Generale Affari Internazionali e Cooperazione
Giudiziaria presso il Ministero della Giustizia*

Il progetto *PRE-AND-POST' TRIAL ALTERNATIVE JUSTICE* è finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. 101121329. Le opinioni espresse sono tuttavia esclusivamente quelle dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'autorità erogatrice possono essere ritenute responsabili di tali contenuti.



Cofinanziato
dall'Unione europea

Tutti i diritti sono riservati

Fondazione Agenfor International - Impresa Sociale
Via Flaminia, 171
47923 Rimini

ISBN 979-12-210-9140-3

INDICE

Introduzione a cura del dott. Stefano Opilio

Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma

già Direttore Generale Affari Internazionali e Cooperazione

Giudiziaria presso il Ministero della Giustizia

1

Capitolo 1

Riconoscimento delle decisioni che irrogano pene pecuniarie

5

La Decisione Quadro 2005/214/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, *ratio* e finalità

5

Il d.lvo 15 febbraio 2016, n.37 di attuazione della Decisione Quadro 2005/214/GAI: norme introduttive

7

La procedura attiva e il ruolo della Procura della Repubblica e della Procura Generale presso la Corte d'Appello; trasmissione della sentenza e del certificato

13

La procedura passiva davanti alla Corte d'Appello; ricezione della sentenza, procedimento, motivi di rifiuto, richiesta di informazioni suppletive, decisione, esecuzione

17

Gli arresti della Corte di Giustizia dell'Unione europea

26

La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie

34

Capitolo 2

Riconoscimento delle decisioni che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale

41

La Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale

41

Il d.lvo 7 settembre 2010, n.161 di attuazione della Decisione quadro 2008/909/GAI, disposizioni generali	45
La procedura attiva: il ruolo della Procura della Repubblica e della Procura Generale presso la Corte d'Appello; trasmissione della sentenza e del certificato	51
La procedura passiva davanti alla Corte d'Appello; ricezione della sentenza, procedimento, motivi di rifiuto, richiesta di informazioni suppletive, decisione	57
Le disposizioni comuni alla procedura attiva e passiva e le disposizioni transitorie e finali	67
Il rapporto con un MAE esecutivo	71
Gli arresti della Corte di Giustizia dell'Unione europea	74
La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di riconoscimento delle sentenze penali di condanna a pene detentive	84
 Capitolo 3	
Riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive	95
La Decisione Quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive	95
Il d.lvo 15 febbraio 2016, n.38 di attuazione della Decisione Quadro 2008/947/GAI	99
La procedura attiva, il ruolo della Procura della Repubblica e della Procura Generale; trasmissione della sentenza e del certificato	105

La procedura attiva, il ruolo del Tribunale di sorveglianza; trasmissione della ordinanza di ammissione all'affidamento al servizio sociale	108
La procedura passiva davanti alla Corte d'Appello; ricezione della sentenza, procedimento, motivi di rifiuto, richiesta di informazioni suppletive, decisione	114
Gli arresti della Corte di Giustizia dell'Unione europea	123
La giurisprudenza della corte di Cassazione in materia di riconoscimento delle sentenze penali di condanna a pene alternative	130
Bibliografia	137
Sitografia	140

Introduzione
Dott. Stefano Opilio

Un volume prezioso e urgente, questo Handbook sul riconoscimento delle decisioni di condanna in materia penale nell'UE, perché approfondisce, meritoriamente, strumenti eurolunitari in gran parte misconosciuti agli operatori del diritto su cui tuttavia si sta misurando l'efficacia e l'adeguatezza della cooperazione giudiziaria fondata sul principio del mutuo riconoscimento.

Negli ultimi 20 anni, dall'entrata in vigore della legge sul mandato di arresto europeo (introdotto in Italia con legge n. 69 del 2005, in esecuzione della Decisione Quadro 2002/584/GAI) ad oggi, nell'ambito dello spazio giudiziario europeo la cooperazione è stata ripensata e nuove forme di assistenza hanno sostituito quelle tradizionali, fondate su procedure farraginose, rigide e dagli esiti incerti, costruite intorno al principio della richiesta, sulla quale peraltro il potere esecutivo esercitava ampia discrezionalità.

E tuttavia, nel tracciare un primo bilancio di questi 2 decenni di cooperazione giudiziaria, non può sottacersi che le sfide poste dal consolidamento dello spazio comune europeo sono state raccolte, e vinte, soltanto sul versante delle consegne delle persone ricercate per l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere o sentenze definitive di condanna e della raccolta transnazionale delle prove. Gli strumenti di mutuo riconoscimento fondati sulla centralità della pena detentiva e sull'acquisizione delle prove hanno senza dubbio avuto successo: i mandati di arresto e gli ordini di indagine costituiscono oggi uno strumento di lavoro ordinario e quotidiano dei magistrati europei, utilizzati con sempre maggiore consapevolezza e confidenza.

Ma se volgiamo lo sguardo alle numerose Decisioni Quadro adottate a livello unionale orientate al trasferimento delle persone condannate, dunque all'applicazione del principio di rieducazione e

e risocializzazione del detenuto (DQ 2008/909/GAI), all'attuazione "diffusa" delle misure cautelari non detentive (DQ 2009/829/GAI), all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (DQ 2005/214/GAI), nonché al riconoscimento delle *probation measures* e *alternative sanctions* previste nell'art. 4 della DQ 2008/947/GAI, dobbiamo essere coscienti, con un sano esercizio di realismo, che la strada da percorrere è accidentata e tutta in salita.

Gli strumenti accuratamente analizzati in questo Handbook hanno senz'altro dato vita ad una vera e propria rivoluzione copernicana, rafforzando l'idoneità della cooperazione giudiziaria a superare la dimensione di esclusività propria degli ordinamenti nazionali e depoliticizzando il sistema dell'assistenza giudiziaria, ma il loro scarso utilizzo (comprovato da statistiche pressoché sovrapponibili nei vari Stati membri), l'approssimativa conoscenza delle normative da parte dei soggetti chiamati ad applicarle (magistrati e avvocati in primis) e le incertezze operative, a volte derivanti da trasposizioni normative non felici o incomplete (si vedano le difficoltà dei magistrati della sorveglianza a raccogliere informazioni in sede di istruttoria), ci restituiscono il quadro di un'Unione Europea che, se è stata in grado di raggiungere risultati ottimali sul piano del contrasto alla criminalità transnazionale, sollecitando ed ottenendo una sempre più efficace collaborazione tra gli Stati Membri, si è tuttavia sin qui dimostrata debole nella tutela dei diritti e delle garanzie fondamentali dell'individuo.

L'esigenza, indifferibile e urgente, è dunque quella di un cambiamento culturale nell'area della cooperazione giudiziaria, che ponga al centro dell'attenzione anche le funzioni della pena in fase esecutiva, il reinserimento sociale dei detenuti, il ricorso, durante il procedimento penale, a misure non detentive per le persone non residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento, il mutuo riconoscimento delle *probation measures* e delle *alternative sanctions*

Per queste ragioni questo volume è così prezioso. Perché la formazione, la diffusione di conoscenze tra magistrati, avvocati, operatori del settore penitenziario, detenuti, il confronto tra tutti gli operatori, la moltiplicazione di incontri di approfondimento costituiscono gli unici strumenti che abbiamo per realizzare, insieme, l'obiettivo di uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia, in cui i diritti e i principi fondamentali del "diritto penale europeo" abbiano piena cittadinanza.

CAPITOLO 1
RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI CHE IRROGANO PENE
PECUNIARIE

Sommario: 1. La Decisione Quadro 2005/214/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, *ratio* e finalità. - 2. Il d.lvo 15 febbraio 2016, n.37 di attuazione della Decisione Quadro 2005/214/GAI: norme introduttive. - 3. La procedura attiva e il ruolo della Procura della Repubblica e della Procura Generale presso la Corte d'Appello; trasmissione della sentenza e del certificato. - 4. La procedura passiva davanti alla Corte d'Appello; ricezione della sentenza, procedimento, motivi di rifiuto, richiesta di informazioni suppletive, decisione, esecuzione. - 5. Gli arresti della Corte di Giustizia dell'Unione europea. - 6. La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.

1. La Decisione Quadro 2005/214/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, ratio e finalità

La Decisione Quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 “*relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie*” introduce uno strumento avanzato di cooperazione giudiziaria con l'obiettivo di migliorare l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie a livello sovranazionale, consentendo all'autorità di uno Stato membro che ha emesso una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica di trasmettere tale decisione allo Stato membro in cui la persona fisica dispone di beni o di un reddito o ha la sua residenza abituale o, nel caso di persona giuridica, ha la propria sede statutaria (art.4 Decisione Quadro), ai fini del riconoscimento e conseguente esecuzione.

La Decisione in esame si inserisce nel programma di misure per

l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali adottato il 29 novembre 2000 dal Consiglio europeo^[1], conformemente alle conclusioni di Tampere dell'ottobre 1999 (considerando 1 e 3^[2]). Fu proprio in seno al Consiglio europeo di Tampere, che si individuò nel principio del reciproco riconoscimento il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea, sia in materia civile che penale, riconoscendosi l'esigenza di arrivare alla sua applicazione in relazione alle sentenze e agli altri provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie nazionali.

Il programma di attuazione, pubblicato nel 2001, prevedeva 24 misure volte ad implementare tale principio nel panorama giuridico europeo; in esso si inserisce la Decisione Quadro 2005/214/GAI che, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi sanciti dall'art.6 del Trattato sull'Unione europea^[3] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (considerando 5^[4]), rappresenta la più compiuta ed evoluta normativa in materia di applicazione del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

[1] Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, reperibile sul sito Giustizia penale europea all'indirizzo <https://www.giustiziapenaleeuropea.eu/pdf/127.pdf>.

[2] Considerando (1): "Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale». Considerando (3): «Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, stabilendo come priorità l'adozione di uno strumento che applichi il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (misura n. 18)".

[3] Art.6 TUE: "1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".

[4] Considerando (5): "La presente Decisione Quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente Decisione Quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che sia consentito

Nello specifico, la Decisione quadro persegue l'obiettivo (indicato al par.3.2 del citato programma) di garantire la riscossione in uno Stato membro delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone fisiche o giuridiche da un altro Stato membro, e costituisce attuazione della misura n.18^[5]. Da tempo, invero, in seno all'Unione europea era avvertita l'esigenza di migliorare l'esecuzione all'estero delle sanzioni pecuniarie posto che, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'assenza della possibilità di dare esecuzione a tali sanzioni comportava un vulnus alla libera circolazione, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli e della collettività.

La Decisione Quadro è stata recepita con decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.37, in attuazione della Legge di delegazione europea 2014^[6].

Nei paragrafi successivi verrà esposta una disamina analitica del decreto legislativo di attuazione, in comparazione con la Decisione Quadro, volta a delineare i tratti essenziali della procedura di riconoscimento e a porre in luce le questioni giuridiche che la normativa solleva.

2. Il d.lvo 15 febbraio 2016, n.37 di attuazione della Decisione Quadro 2005/214/GAI: norme introduttive

Il d.lvo 15 febbraio 2016, n.37 recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco

rifiutare di dare esecuzione ad una decisione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi".

[5] Misura n.18: "elaborazione di uno strumento che consenta di garantire la riscossione, da parte dello Stato di residenza, delle sanzioni pecuniarie inflitte a titolo definitivo ad una persona fisica o giuridica da un altro Stato membro. Tale strumento potrebbe prevedere una riscossione automatica delle ammende irrogate per reati o eventualmente una procedura di convalida semplificata. Esso dovrebbe comprendere, per quanto possibile, disposizioni sulla procedura da seguire in caso di mancato pagamento. Nei lavori si terrà conto delle differenze tra Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda la responsabilità delle persone giuridiche".

[6] Legge 9 luglio 2015, n.114 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea".

riconoscimento delle sanzioni pecuniarie” è stato adottato in attuazione degli artt.1 e 18, lett.c) della Legge di delegazione europea 2014. La *ratio* sottesa allo strumento normativo di attuazione risulta ben illustrata nell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.) redatta dall’Ufficio Legislativo ministeriale^[7], che individua gli obiettivi perseguiti, ovvero: il recepimento delle disposizioni della Decisione Quadro; il rafforzamento del diritto alla libertà e alla libera circolazione; l’implementazione dell’esecuzione delle sanzioni pecuniarie al fine di promuovere gli interessi dei singoli e della comunità sovranazionale; il potenziamento della cooperazione giudiziaria nel settore penale dell’Unione europea, quale garanzia di un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini.

In particolare, il decreto legislativo risponde alla triplice esigenza di: a) prevedere un meccanismo idoneo a rendere efficace l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie nel pieno rispetto dei principi e degli interessi fondanti l’ordinamento europeo, in un’ottica di reciproca fiducia; b) introdurre norme comuni, in tema di riconoscimento di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nel caso in cui una condanna a pena pecuniaria venga irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza abituale nello Stato di decisione; c) rafforzare la cooperazione giudiziaria nel settore penale all’interno dell’Unione europea e il principio della libera circolazione delle persone.

Il testo normativo del d.lvo 37/2016 si compone di 17 articoli suddivisi in 4 Capi.

Il Capo I (artt. 1-3) contiene le disposizioni generali che definiscono le finalità del decreto legislativo, i concetti rilevanti ai fini del mutuo riconoscimento, le autorità competenti nella

[7] Analisi di Impatto Della Regolamentazione (A.I.R.) dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, reperibile al sito Internet https://www.governo.it/sites/governo.it/files/AIR_20052014GAI.pdf

procedura di riconoscimento.

Il Capo II (artt. 4-7) disciplina la procedura “attiva” di riconoscimento, che si instaura quando la sanzione pecuniaria, comminata con sentenza definitiva pronunciata dall’autorità giudiziaria italiana, deve essere eseguita in altro Stato dell’Unione europea. Competente a trasmettere la decisione sulla sanzione pecuniaria all’autorità estera dello Stato membro di esecuzione è il Pubblico Ministero presso il Tribunale che ha emesso la decisione, o nel cui circondario ha sede l’autorità amministrativa che si è pronunciata in merito alla sanzione amministrativa.

Il Capo III (artt. 8-15) concerne la procedura “passiva” da seguire quando la decisione sulla sanzione pecuniaria è stata adottata in uno Stato dell’Unione europea e deve essere eseguita in Italia. Competente a decidere sulla richiesta di riconoscimento è la Corte di Appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall’estero.

Il Capo IV (artt. 16 e 17) detta le disposizioni transitorie e finali. In particolare, l’art.16 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’art.17 rimanda, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni compatibili del codice di procedura penale.

Si propone in questa sede una disamina approfondita del Capo I.

L’**art.1** contiene le disposizioni di principio, descrive l’ambito di applicazione, precisa che l’attuazione delle disposizioni della Decisione Quadro deve avvenire nel rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, di diritti di libertà e del giusto processo.

L’**art.2** fornisce un elenco di definizioni che delineano i concetti principali ai fini della procedura di mutuo riconoscimento; elenco che ricalca in maniera pressoché analoga quello contenuto nell’art.1 della Decisione Quadro.

a) per “*decisione*” deve intendersi una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, adottata da: 1) una autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento penale di condanna; 2) una autorità diversa dall’autorità giudiziaria, pronunciata in relazione ad un fatto costituente reato, purché all’interessato sia stata data la possibilità di fare ricorso all’autorità giudiziaria competente in materia penale; 3) una autorità diversa dall’autorità giudiziaria, che si è pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purché all’interessato sia stata data la possibilità di fare ricorso all’autorità giudiziaria; 4) una autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di cui al numero 3);

b) la “*sanzione pecuniaria*” si concretizza nell’obbligo di pagare: 1) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna; 2) una somma di denaro liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, dovuta come risarcimento delle vittime, se le stesse non si sono costituite parte civile nel processo penale; 3) una somma di denaro dovuta a seguito di condanna alle spese nei giudizi penali e amministrativi; 4) una somma di denaro per la quale vi è stata condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime.

c) “*Stato della decisione*” è lo Stato in cui è emessa una delle decisioni sopra indicate;

d) “*Stato di esecuzione*” lo Stato al quale è trasmessa una decisione ai fini dell’esecuzione.

Quanto alla definizione di “sanzione pecuniaria”, la Decisione Quadro precisa come questa non includa: a) gli ordini di confisca degli strumenti o dei proventi di reato; b) le decisioni di natura civilistica scaturite da un’azione di risarcimento di danni e di restituzione, esecutive ai sensi del Regolamento (CE) n.44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La definizione di “sanzione pecuniaria” di cui al comma 1 lett.b) n.1 (ovvero “*somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna*”)^[8] sembrerebbe limitare la portata applicativa del decreto alle sanzioni pecuniarie connesse ad una pronuncia di condanna emessa all’esito di un processo penale^[9]. E la Relazione ministeriale sullo “schema di articolato” del decreto parrebbe avallare tale applicazione circoscritta laddove, nell’illustrarne l’ambito applicativo, precisa come l’intervento normativo di recepimento rappresenti “*una ulteriore concretizzazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore della esecuzione delle sentenze penali (ex art.82 TFUE^[10])*”.

Tuttavia, un’interpretazione restrittiva nei termini esposti si porrebbe in contrasto con la Decisione Quadro, limitandone la portata applicativa, e risulterebbe in contraddizione con la definizione di “decisione” che annovera anche i provvedimenti emessi da autorità non giudiziarie.

Risolutiva sul punto è stata l’interpretazione della Corte di Cassazione, che ha chiarito come compito del giudice nazionale – ribadito più volte dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in particolare

[8] L’art.1 lett.b) n.1) della Decisione Quadro 2005/214/GAI indica la sanzione pecuniaria nell’ “*...obbligo di pagare una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione*”.

[9] Sul punto si veda anche Cass., Sez.6, 05/12/2018, n.55778, Rv.274729 che propone un’interessante disamina sulla definizione di “sanzione pecuniaria”.

[10] Art.82 TFUE: “1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all’articolo 83. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a: a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria; b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni. 2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: a) l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. L’adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone (OMISSIS)”.

per la materia penale con la sentenza 16 giugno 2005^[11] – sia quello di applicare il diritto interno secondo un'interpretazione "conforme" alle Decisioni Quadro adottate nell'ambito del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, nel senso che il giudice dello Stato membro è tenuto ad applicare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della Decisione Quadro, al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all'art.34, n.2 lett.b) del Trattato (sul punto si veda: Cass. SS.UU., 25/06/2009, n.38691, Rv.244191).

In applicazione di quanto enunciato, Cass.Sez.6, del 05/12/2018 n.55778, Rv.274729 ha affermato come debba ritenersi erroneo il postulato *“secondo cui sarebbero suscettibili di riconoscimento soltanto i provvedimenti relativi a “reati” propriamente detti”*. Ciò in quanto l'art.2 d.lvo 37/2016 consente – in perfetta armonia con le indicazioni del legislatore comunitario – il riconoscimento delle decisioni emesse anche da autorità non giudiziarie amministrative e, pertanto, ammette il riconoscimento anche in caso di sanzione pecuniaria conseguente non solo da reato, ma anche da illecito amministrativo.

Sul punto, si richiama anche una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europa del 2022^[12] che, oltre a ribadire tale principio, ha precisato come l'art.1, lett.a), punto ii), della Decisione Quadro 2005/214/GAI^[13] *“deve essere interpretato nel senso che una decisione che infligge, in via definitiva, una sanzione pecuniaria a una persona fisica e che sia stata resa da un'autorità dello Stato membro*

[11] CGUE, Grande Sezione, 16 giugno 2005, Causa C-105/03 – Pupino.

[12] CGUE, Sezione 7, 7 aprile 2022, Causa C-150/21 – Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty.

[13] Art.1 lett.a) punto ii) DQ: *“Ai fini della presente Decisione Quadro: a) per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da: (...) ii) un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale”*.

della decisione diversa da un'autorità giudiziaria, a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato membro, costituisce una "decisione", a norma di tale disposizione, nel caso in cui la normativa di detto Stato membro preveda che, in una prima fase, il ricorso avverso tale decisione sia proposto dinanzi a un procuratore soggetto all'autorità gerarchica del Ministro della Giustizia, e che, successivamente, se tale procuratore respinge il ricorso, la persona interessata possa adire un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, purché l'accesso a detta autorità giudiziaria non sia sottoposto a condizioni tali da renderlo impossibile o eccessivamente difficile".

L'art.3 del d.lgs. 37/2016 individua nel Ministero della giustizia e nell'autorità giudiziaria, le autorità competenti per la procedura di riconoscimento^[14].

Nei successivi paragrafi, che focalizzano l'attenzione sulla procedura di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie dal lato "attivo" e "passivo", verranno illustrate le disposizioni contenute nei Capi II e III.

3. La procedura attiva e il ruolo della Procura della Repubblica e della Procura Generale presso la Corte d'Appello; trasmissione della sentenza e del certificato

La prima disposizione del Capo II relativo alla "trasmissione all'estero" individua quale autorità competente alla trasmissione di

[14] La determinazione delle autorità competenti è disciplinata dall'art.2 par.1 della Decisione Quadro 2005/214/GAI che recita come: "ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità o alle autorità che, ai sensi della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente Decisione Quadro, allorché detto Stato membro è lo Stato della decisione o lo Stato di esecuzione".

una decisione avente ad oggetto una sanzione pecuniaria il Pubblico Ministero presso il Tribunale che ha emesso la decisione. Trattasi di competenza esclusiva, essendo l'ufficio di Procura competente anche nel caso in cui la decisione sia stata pronunciata da un'autorità amministrativa in relazione ad una sanzione amministrativa^[15]. Il provvedimento è inoltrato nei confronti dell'Autorità competente dello Stato membro dove *“la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale”* (art.4).

L'Autorità estera competente a ricevere la decisione e i contatti di riferimento possono essere individuati in base alle informazioni messe a disposizione dal Segretariato generale del Consiglio a seguito dell'attuazione della Decisione Quadro ad opera dei singoli Stati membri (art.2 par.3 Decisione Quadro). In via sussidiaria, il Pubblico Ministero compie gli accertamenti necessari anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea (art.5 co.3 d.lvo), in particolare attraverso il c.d. portale *Judicial Atlas* presente all'interno del sito dell'*European Judicial Network in criminal matters (EJN)*^[16].

Il Pubblico Ministero, accertata la definitività della decisione^[17], procede immediatamente alla redazione di un certificato in cui vengono sintetizzate le informazioni essenziali affinché lo Stato di

[15] Art.4 d.lvo 37/2016: *“Il Pubblico Ministero (...) nel cui circondario ha sede l'autorità amministrativa che si è pronunciata in merito alla sanzione amministrativa, provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale”*.

[16] *Judicial Atlas* rappresenta uno strumento di cooperazione giudiziaria dall'ampia portata; per questo motivo sarà necessario impostare un campo specifico di ricerca, nel caso in esame *“G.5 Enforcement of a financial penalty”*.

Il citato portale è reperibile al sito: <https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn2021/AtlasChooseCountry/EN>

[17] Il Pubblico Ministero dovrà compilare il riquadro h) del certificato, utilizzando il modello base di cui all'Allegato I del d.lvo 37/2016, che riproduce l'Allegato I della Decisione Quadro.

esecuzione possa procedere al riconoscimento della sanzione pecuniaria comminata. La documentazione inoltrata all'Autorità estera ricomprende il menzionato certificato e la decisione da cui esso origina, documenti che possono essere allegati in formato originale o in copia conforme; soltanto il certificato deve essere accompagnato dalla sua traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di ricezione^[18] (**art.5** co.1 e 2).

La trasmissione della documentazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta (art.5 co.1); appare preferibile l'inoltro a mezzo posta elettronica.

Alla luce della diversità dei criteri funzionali all'identificazione dell'Autorità competente all'esecuzione^[19], può accadere che vi sia una pluralità di Stati rispetto ai quali è astrattamente possibile l'inoltro della documentazione. Tuttavia, il Pubblico Ministero, non può trasmettere gli atti ad una molteplicità di interlocutori distinti al fine di incrementare le possibilità concrete di riscossione, ed è chiamato ad effettuare una scelta precisa (**art.6** co.2).

Si evidenzia, peraltro, che l'Autorità ricevente potrà trovarsi nell'impossibilità di procedere alla riscossione della sanzione, fatto a cui seguirà un provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscimento. In questo caso lo Stato italiano riassume il potere esecutivo, potendo ora tramettere la documentazione ad un'autorità competente differente da quella originariamente prescelta.

[18] Ai sensi dell'art.16 della Decisione Quadro, il certificato deve essere tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ogni Stato membro, nel momento in cui attua la normativa sovranazionale ovvero successivamente, può depositare presso il Segretariato generale del Consiglio una dichiarazione con cui accetta di ricevere documenti in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione. L'Italia ha indicato l'italiano come unica lingua. Nondimeno, tale informazione viene ribadita dallo Stato di emissione al momento della redazione del certificato (al riquadro di cui alla lettera b).

[19] Come già esposto, l'art.5 co.1 d.lvo prevede due criteri per l'individuazione dell'Autorità competente: se il sanzionato è persona fisica, lo Stato dove questi dispone di beni o di un reddito, o lo Stato dove risiede e dimora abitualmente; se è persona giuridica, lo Stato ove la stessa ha sede legale.

Nello specifico, lo Stato italiano riassume il potere esecutivo in tre casi tassativamente previsti dall'**art.7** co.2: a) qualora l'Autorità competente dello Stato di esecuzione dia notizia della mancata esecuzione, in tutto o in parte, della decisione; b) qualora l'Autorità competente dello Stato di esecuzione abbia rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione, anche per questione relativa alla violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui il rifiuto sia dovuto all'esistenza di altra decisione, per gli stessi fatti nei confronti della stessa persona, nello Stato di esecuzione o in diverso Stato, e, in tale ultimo caso, tale decisione abbia ricevuto esecuzione; c) nel caso in cui alla persona condannata sia stata concessa l'amnistia o la grazia per i fatti di cui alla condanna.

Viceversa, qualora la richiesta di riconoscimento venga accolta, l'Autorità di emissione, una volta informata, può procedere all'archiviazione del procedimento (art.7 co.1).

Nelle situazioni appena illustrate è necessario instaurare una interlocuzione tra le Autorità coinvolte che devono reciprocamente informarsi in ordine allo svolgimento della procedura e all'adozione di provvedimenti in merito. Ulteriore tema di interlocuzione riguarda il caso in cui il condannato fornisca provi di aver provveduto al pagamento - totale o parziale - della sanzione comminatagli in favore dello Stato di emissione: in tal caso, il Pubblico Ministero ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato di esecuzione, facendo richiesta di deduzione del pagato dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.

4. *La procedura passiva davanti alla Corte d'Appello; ricezione della sentenza, procedimento, motivi di rifiuto, richiesta di informazioni suppletive, decisione, esecuzione*

La competenza a decidere in merito al riconoscimento di una decisione definitiva emessa da uno Stato estero spetta alla Corte d'Appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale (**art.8** co.1).

Quanto al momento che determina il radicamento della competenza, la stessa norma fa riferimento al momento in cui la documentazione - certificato e decisione - è trasmessa dall'estero. Va tuttavia precisato che il momento che determina il radicamento della competenza non va individuato nella data in cui la Corte riceve la richiesta di riconoscimento, bensì nella data di ricezione da parte della Procura Generale. Lo Stato italiano, infatti, nel dare attuazione all'art.2 par.1 Decisione Quadro^[20] ha indicato quale Autorità competente in materia di esecuzione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello (individuata alla stregua dei criteri di cui all'art.8); ha indicato la Corte d'Appello come Autorità a cui è demandata la decisione in merito al riconoscimento di una decisione estera; ha affidato l'esecuzione di tale provvedimento alla Procura Generale^[21].

[20] Art.2 par.1 DQ: "*Ciascuno Stato membro informa il segretario generale del Consiglio in merito all'autorità o alle autorità che, ai sensi della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente Decisione Quadro, allorché detto Stato membro è lo Stato della decisione o lo Stato di esecuzione*".

[21] Nota del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto: "*Decisione Quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005 (...) Notifica da parte dell'Italia*". In essa, il Rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, alla luce dell'attuazione della Decisione Quadro 2005/214/GAI da parte dello Stato italiano con d.lvo n. 37 del 15 febbraio 2016, trasmette al Consiglio dell'UE una nota del Ministero della Giustizia, contenente in allegato: il testo del d.lvo 37/2016; dichiarazioni in conformità dell'art.2, par.1, e dell'art. 16 DQ; un elenco delle autorità competenti, compresi i rispettivi recapiti. Reperibile al sito: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6274-2017-IN1/it/pdf>

Autorità competente alla ricezione del certificato e della decisione estera è dunque la Procura Generale. In considerazione dei lunghi tempi della procedura interna, l'Ufficio requirente procede ad un primo filtro delle richieste ricevute dall'estero^[22]. Il controllo implica, in primo luogo, lo svolgimento di accertamenti anagrafici - tramite portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (A.N.P.R.) - sulla persona del condannato al fine di verificare che tra la data di commissione del fatto e la data di invio della richiesta di riconoscimento egli non si sia trasferito in un diverso distretto o in un diverso Stato ovvero non sia deceduto. L'ulteriore controllo consiste nella verifica della completezza del certificato, nonché della presenza di una sua copia in lingua originale e in lingua italiana.

Laddove, a seguito di accertamenti più accurati, sia la stessa Corte a rilevare il mancato rispetto del requisito di cui all'art.8 co.1, dichiara la propria incompetenza tramite ordinanza e trasmette gli atti alla Corte d'Appello competente, informando contestualmente anche lo Stato estero dei nuovi sviluppi (art.8 co.2).

Il riconoscimento della decisione estera da parte della Corte d'Appello deve rispettare la presenza congiunta delle condizioni di cui all'**art.9**. Preliminarmente, è necessario verificare che la persona condannata disponga all'interno del territorio italiano - in particolare nel distretto della Corte che è chiamata a deliberare - di beni o di un reddito, ovvero vi risieda e vi dimori abitualmente, ovvero vi abbia la propria sede legale (art.9 lett.a). Inoltre, il fatto oggetto di condanna deve essere punito come reato ai sensi della legislazione italiana, ad eccezione di quanto previsto all'**art.10**

[22] Tale preventivo controllo si basa su una prassi sviluppatasi al fine di accelerare la procedura interna o di portare all'archiviazione di fascicoli rispetto ai quali è ravvisabile un manifesto motivo di rifiuto (es. decesso del condannato).

(art.9 lett.b) che elenca 39 fattispecie^[23] rispetto alle quali si prescinde dal requisito della doppia punibilità, previo accertamento della corrispondenza tra la definizione - secondo la legislazione estera - del reato oggetto della decisione emanata dallo Stato di emissione e le fattispecie di cui all'elenco.

L'**art.11** disciplina le fasi del procedimento, fino alla sua conclusione con una decisione di riconoscimento (o non riconoscimento). Come già esposto, il Procuratore Generale, al momento della ricezione ad opera di uno Stato estero di una decisione relativa ad una sanzione pecuniaria - accompagnata da un certificato tradotto in lingua italiana - redige una requisitoria che viene depositata presso la Cancelleria della Corte d'Appello (art.11 co.1).

[23] a) associazione per delinquere; b) terrorismo; c) tratta di esseri umani; d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; g) corruzione; h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; i) riciclaggio; l) falsificazione e contraffazione di monete; m) criminalità informatica; n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; p) omicidio volontario, lesioni personali gravi; q) traffico illecito di organi e tessuti umani; r) sequestro di persona; s) razzismo e xenofobia; t) furti organizzati o con l'uso di armi; u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; v) truffa; z) estorsione; aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti; bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; cc) falsificazione di mezzi di pagamento; dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ff) traffico di veicoli rubati; gg) violenza sessuale; hh) incendio; ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) dirottamento di nave o aeromobile; mm) sabotaggio; nn) violazioni del codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida, ai periodi di riposo e violazioni delle norme sul trasporto pericoloso; oo) contrabbando di merci; pp) violazione dei diritti di proprietà intellettuale; qq) minacce e atti di violenza contro le persone, commessi anche in occasione di eventi sportivi; rr) danneggiamento; ss) furto; tt) i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.

Le fattispecie sono per la maggior parte coincidenti con quelle di cui all'art.8 co.1 legge n. 69/2005, relativa al MAE. Si evidenzia che la fattispecie di cui alla lett.nn), nell'esperienza maturata dalla Corte d'Appello di Venezia, rappresenta il più alto tasso di applicazione della Decisione Quadro 2005/214/GAI.

Si segnala come le infrazioni inerenti alla violazione delle norme in materia di circolazione marittima non figurino tra le fattispecie per le quali si può prescindere dal requisito della doppia punibilità, per le quali è pertanto necessaria la verifica della doppia incriminazione.

In caso di incompletezza del certificato, di manifesta difformità rispetto alla decisione sulle sanzioni pecuniarie o di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento, la Corte d'Appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può richiedere allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato, fissando a tale scopo un termine congruo. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato (art.11 co.2).

La Corte d'Appello notifica quindi all'interessato un avviso di deposito, in modo da renderlo edotto dell'apertura di un procedimento a suo carico. Segue, entro il termine di 20 giorni, la notifica del decreto di citazione con cui viene fissata l'udienza di trattazione in camera di consiglio (art.11 co.3)^[24], che non richiede la necessaria presenza dell'interessato o del suo difensore^[25]. In tale sede, la Corte verifica la sussistenza dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della decisione straniera: requisiti desumibili dal combinato disposto degli artt.8 co.2 ("*competenza*"), 9 ("*condizioni per il riconoscimento*"), 10 ("*ambito di applicazione*") e 12 ("*motivi di rifiuto del riconoscimento*").

Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento, la Corte d'Appello la trasmette al Procuratore Generale per l'esecuzione (art.11 co.4)^[26]. Avverso la decisione della Corte d'Appello può essere proposto

[24] L'art.11 co.3 dispone che la Corte informi lo Stato richiedente dell'eventuale impossibilità di rispetto del termine di 20 giorni a causa di circostanze eccezionali. Ne consegue la proroga pari ad ulteriori 30 giorni. Si evidenzia che trattasi in ogni caso di termini ordinatori.

[25] La Corte, ai sensi dell'art.127 cod.proc.pen., può procedere in assenza delle parti purché regolarmente notificate. Non sarà, pertanto, necessario nemmeno effettuare una sostituzione del difensore ai sensi dell'art.97 co.4 cod.proc.pen.

[26] L'effettiva esecuzione viene gestita in concreto dall'Ufficio recupero crediti presso la Corte d'appello che, a seguito dell'apertura di un protocollo SIAMM, invia la pratica ad Equitalia Giustizia, ufficio che procede all'apertura di una partita di credito e all'inoltro della documentazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Tale procedura è destinata a subire una modifica quando, in virtù di quanto previsto dalla riforma c.d. Cartabia, verrà disposto lo smantellamento degli Uffici recupero crediti. L'esecuzione diventerà così esclusiva competenza della Procura.

ricorso per Cassazione entro il termine di 5 giorni dalla notifica dell'atto^[27]. Qualora non sia proposto ricorso o questo sia rigettato, la decisione diventa definitiva e l'esito del procedimento può essere comunicato all'Autorità estera (art.11 co.7).

Diversamente, l'organo giudicante può negare il riconoscimento laddove rilevi che l'esecuzione debba essere eseguita da un altro Stato membro. Analogamente a quanto previsto all'art.8 co.2 per il caso di incompetenza distrettuale, si procede d'ufficio alla trasmissione degli atti - anche per il tramite del Ministero - allo Stato di esecuzione ritenuto competente, dandone immediata informazione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta all'Autorità competente dello Stato di emissione (art.11 co.8).

L'art.12 enumera i motivi di rifiuto del riconoscimento. I motivi - facoltativi, come si evince dall'utilizzo del verbo "può rifiutare"^[28] - sono i seguenti:

a) non è rispettato uno o più dei criteri di cui agli artt.9 co.1 e 10, ossia il radicamento della competenza e la verifica della doppia punibilità (salve le 39 fattispecie);

b) il certificato è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'art.11 comma 2;

c) risulta che il condannato è stato giudicato per gli stessi fatti in Italia o in altro Stato diverso da quello di emissione e, in tale ultimo caso, la decisione è già stata eseguita;

d) il fatto commesso non costituisce reato per la legge italiana e non figura tra le materie di cui all'art.10;

[27] L'art.11 co.5 richiama la normativa sul MAE (legge n. 69/2005).

[28] A conferma di quanto affermato, si richiama Cass., Sez.6, 03/04/2019, n.7775, Rv.275729: "In tema di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra gli Stati membri dell'Unione europea, il rifiuto per i motivi enunciati dall'art. 12 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n.37, è rimesso alla valutazione discrezionale della Corte d'Appello, pertanto il mancato esercizio di tale potere non integra un motivo di illegittimità del provvedimento".

e) per i fatti per cui è richiesto il riconoscimento è già intervenuta la prescrizione della pena, sempre che per essi sussista anche la giurisdizione italiana;

f) l'esecuzione risulta impossibile esistendo una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento nazionale;

g) la sanzione è stata irrogata nei confronti di una persona che, all'epoca del fatto, non era imputabile per età, ai sensi della legislazione italiana;

h) la decisione si riferisce ad atti compiuti, anche in parte, nel territorio italiano o in luogo trattato come tale, ovvero compiuti al di fuori dello Stato della decisione, e l'ordinamento italiano non consente di procedere per gli stessi fatti ove commessi fuori dal suo territorio;

i) se in base al certificato emerge che la persona interessata^[29]: 1) in caso di procedura scritta non è stata informata, personalmente o per il tramite del suo difensore e secondo la legge dello Stato estero, del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; ovvero, 2) in caso di procedura orale non è comparsa personalmente al processo terminato con la sentenza, salvo che il certificato attesti che: 2.1) a tempo debito, è stata citata personalmente ed informata della data e del luogo del processo o ne è stata informata ufficialmente con altri mezzi (che permettono di stabilire che ne era al corrente), ed è stata informata che la decisione poteva essere emessa anche in caso di una sua mancata comparizione in giudizio;

[29] La previsione di cui alla lett.i) deriva dalla Decisione Quadro 2009/299/GAI che ha modificato le Decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI con il precipuo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone e promuovere l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. A fronte della tardività con cui il legislatore italiano ha provveduto all'attuazione della Decisione Quadro 2005/214/GAI, la modifica introdotta con la Decisione sopra richiamata è stata recepita nel d.lvo 37/2016, il quale non ha subito successive alterazioni nel corso del tempo.

ovvero, 2.3) informata del processo e della possibilità di comparirvi personalmente, ha rinunciato espressamente a tale diritto, comunicando di non opporsi al procedimento; ovvero, 2.4) ricevuta notifica della decisione e informata del diritto di chiedere un nuovo processo o di presentare ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o non ha neppure fatto ricorso entro il termine stabilito; 2.5) la sanzione pecuniaria comminata è inferiore ad euro 70 o all'equivalente di tale importo.

Il secondo comma dell'art.12 prevede che, nei casi indicati dal comma 1 lett.b), e) ed i), prima di procedere al rifiuto della richiesta, la Corte d'Appello è tenuta a consultare - con qualsiasi mezzo che lasci traccia scritta - l'Autorità estera affinché fornisca le informazioni necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Nell'eventualità che si verifichi una di tali ipotesi, deve ritenersi che sia la Procura Generale (in ragione del ruolo delineato dalla nota inviata al Segretariato del Consiglio) l'autorità tenuta ad effettuare le necessarie interlocuzioni con lo Stato di emissione affinché proceda all'integrazione o alla correzione della documentazione fornita.

Già si è visto che nell'ipotesi di incompletezza o manifesta discordanza del certificato rispetto alla decisione, è previsto che la Corte apponga un congruo termine alla richiesta di trasmettere un nuovo certificato (art.11 co.2). Al fine di impedire che dei procedimenti rimangano potenzialmente pendenti nel caso in cui il dialogo con lo Stato della decisione sia necessario ma questo rimanga silente alle varie richieste di informazione formulate, si ritiene che tale prassi possa applicarsi anche alle ipotesi di cui alle lettere e) ed i).

Quando la Corte d'appello provvede al riconoscimento e tale decisione diviene irrevocabile, l'esecuzione, demandata alla Procura Generale, avviene secondo quanto previsto dalla legislazione italiana.

Trovano inoltre applicazione le norme in materia di amnistia e grazia (**art.13**).

Il riconoscimento effettuato dalla Corte d'Appello può essere totale o parziale. In particolare (art.13 co.3), la Corte d'Appello può decidere di ridurre l'importo della sanzione al corrispettivo massimo previsto dalla legislazione italiana per lo stesso fatto. Questo potere è esercitabile al ricorrere di tre condizioni: se la decisione concerne atti non compiuti nel territorio di emissione; se in relazione a questi fatti vi è la giurisdizione dello Stato italiano; se l'ammontare della sanzione è superiore al massimo edittale previsto per atti dello stesso tipo.

Nell'ipotesi in cui il condannato fornisca prova di aver provveduto al pagamento - totale o parziale - della sanzione in favore dello Stato di emissione e quest'ultimo non ne abbia data comunicazione all'Autorità italiana, è necessario ricevere una conferma in merito alla veridicità delle asserzioni riferite dall'interessato^[1]. Qualora lo Stato estero confermi la ricezione del pagamento per una parte della somma, la Procura Generale redige una nuova requisitoria (con oggetto una sanzione di importo ridotto) a cui seguirà l'instaurazione della procedura già illustrata. Laddove il pagamento effettuato dal condannato sia totale, l'Autorità estera revoca la richiesta di riconoscimento, il che determina la decadenza di ogni potere esecutivo in capo all'autorità giudiziaria italiana (art.13 co.4). Nell'eventualità che l'esecuzione si riveli impossibile in tutto o in parte, è possibile applicare una sanzione alternativa, purché tale

[30] Sul punto si è espressa anche Cass., Sez. 6, 15/02/2022, n.10650, Rv.283005: *“In materia di reciproco riconoscimento dei provvedimenti aventi ad oggetto sanzioni pecuniarie tra gli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi degli artt.13, comma 4, e 14 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, di recepimento della Decisione Quadro 2005/214/GAI, la Corte d'Appello competente a decidere sull'esecuzione è tenuta a consultare lo Stato di emissione in esito alla produzione da parte dell'interessato di documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento, in tutto o in parte, dell'importo dovuto”*.

opzione sia stata espressamente prevista dallo Stato della decisione nel certificato^[31] (art.13 co.5).

Si evidenzia che anche a seguito dell'avvio dell'esecuzione della decisione straniera da parte dello Stato italiano, questa potrà essere oggetto di un ordine immediato di cessazione disposto dall'Autorità giudiziaria italiana: il che si verifica qualora la Corte d'Appello venga informata dell'adozione da parte dello Stato estero di una decisione che comporti come conseguenza la privazione dell'esecutività del provvedimento originario ovvero la revoca dello stesso (**art.14**).

Da ultimo, si segnala l'esistenza di una prassi maturata presso le Corti d'Appello al fine di ovviare ai molteplici adempimenti interni richiesti dalla procedura, nonché in ragione della crescita esponenziale delle richieste provenienti dall'estero con base normativa nella Decisione Quadro in esame. Essa consiste nella possibilità di adottare - in luogo dei provvedimenti camerali di cui all'art.11 co.3 - dei provvedimenti c.d. "*de plano*" che prescindono dalla fissazione di un'udienza ai sensi dell'art.127 cod.proc.pen.

Tale prassi viene adottata nei casi in cui la risoluzione del caso non sia discrezionale e sia a favore del soggetto. Oltre ai casi di decesso della persona condannata o di rifiuto del riconoscimento della decisione per mancata risposta da parte dell'Autorità estera in merito ad un'incompletezza del certificato, il caso più frequente riguarda l'adozione di una sentenza di riconoscimento senza esecuzione, qualora l'interessato abbia trasmesso prova del pagamento della sanzione effettuato, tramite modulo F23, a favore dell'Erario italiano^[32].

[31] Segnatamente, la Corte d'Appello dovrà verificare l'eventuale compilazione del riquadro di cui alla lett.i) del certificato.

[32] Ipotesi diversa da quella di avvenuto pagamento a favore dell'Autorità dello Stato di emissione, a seguito del quale la Corte d'appello pronuncia provvedimento di non luogo a provvedere. Nel caso in esame, invece, il dispositivo della sentenza si fonda su un riconoscimento della decisione estera, senza però la necessaria esecutività del provvedimento stesso, essendo già ultimata la fase esecutiva in un momento antecedente all'emanazione della sentenza.

Il principio in base al quale le somme riscosse spettano allo Stato di esecuzione è sancito all'art.13 della Decisione Quadro, e ripreso al comma 6 dell'art.13 del d.lvo^[33]; principio temperato dalla disposizione dell'art.15 in cui si prevede che le spese sostenute ai fini dell'esecuzione della decisione straniera sono a carico dello Stato italiano. Giova infine sottolineare come al tangibile vantaggio economico in capo all'Autorità dell'esecuzione, corrisponda un corrispettivo vantaggio in capo all'Autorità di emissione, ovvero la garanzia circa l'effettività delle proprie decisioni.

5. *Gli arresti della Corte di Giustizia dell'Unione europea*

Verrà di seguito riportata una breve rassegna delle sentenze con cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in materia di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.

Con sentenza della Prima Sezione, del 05/12/2019 (C-671/18), il giudice sovranazionale si è pronunciato nella causa promossa da Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB). Nel caso di specie, la questione pregiudiziale veniva sollevata dall'Autorità olandese al fine di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione in Polonia di una sanzione pecuniaria inflitta nei Paesi Bassi per un'infrazione stradale. Nello specifico, il giudice del rinvio chiedeva se l'art.20 par.3 della Decisione Quadro^[34] debba essere interpretato nel senso che l'autorità competente dello Stato membro

[33] Art.13 co.6: *“Le somme riscosse a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano, salvo diverso accordo con l'autorità competente dello Stato della decisione”*.

[34] Art.20 par.3 DQ: *“Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all'articolo 4 solleva la questione di un'eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell'articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3”*.

della decisione.

Nell'ordinamento giuridico dei Paesi Bassi, ai sensi dell'art.5 del codice della strada, se l'infrazione ha avuto luogo con un veicolo a motore contraddistinto da un numero di immatricolazione, e non è immediatamente possibile determinare chi fosse il conducente del veicolo, la sanzione amministrativa è inflitta alla persona a nome della quale il numero di immatricolazione era iscritto nel registro al momento in cui ha avuto luogo il comportamento addebitato.

Nel rispondere alla questione sottoposta, la CGUE ha richiamato una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo^[35] che, pronunciata sul punto, ha ritenuto l'art.5 del codice della strada dei Paesi Bassi: *“compatibile con la presunzione di innocenza, in quanto una persona alla quale viene inflitta un'ammenda ai sensi di tale articolo può impugnare la decisione che le infligge tale ammenda dinanzi a un giudice avente piena competenza a conoscere della questione, e, nell'ambito di un siffatto procedimento, la persona interessata non viene privata dei mezzi di difesa, poiché può sollevare argomenti fondati sull'articolo 8 del codice della strada”*^[36].

Anche alla luce dell'orientamento espresso della Corte di Strasburgo, la CGUE ha affermato come, nei limiti in cui la presunzione di responsabilità prevista dal codice della strada dei Paesi Bassi può essere invertita (e nella misura in cui è dimostrato che il condannato disponeva effettivamente, secondo il diritto dei Paesi Bassi, di un mezzo di ricorso che gli consentiva di far annullare la decisione che

[35] Corte EDU, 19 ottobre 2004, Falk c. Paesi Bassi.

[36] L'art.8 del codice della strada dei Paesi Bassi dispone che la decisione con la quale viene inflitta una sanzione amministrativa deve essere annullata se il titolare del numero di immatricolazione del veicolo in questione dimostra, in particolare, che un terzo ha utilizzato tale veicolo contro la sua volontà e che egli non ha potuto ragionevolmente impedirlo, o se presenta un certificato attestante che non era il proprietario o il detentore del suddetto veicolo alla data dei fatti contestati.

infligge la sanzione pecuniaria), l'articolo 5 di tale codice non può ostare al riconoscimento e all'esecuzione di tale decisione.

Di conseguenza, l'art.20 par.3 deve essere interpretato *“nel senso che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria riguardante infrazioni stradali qualora tale sanzione sia stata inflitta alla persona a nome della quale il veicolo di cui trattasi è immatricolato sulla base di una presunzione di responsabilità prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro della decisione, purché tale presunzione possa essere invertita”*.

Con sentenza della Prima Sezione, del 04/03/2020 (C-183/18 - Bank BGŻ BNP Paribas) la CGUE ha deciso sulla domanda di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l'interpretazione dell'art.1, lettera a), dell'art.9, par.3, e dell'art.20, par.1 e par.2, lettera b), della Decisione Quadro 2005/214/GAI (come modificata dalla Decisione Quadro 2009/299/GAI)^[37].

Nella fattispecie, il giudice del rinvio - Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku (Tribunale circondariale di Danzica Sud in Danzica, Polonia)^[38] - aveva formulato due questioni pregiudiziali:

[37] Art.1 lett.a) DQ: *“Ai fini della presente Decisione Quadro: a) per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da (...)»*. Art.9 par.3 DQ: *«La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche”*.

Art.20 DQ: *“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente Decisione Quadro entro il 22 marzo 2007. 2. Ciascuno Stato membro può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Decisione Quadro, limitarne l'applicazione:*

(...) b) per quanto riguarda le persone giuridiche, alle decisioni che si riferiscono ad una condotta per la quale uno strumento europeo prevede l'applicazione del principio della responsabilità delle persone giuridiche”.

[38] La domanda veniva presentata nell'ambito di un procedimento avviato dall'Ufficio centrale di riscossione giudiziaria dei Paesi Bassi (CJIB), avente ad oggetto il riconoscimento e l'esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta dall'Adm. Verwerking Flitsgegevens CJIB HA Leeuwarden (servizio incaricato del trattamento dei dati degli autovelox del CJIB) alla succursale, con sede in Danzica (Polonia) della Bank BGŻ BNP Paribas S.A. avente la sua sede a Varsavia (Polonia).

1) se l'art.9 par.3, e l'art.20 par.1 e 2 lett.b), della Decisione Quadro debbano essere interpretati nel senso che si deve applicare una decisione che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona giuridica nello Stato di esecuzione anche se le disposizioni nazionali di attuazione della Decisione Quadro non prevedono la possibilità di dare esecuzione alle decisioni che infliggono sanzioni pecuniarie alle persone giuridiche; 2) in caso di risposta affermativa alla prima questione, se la nozione di "persona giuridica" (prevista all'art.1, lett.a), e all'art.9, par.3 della Decisione Quadro) debba essere interpretata in base alla legge dello Stato della decisione, oppure in base alla legge dello Stato di esecuzione, o infine come una nozione autonoma del diritto dell'Unione, e, di conseguenza, se essa includa anche la succursale di una persona giuridica, sebbene, nello Stato di esecuzione, tale succursale sia sprovvista di personalità giuridica.

In relazione alla seconda questione (per prima analizzata nell'iter motivazionale della CGUE), la Corte ha osservato come, per quanto riguarda l'impianto generale della Decisione Quadro *“l'art.5 di quest'ultima elenca i reati per i quali è possibile il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, senza verifica della doppia punibilità del fatto, e precisa che la definizione di tali reati è prevista dalla legislazione dello Stato della decisione (...). Da tale articolo si evince che la legislazione dello Stato della decisione disciplina gli elementi della responsabilità penale, in particolare la sanzione applicabile e l'entità soggetta a tale sanzione»*. Per contro *«l'esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria è disciplinata, in forza dell'art.9 della Decisione Quadro, dalla legge dello Stato di esecuzione, il che comporta, da un lato, che le autorità di detto Stato siano le sole competenti a prendere decisioni concernenti le modalità di esecuzione e stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi che pongono fine all'esecuzione, e, dall'altro, che una sanzione pecuniaria inflitta a una persona giuridica debba essere eseguita anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche”*.

Ne consegue che il concetto di “persona giuridica” deve essere interpretato conformemente alla legge dello Stato di emissione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria.

In relazione alla prima questione^[39] la CGUE ha affermato il principio di diritto secondo cui la Decisione Quadro deve essere interpretata nel senso che non impone a un organo giurisdizionale di uno Stato membro di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con l’art.9 par.3 della Decisione, essendo tale disposizione priva di effetto diretto. Nondimeno, il giudice del rinvio è tenuto a procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del diritto nazionale al fine di garantire un risultato compatibile con lo scopo perseguito dalla Decisione stessa.

La sentenza della Corte di giustizia europea, Sez.1 del 06/10/2021 (C-136/20) ha affermato il principio per cui *“l’articolo 5, par.1, della Decisione Quadro 2005/214/GAI^[40] del Consiglio (...) deve essere interpretato nel senso che l’autorità dello Stato di esecuzione, al di fuori di uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione espressamente previsti da tale Decisione Quadro, non può, in linea di principio, rifiutare di riconoscere e di dare esecuzione ad una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria qualora l’autorità dello Stato della decisione abbia qualificato il reato in questione, nel certificato di cui all’articolo 4 di detta Decisione Quadro, come rientrante in una delle categorie di reati per i quali detto art.5, paragrafo 1, non ha previsto alcuna verifica della doppia punibilità del fatto”*.

[39] Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia tenuto, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, a disapplicare una disposizione di diritto nazionale se quest’ultima non può essere oggetto di un’interpretazione conforme o, in mancanza di altre disposizioni di diritto nazionale compatibili, a sostituire ad essa le disposizioni della Decisione Quadro medesima).

[40] Art.5 par.1 DQ: *“I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente Decisione Quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni (...)”*.

La domanda di pronuncia pregiudiziale veniva presentata nell'ambito di un procedimento avviato dalla Bezirkshauptmannschaft Weiz (Autorità amministrativa del distretto di Weiz, Austria), avente ad oggetto il riconoscimento e l'esecuzione, in Ungheria, di una decisione che infliggeva una sanzione pecuniaria ad una cittadina ungherese per un'infrazione al codice della strada commessa da quest'ultima in Austria (quasi proprietaria di un veicolo coinvolto nella commissione di un'infrazione stradale, non aveva adempiuto all'obbligo impostole di identificare il conducente sospettato di aver commesso tale infrazione).

In particolare, il giudice del rinvio ungherese chiedeva al giudice europeo se la norma di cui all'art.5 par.1 della Decisione Quadro 2005/214/GAI debba essere interpretata nel senso che, se lo Stato membro della decisione indica una delle condotte elencate in tale disposizione, l'autorità dello Stato membro di esecuzione non dispone di ulteriore margine di discrezionalità per negare l'esecuzione e deve, dunque, eseguire la decisione sanzionatoria.

Il giudice sovranazionale ha innanzitutto affermato che il principio del reciproco riconoscimento implica che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a riconoscere, senza altre formalità, una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria che sia stata trasmessa conformemente all'art.4 della Decisione Quadro e ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, considerato che i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di tale decisione devono essere interpretati restrittivamente.

Per quanto riguarda la qualificazione dell'infrazione, ha osservato che, conformemente all'art.5 par.1, danno luogo al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni, senza la verifica della doppia punibilità del fatto, i reati che figurano nell'elenco previsto da tale disposizione, se punibili nello Stato della decisione e *“quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione”*.

Pertanto, l'autorità dello Stato di esecuzione è, in linea di principio, vincolata alla valutazione effettuata dall'autorità dello Stato della decisione, relativa alla qualificazione del reato, in particolare per quanto concerne la questione se tale reato rientri in una delle categorie di reati che figurano nell'elenco di cui all'art. 5. Quando l'autorità dello Stato della decisione qualifica un reato come rientrante in una delle categorie di reati indicati in quell'elenco e trasmette la decisione che sanziona il reato, l'autorità dello Stato di esecuzione è tenuta a riconoscere e a dare esecuzione a detta decisione.

La sentenza CGUE, Sez.1 del 06/10/2021 (C-338/20 - Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty) concerne l'interpretazione dell'art.20 par.3 della Decisione Quadro^[41] e afferma il principio secondo cui tale disposizione deve essere interpretata nel senso che *“essa consente all'autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare di dare esecuzione a una decisione, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), di tale Decisione Quadro, che infligge una sanzione pecuniaria per un'infrazione stradale, qualora detta decisione sia stata notificata al suo destinatario senza essere accompagnata dalla traduzione, in una lingua a lui comprensibile, degli elementi della decisione che sono essenziali per consentirgli di comprendere ciò che gli è addebitato e di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, e senza che gli sia stata offerta la possibilità di ottenere una traduzione siffatta dietro sua richiesta”*.

Al riguardo, il giudice sovranazionale ha rilevato che la Decisione Quadro non prevede il modo concreto in cui il destinatario di una decisione (che gli infligge una sanzione pecuniaria) debba essere

[41] La domanda di pronuncia pregiudiziale era presentata nell'ambito di un procedimento avviato dal Centraal Justitiele Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) [Ufficio centrale di riscossione giudiziaria, ministero della Sicurezza e della Giustizia (CJIB), Paesi Bassi] al fine di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione, in Polonia, di una sanzione pecuniaria inflitta a D.P. nei Paesi Bassi a seguito di un'infrazione al codice della strada.

informato della stessa. Infatti, l'art.7 par.2 lett.g) di detta Decisione si limita a indicare che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione se è dimostrato che, in base al certificato allegato, il destinatario in parola, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato membro della decisione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso. Facendo in tal modo rinvio alla normativa degli Stati membri, il legislatore dell'Unione ha lasciato a questi ultimi il compito di decidere il modo di informare l'interessato del suo diritto di proporre ricorso, del termine per farlo, del momento in cui tale termine inizia a decorrere, purché la notifica sia efficace e purché siano garantiti il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e l'esercizio dei diritti della difesa. Oltre a ciò, la verifica, da parte delle autorità nazionali, delle conoscenze linguistiche di un accusato che non padroneggi sufficientemente la lingua processuale, al fine di stabilire le esigenze di assistenza linguistica del medesimo, deve essere effettuata in funzione di diversi elementi, quali la natura del reato e le comunicazioni inviate all'accusato dalle autorità interne, e una serie di quesiti aperti può essere sufficiente per stabilire dette esigenze. L'esistenza di una violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, pertanto, deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, segnatamente della natura dell'atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame.

6. La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie

Verrà di seguito riportata una rassegna delle sentenze con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.

Con sentenza Cass., Sez.6, del 13/02/2018, n.7803, Rv.272642, la Suprema Corte si è pronunciata in tema di principio di retroattività, sancendo il principio per cui *“in tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, la disciplina concernente il riconoscimento delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, introdotta dalla d.lgs. 15 febbraio 2016, n.37, è applicabile anche alle sentenze divenute esecutive prima della sua entrata in vigore, in quanto, avendo ad oggetto le modalità esecutive della sanzione, non contrasta con il principio di irretroattività ed, inoltre, l'eventuale conversione delle sanzioni pecuniarie è disciplinata dalla legge italiana, secondo un sistema applicabile fin dalla legge 24 novembre 1989, n.689”*.

La Cassazione rilevava innanzitutto come costituisca principio consolidato quello secondo cui soggiacciono al paradigma del *tempus regit actum* - e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo - le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive in quanto, riguardando le modalità esecutive delle stesse, non hanno carattere di norme penali sostanziali. Il medesimo principio trova applicazione anche in relazione alle disposizioni concernenti l'esecuzione di pene pecuniarie, posto che anche queste riguardano soltanto le modalità esecutive delle stesse. Osservava quindi come l'art.13 del d.lvo 37/2016, nel prevedere che l'esecuzione della decisione sulle sanzioni sia *“disciplinata secondo la legge italiana”* e che *“quando risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione sulle sanzioni pecuniarie, è possibile l'applicazione di sanzioni alternative se lo Stato di decisione vi abbia prestato il necessario consenso”*, non si ponga in contrasto con il

di irretroattività. Invero, da un lato, le regole afferenti alle modalità esecutive delle sanzioni pecuniarie sono estranee all'ambito del diritto penale sostanziale; dall'altro, l'eventuale conversione della sanzione pecuniaria, in caso di insolubilità, avviene secondo la disciplina italiana, secondo un sistema applicabile già nel 1989, alla luce della disciplina generale del codice di procedura penale.

La sentenza della Suprema Corte, Sez.6, del 10/05/2018, n.22334, Rv.272924, nota anche come “*sentenza Oliviero*”, concerne l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona giuridica ed enuncia il principio per cui “*il riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti del legale rappresentante di una persona giuridica, emessa dall'autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato dell'Unione europea (...) ai sensi del d.lgs. 15 febbraio 2016, n.37, è subordinato esclusivamente alla verifica delle condizioni previste dall'art.9, d.lgs. cit. ed alla insussistenza dei motivi di rifiuto previsti dal successivo art.12, dovendosi, a tal fine, prescindere dai presupposti e dai limiti previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n.231 in tema di responsabilità amministrativa degli enti*”.

Nella fattispecie, la Corte d’Appello di Milano riconosceva ai sensi dell’art.11 d.lvo 37/2016 la decisione emessa dall’Autorità giudiziaria olandese (Parket Centrale Verwerking O.M. di Utrecht) con la quale veniva irrogata nei confronti del legale rappresentante di una S.r.l. una sanzione pecuniaria di 112,00 euro per una violazione al codice della strada. A fondamento della propria decisione, la Corte rilevava che: 1) in relazione alle violazioni al codice della strada non vale il principio della doppia incriminazione; 2) non ricorre alcuna causa ostativa al riconoscimento prevista dal d.lvo 37/2016; 3) il sanzionato era informato della possibilità di opporsi al pagamento della sanzione irrogata con avviso tradotto in inglese, lingua a lui nota; 4) il rappresentante legale della società è responsabile in sede civile ed amministrativa della circolazione dei veicoli locati; 5) gli accordi di

detta società con la società di noleggio auto non hanno rilevanza nei rapporti con le Autorità nazionali dei Paesi nei quali avviene la circolazione del veicolo locato.

Dopo aver ricostruito la normativa di riferimento, la S.C. ha ritenuto infondate le doglianze dedotte dall'interessato. Particolarmente pregnanti appaiono le argomentazioni relative al sesto motivo di ricorso in quanto focalizzano l'attenzione sulla persona giuridica quale soggetto di diritto destinatario di una richiesta di riconoscimento ai sensi della Decisione in esame.

Sul punto, la Corte non ha ritenuto d'ostacolo al riconoscimento la circostanza che la decisione fosse stata resa nei confronti di una persona giuridica ed ha osservato come, nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (disciplinata dal d.lvo 8 giugno 2001, n.231) sia soggetta a rigorosi presupposti, potendo derivare soltanto dalla connessione con un elenco tassativo di reati e richiedendo l'esistenza di specifiche condizioni e criteri di imputazione della responsabilità all'ente. Nondimeno, tale disciplina *“non costituisce impedimento normativo al riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona giuridica che sia stata resa dall'autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro in conformità alla Decisione Quadro 2005/214/GAI e, dunque, in ossequio al principio del mutuo riconoscimento”*. Il legislatore comunitario e, di conseguenza, il legislatore nazionale - entrambi intervenuti dopo l'entrata in vigore del d.lvo 231/2001 - hanno espressamente previsto che possano essere oggetto di riconoscimento anche le decisioni applicative di una sanzione pecuniaria nei confronti di una “persona giuridica”. Inequivocabile è l'art.9 par.3 della Decisione Quadro^[42], di tal che

[42] Art.9 par.3 DQ: *“La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche”*.

- a maggior ragione - la sanzione può essere eseguita quando l'ordinamento (come quello italiano) già preveda detta responsabilità, sia pure formalmente denominata quale "amministrativa" e soggetta a rigorosi criteri di operatività. Ne discende che il riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti di una società è subordinato alle sole condizioni previste dal d.lvo 37/2016, e prescinde dai presupposti e dai limiti di cui al d.lvo 231/2001.

Quanto al rapporto tra persona giuridica e legale rappresentante, chiarisce la S.C. come, nel caso de quo, il ricorrente era stato debitamente notificato quale destinatario del provvedimento (con cui veniva irrogata la sanzione pecuniaria) quale legale rappresentante, ovvero *“soggetto investito del potere di compiere atti e negozi giuridici in nome e per conto della persona giuridica e, dunque, tenuto ad attivare le procedure per l'adempimento delle sanzioni pecuniarie inflitte alla persona giuridica rappresentata”*.

Con sentenza della Sezione 6, del 25/09/2020, n.26745, Rv.279617^[43], la Suprema Corte ha posto il focus sulle definizioni di “decisione” e di “sanzione pecuniaria” di cui all'art.2 co.1 del d.lvo 37/2016, affermando il principio di diritto secondo cui *“le previsioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.37, sono applicabili anche nel caso in cui le stesse (sanzioni pecuniarie) conseguano alla condanna emessa da un'autorità dello Stato diversa da quella giudiziaria, a seguito del compimento di atti che, secondo la legislazione di tale Stato, siano punibili a titolo di illecito amministrativo, purché all'interessato sia stata data la possibilità di essere giudicato da un'autorità giudiziaria competente in materia penale”*^[44].

[43] In relazione a tale pronuncia, si veda il commento dello studio CanestriniLex dal titolo *“Sanzione pecuniaria UE eseguibile in Italia? (Cass. 26745/20)”* reperibile al sito Internet CanestriniLex, all'indirizzo <https://canestrinilex.com/risorse/sanzione-pecuniaria-ue-eseguibile-in-italia-cass-2674520>

[44] Si veda anche: Cass., Sez.6, 05/12/2018, n.55778, Rv.274729; Cass., Sez.6, 10/05/2018, n.22334, Rv.272924.

Preliminarmente, la S.C. ha rilevato che, in conformità alle previsioni della Decisione Quadro 2005/214/GAI, il provvedimento al quale si dà esecuzione deve essere emesso da un'autorità giudiziaria in relazione ad un reato o in sede di opposizione all'irrogazione di una sanzione amministrativa, ovvero da un'autorità diversa dall'autorità giudiziaria, in relazione ad un fatto costituente reato o ad un illecito amministrativo, purché all'interessato sia stata data la possibilità di fare ricorso all'autorità giudiziaria (art.2 lett.a) d.lvo).

La sanzione viene individuata nella pena pecuniaria (somma di denaro irrogata a titolo di pena a seguito di condanna) o nella somma liquidata dal giudice come risarcimento delle vittime, se le stesse non si sono costituite parte civile nel processo penale, ovvero nella somma dovuta a seguito di condanna alle spese nei giudizi penali e amministrativi, o, infine, nella somma di denaro da versare in favore di fondi pubblici o di organizzazioni di assistenza alle vittime (art.2 lett.b) d.lvo). Sulla base della ricognizione di tale quadro normativo, la Cassazione ha ritenuto che le previsioni del d.lvo. 37/2016 sono applicabili anche nel caso in cui le stesse conseguano alla condanna per illecito inflitta con una decisione emessa da un'autorità dello Stato diversa da quella giudiziaria, a seguito del compimento di atti che, secondo la legislazione di tale Stato, siano punibili a titolo di illecito amministrativo, purché all'interessato sia stata data la possibilità di essere giudicato da un'autorità giudiziaria competente, in particolare nella materia penale.

[42] Art.9 par.3 DQ: «*La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche*»

[43] In relazione a tale pronuncia, si veda il commento dello studio CanestriniLex dal titolo “*Sanzione pecuniaria UE eseguibile in Italia? (Cass. 26745/20)*” reperibile al sito Internet CanestriniLex, all'indirizzo <https://canestrinilex.com/risorse/sanzione-pecuniaria-ue-eseguibile-in-italia-cass-2674520>

[44] Si veda anche: Cass., Sez.6, 05/12/2018, n.55778, Rv.274729; Cass., Sez.6, 10/05/2018, n.22334, Rv.272924.

Nel caso di specie, il Giudice di legittimità ha annullato con rinvio la sentenza con la quale la Corte di Appello di Venezia negava il riconoscimento della decisione emessa dal Ministero delle Finanze della Croazia nei confronti di un cittadino italiano, relativa ad una sanzione pecuniaria irrogatagli a seguito di una condanna pronunciata per un illecito tributario in materia di imposte indirette e per le spese dei procedimenti giudiziari connessi alla decisione (come attestato nel certificato trasmesso dall'Autorità richiedente).

La Corte di Appello aveva rigettato la richiesta muovendo dal duplice presupposto che il certificato croato allegato riguardava non un reato, bensì illeciti amministrativi, e che dalla descrizione dei fatti non emergeva una chiara corrispondenza con fattispecie di reato contemplate nel nostro ordinamento.

Diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, la Cassazione ha ritenuto che dal certificato trasmesso dallo Stato di emissione emergeva che la richiesta di riconoscimento aveva ad oggetto una decisione di condanna passata in giudicato, pronunciata da un'autorità amministrativa, ma impugnabile dall'interessato dinanzi ad un'autorità giurisdizionale competente in materia penale, in relazione a comportamenti penalmente rilevanti in materia fiscale (commessi nell'esercizio dell'attività di amministrazione di una società di cui il ricorrente era responsabile e ritenuti idonei, nella prospettiva dello Stato di emissione, ad integrare gli estremi di un reato sanzionato ai sensi della legge sull'IVA).

La S.C. ha precisato come, ove si tratti di reati in materia fiscale - come tali non ricompresi nell'elenco di fattispecie di cui all'art.10 d.lvo - l'Autorità richiesta dell'esecuzione è tenuta a verificare che il fatto per cui è stata emessa la decisione è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione (in forza del combinato disposto degli artt.9

co.1 lett.b) e 12 co.1 lett.d)^[45]. Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per un nuovo giudizio (affinché provvedesse ad eliminare i vizi indicati e, in particolare, ad operare la verifica circa la sussistenza del requisito della doppia punibilità).

[45] La S.C., nella sentenza in esame, ha ritenuto apodittica l'affermazione secondo cui dalla descrizione dei fatti non emergerebbe una chiara corrispondenza con fattispecie di reato contemplate nel nostro ordinamento, poiché *“anche ai fini del controllo relativo alla sussistenza del requisito della doppia incriminazione (...) l'autorità di esecuzione, in caso di incompletezza o di insufficienza del contenuto del certificato (...) ben potrebbe formulare, tramite il Ministero della giustizia, una richiesta allo Stato di emissione di un nuovo certificato, fissando a tale scopo un congruo termine, all'interno di un meccanismo di cooperazione volto a favorire, tramite una soluzione concordata dagli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia e collaborazione fra le rispettive autorità, non solo la piena attuazione dei principi di libera circolazione dei provvedimenti sul territorio europeo, ma anche il miglioramento delle modalità di esecuzione delle sanzioni pecuniarie che ne costituiscono l'oggetto”*.

CAPITOLO 2

RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI CHE IRROGANO PENE DETENTIVE O MISURE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Sommario: 1. La Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale. - 2. Il d.lvo 7 settembre 2010, n.161 di attuazione della Decisione quadro 2008/909/GAI, disposizioni generali. - 3. La procedura 'attiva': il ruolo della Procura della Repubblica e della Procura Generale presso la Corte d'Appello; trasmissione della sentenza e del certificato. - 4. La procedura 'passiva' davanti alla Corte d'Appello; ricezione della sentenza, procedimento, motivi di rifiuto, richiesta di informazioni suppletive, decisione. - 5. Le disposizioni comuni alla procedura attiva e passiva e le disposizioni transitorie e finali. - 6. Il rapporto con un MAE esecutivo. - 7. Gli arresti della Corte di Giustizia dell'Unione europea. - 8. La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di riconoscimento delle sentenze penali di condanna a pene detentive.

1. La Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale

La Decisione Quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 “*relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea*” ha sostituito, per gli Stati membri dell'Unione europea, la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e il relativo Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997.

Essa realizza una ulteriore “concretizzazione” del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale sancito dall’art.82 del TFUE^[46], e, sul piano nazionale, dall’art.696-bis cod.proc.pen.^[47] andando ad intersecarsi con la procedura di riconoscimento ed esecuzione del Mandato di arresto europeo.^[48]

La Decisione Quadro si inserisce nel programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali adottato il 29 novembre 2000 dal Consiglio europeo, conformemente alle conclusioni di Tampere. Nello specifico, intende perseguire gli obiettivi individuati dai paragrafi 3.1.1. e 3.1.3 del programma, ovvero esaminare gli strumenti internazionali riguardanti decisioni definitive di condanna con pene detentive e valutare se detti strumenti permettano di assicurare un regime integrale di riconoscimento reciproco (par. 3.1.1.), nonché consentire al cittadino di uno Stato membro di scontare la pena nello Stato di residenza (par. 3.1.3).

Rispetto alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 1983^[49], la Decisione quadro introduce un sistema di riconoscimento ed esecuzione semplificato e di più ampia portata applicativa. Mentre la Convenzione prevede che il trasferimento del condannato può essere eseguito solo se quest’ultimo è cittadino dello Stato di esecuzione (art.3 par.1 lett.a)^[50], la Decisione Quadro

[46] Art.82 TFUE, si veda *supra* a nota 10.

[47] Art. 696-bis cod.proc.pen.: “1. Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell’Unione europea. 2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l’autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l’esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni”.

[48] Decisione Quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, implementata con Legge n.69 del 2005.

[49] “Convenzione sul trasferimento delle persone condannate” – Strasburgo, 21 marzo 1983, reperibile al sito <https://rm.coe.int/1680079542> (Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera).

[50] Art. 3 par.1 lett.a) Convenzione: “Un trasferimento può aver luogo secondo la presente Convenzione soltanto alle seguenti condizioni: a. il condannato deve essere cittadino dello Stato d’esecuzione”.

permette il trasferimento ai fini dell'esecuzione anche in Stati membri diversi da quello di cittadinanza (art.4 par.1 lett.c).^[51]

Ancora, mentre la Convenzione richiede quale condizione necessaria per il trasferimento il consenso dell'interessato (art.3 par.1 lett. d)^[52], la Decisione Quadro contempla plurime ipotesi in cui non è necessario il consenso, bensì la sola acquisizione dell'opinione da parte del condannato (art.6 par.2, si veda infra ai paragrafi 2 e 3 in punto di condizioni di emissione).

La Decisione Quadro si pone l'obiettivo precipuo di aumentare le chances di reinserimento sociale della persona condannata. A tal fine, l'autorità competente dello Stato di emissione della sentenza di condanna dovrà tenere conto di elementi quali l'attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo (considerando 9).^[53]

La procedura di riconoscimento introdotta con la normativa euro-unitaria è piuttosto snella, basata sulla diretta interlocuzione tra autorità giudiziarie dello Stato emittente e dello Stato di esecuzione, su presupposti di applicazione rigidi e su stringenti motivi di rifiuto^[54] e riguarda l'esecuzione delle sole pene detentive, di durata non inferiore a sei mesi, anche se residuo di un a pena inflitta di

[51] Art.4 par.1 DQ: *“Qualsiasi Stato membro diverso da quello di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro”.*

[52] Il paragrafo recita: *“Il condannato o, qualora uno dei due Stati lo ritenesse necessario a causa della sua età o del suo stato fisico o mentale, il suo rappresentante deve consentire al trasferimento”.*

[53] Considerando (9): *“L'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione dovrebbe aumentare la possibilità di reinserimento sociale della persona condannata. Nell'accertarsi che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, l'autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l'attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo”.*

[54] P. De Franceschi, *“Riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive e alternative emesse nell'unione europea: la procedura “passiva”*”, in Diritto Comunitario e degli scambi internazionali, estratto dal fascic. n.1-2/2023 della Rivista, pp. 53-85.

maggior durata.^[55]

Il fatto che una sentenza di condanna a pena detentiva contempli anche una sanzione pecuniaria o la misura di sicurezza della confisca non osta alla trasmissione e al riconoscimento della sentenza per la parte relativa alla pena detentiva (art. 3 par. 3 Decisione Quadro)^[56]. In tale ipotesi, il riconoscimento e l'esecuzione di dette sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca sono disciplinati, rispettivamente, dalla Decisione Quadro 2005/214/GAI relativa all'applicazione del mutuo riconoscimento alle sanzioni pecuniarie e dal Regolamento (UE) 2018/1805 concernente il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

In quanto imperniata sul principio di mutuo riconoscimento, la procedura introdotta dalla Decisione in esame rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea^[57] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare al capo VI (considerando n. 13).^[58]

[55] L'art.9 Decisione Quadro 2008/909/GAI ("Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione") al comma 1, lett. h, prevede tra i motivi di rifiuto la circostanza che alla data di ricezione della sentenza da parte dell'autorità competente dello Stato di esecuzione la durata della pena ancora da scontare sia inferiore a 6 mesi.

[56] Art. 3 par. 3 DQ: «La presente Decisione Quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all'esecuzione delle pene ai sensi della presente Decisione Quadro. Il fatto che, oltre alla pena, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria e/o emessa una decisione di confisca, non ancora pagata, riscossa o eseguita, non osta alla trasmissione di una sentenza. Il riconoscimento e l'esecuzione di dette sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca in un altro Stato membro sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la Decisione Quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, e la Decisione Quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca».

[57] Articolo riportato alla nota 3.

[58] Considerando (13): «La presente Decisione Quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente Decisione Quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la pena sia stata irrogata al fine di punire una persona per motivi legati al sesso, alla razza, alla religione, all'origine etnica, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o all'orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi».

2. Il d.lvo 7 settembre 2010, n.161 di attuazione della Decisione quadro 2008/909/GAI, disposizioni generali

La Decisione Quadro è stata trasposta nell'ordinamento interno con d.lvo 7 settembre 2010, n.161 recante “*disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogando pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea*” (successivamente modificato con d.lvo. 15 febbraio 2016, n.31)^[59], adottato in conformità alla delega legislativa conferita al Governo con Legge 7 luglio 2009, n.88, recante: “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2008)*”.

A decorrere dal 5 dicembre 2011, lo strumento normativo di attuazione ha sostituito, nei rapporti tra gli Stati dell'Unione europea che hanno recepito la Decisione Quadro, le corrispondenti disposizioni contenute nelle seguenti Convenzioni^[60]: a) la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e il relativo Protocollo addizionale del 18 dicembre 1987 (ratificati in Italia con la legge 25 luglio 1988, n.334, e la legge 27 dicembre 1988, n.565); b) la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, del 28 maggio 1970; c) il

[59] Il d. lvo 31/2016 (*Attuazione della Decisione Quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo*) ha modificato gli articoli 2, comma 1, lettera n) e 13, comma 1, lettera i), del d.lgs. n 161/2010 e il relativo allegato: modifiche che introducono condizioni più stringenti per la verifica del rispetto dei diritti processuali della persona indagata/imputata nei procedimenti/processi celebrati *in absentia*.

[60] Sul punto si veda la Relazione di Verifica dell'Impatto della Regolamentazione - Decreto legislativo 7 settembre 2010, n.161 reperibile sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN1312286

titolo III, capitolo 5, della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; d) la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere del 13 novembre 1991. La normativa in esame ha inoltre consentito di integrare la disciplina relativa al MAE (Decisione Quadro 2002/584/GAI) con specifico riferimento alle ipotesi della consegna in executivis e della consegna per finalità processuali di cittadini italiani o di persone che legittimamente e continuativamente risiedono in Italia da almeno 5 anni (ex artt.18-bis commi 2 e 2-bis e 19 comma 2 L.69/2005)^[61], in tal modo colmando una lacuna normativa foriera di rilevanti problematiche interpretative.

La Relazione di Verifica dell'Impatto della Regolamentazione relativa al d.lvo 161/2010 evidenziava come lo strumento di attuazione avrebbe dovuto consentire una riduzione del sovraffollamento

[61] Art.18-bis commi 2 e 2-bis: «2. Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. 2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione».

Art.19 comma 2: «2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis».

carcerario nel nostro Paese, con effetti favorevoli soprattutto per il trattamento penitenziario di cittadini o residenti in altro Stato membro, così agevolando una migliore redistribuzione della popolazione detenuta. Ma è bene rimarcare come scopo precipuo della Decisione Quadro (e Del decreto attuativo) sia quello enunciato al considerando n.9 della Decisione medesima, ovvero il reinserimento sociale della persona condannata. Nemmeno è possibile affermare che la riduzione del sovraffollamento carcerario rappresenti un effetto indiretto derivante dall'attuazione della Decisione.

Invero, se si guarda all'effettiva implementazione del d.lvo nell'ordinamento nazionale, si rileva come tale strumento normativo presenti una serie di criticità^[62] che ne rendono complessa la concreta applicazione e, diversamente da quanto auspicato nella citata Relazione, non permettono un'efficace soluzione al problema del sovraffollamento carcerario.^[63]

[62] S. Opilio: *“Il trasferimento di persone contattate nel loro paese di origine o di nazionalità: la procedura “attiva” in base alla Decisione quadro 2008/909/GAI e alla Convenzione del Consiglio d'Europa 21 marzo 1983”*, relazione presentata al seminario *“Il riconoscimento delle sentenze penali straniere nell'Unione Europea: procedura attiva e procedura passiva”*, Venezia, Corte d'appello, 12 marzo 2025. Il relatore ha illustrato le principali criticità insite al meccanismo di riconoscimento introdotto con il d.lvo 161/2010, individuandole rispettivamente nella: 1) durata della procedura; 2) assenza di scansioni temporali; 3) assenza di informazioni per le persone condannate; 4) inesattezze e carenze nella compilazione del certificato; 4) scarsa chiarezza della documentazione trasmessa; 5) traduzioni non accurate e relativi costi.

[63] Sul punto si richiama l'attività di ricerca realizzata nell'ambito del progetto europeo *“Repers – Mutual trust and social rehabilitation into Practice”*, che ha riguardato lo studio di 362 fascicoli provenienti dall'archivio del Ministero della Giustizia relativi a procedure di trasferimento aperte nel 2016 e 2017. I risultati indicano come, a partire dal 2014, il numero di fascicoli aperti nei singoli anni non aumenta in modo sensibile, ma la percentuale di procedure pendenti a fine anno è in continua crescita (il 2014 si chiude con 101 fascicoli definiti (tra consegne e archiviazioni) e 397 pendenti, il 2015 con 121 consegne e 594 fascicoli pendenti, il 2016 con 194 fascicoli chiusi (tra consegne e archiviazioni) e 793 fascicoli pendenti e infine il 2017 con 109 fascicoli chiusi e 1008 fascicoli pendenti). Il numero di consegne è stabile, venendosi così a determinare una situazione in cui non riuscendo a chiudere positivamente un maggiore numero di pratiche viene necessariamente ad aumentare il numero di fascicoli pendenti.

La ricerca è reperibile all'indirizzo <https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione-il-trasferimento-dei-detenuiti-comunitari/>

Il decreto si compone di 25 articoli suddivisi in 4 Capi.^[64]

Il Capo I (artt. 1-3) contiene le disposizioni generali che definiscono le finalità del provvedimento, i concetti rilevanti ai fini del mutuo riconoscimento, le autorità competenti nella procedura di riconoscimento.

Il Capo II (artt. 4-8) disciplina la procedura “attiva” che si instaura quando la sentenza di condanna è stata emessa in Italia e deve essere eseguita in altro Stato membro, ed individua nel Pubblico Ministero presso il giudice indicato all’art.665 cod.proc.pen. l’autorità competente a trasmettere la sentenza di condanna a pena detentiva, e nel Pubblico Ministero individuato ai sensi dell’art.658 cod.proc.pen. l’autorità competente a trasmettere per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

Si evidenzia quanto disposto all’art.4 comma 2 ove è sancita la prevalenza delle disposizioni contenute nel decreto rispetto a quelle contenute nel capo II del Titolo IV del libro XI del cod.proc.pen. relative all’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane (artt. 730-746 cod.proc.pen.), disponendo la disapplicazione di queste ultime se incompatibili con lo strumento di recepimento.

Il Capo III (artt. 9-19) disciplina la procedura “passiva” con cui uno Stato membro chiede che una sentenza di condanna emessa in quello Stato sia eseguita in Italia. In particolare, l’art.9 disciplina la competenza a decidere sul riconoscimento, introducendo una riserva di giurisdizione, che si allinea ad altre disposizioni analoghe in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, in particolare all’art.730 cod.proc.pen. in tema di riconoscimento delle sentenze

[64] Nell’illustrare le disposizioni contenute nel d.lgs. 161/2010 si è operato un costante raffronto con la Relazione illustrativa di cui allo “*Schema di D.Lgs. - Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa al reciproco riconoscimento alle sentenze penali, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea – Relazione*” reperibile al sito del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN169808

Il Capo IV (artt. 20 e 21) concerne le disposizioni comuni ai procedimenti di trasmissione e le spese.

Il Capo V (artt. 22-25) contiene le disposizioni transitorie e finali e la clausola di copertura finanziaria.

Si procede di seguito alla disamina delle singole disposizioni.

L'**art.1** enuncia la finalità di attuazione, in seno all'ordinamento interno, della Decisione Quadro 2008/909/GAI, precisando come il suo perseguimento non possa pregiudicare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.^[65]

L'**art. 2** fornisce un elenco di definizioni che delineano i concetti principali ai fini della procedura di mutuo riconoscimento e ricalca in maniera pressoché analoga quello contenuto nell'art.1 della Decisione recepita. Nello specifico:

- a) per "*Decisione Quadro*" si intende la Decisione Quadro 2008/909/GAI;
- b) per "*sentenza di condanna*" deve intendersi una decisione definitiva, emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione, con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza^[66];
- c) per "*persona condannata*" deve intendersi esclusivamente la persona fisica nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di condanna;

[65] Tale cautela si allinea con la normativa sovranazionale recepita (in particolare il considerando (14) e l'art. 3, par. 4) nonché con la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui l'attuazione del diritto comunitario non può importare il sacrificio dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, pur dovendosi riconoscere l'estrema rarità di una simile evenienza.

Il considerando (14) recita: "*La presente Decisione Quadro non dovrebbe ostare a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione*".

L'art. 3 par.4 recita: "*La presente Decisione Quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea*".

[66] È escluso, dunque, che il trasferimento possa riguardare provvedimenti di tipo cautelare. È bene evidenziare che con l'espressione "*sentenza di condanna*" ci si riferisce anche ai casi nei quali il provvedimento di cui si trasferisce l'esecuzione è impositivo di una misura di sicurezza (e non di una pena): la procedura di trasferimento è dunque possibile anche quando sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento, accompagnata da una misura di sicurezza.

Analogamente, il trasferimento dell'esecuzione della misura di sicurezza sarà possibile anche quando essa sia stata disposta in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento allargato ai sensi degli articoli 444 e 445 cod.proc.pen.).

d) “*trasmissione all'estero*” indica la procedura con la quale una sentenza di condanna pronunciata in Italia è trasmessa ad un altro Stato membro per essere ivi eseguita, previo suo riconoscimento;

e) “*trasmissione dall'estero*” indica la procedura con la quale uno Stato membro trasmette una propria sentenza di condanna all'Italia affinché sia ivi eseguita previo suo riconoscimento;

f) “*pena*” è qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa della commissione di un reato e all'esito di un procedimento penale;

g) per “*misura di sicurezza*” si intende qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva, di durata limitata o illimitata, applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e all'esito di un procedimento penale^[67];

h) “*Stato di emissione*” è lo Stato in cui viene emessa la sentenza di condanna;

i) “*Stato di esecuzione*” è lo Stato membro a cui viene trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione;

l) per “*riconoscimento*” si intende il provvedimento emesso dall'autorità competente dello Stato di esecuzione con cui si conclude favorevolmente il procedimento finalizzato a eseguire una sentenza di condanna in uno Stato membro da quello in cui è stata pronunciata;

m) “*autorità competente*” è l'autorità che, ai sensi dell'art.2 della Decisione Quadro, ciascuno Stato membro deve indicare al Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione europea come

[67] Il trasferimento dell'esecuzione può riguardare, dunque, solo le misure di sicurezza personali e, tra queste, quelle detentive di cui all'art.215 cod.pen. sia che abbiano durata limitata che illimitata. Tale norma recita: «*Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. Sono misure di sicurezza detentive: l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; il ricovero in una casa di cura e di custodia; il ricovero in un manicomio giudiziario; il ricovero in un riformatorio giudiziario. (...)*».

n) il termine “certificato” indica il modulo costituente l'allegato I alla Decisione Quadro.

L'**art.3** individua nel Ministero della giustizia e nelle Autorità giudiziarie le autorità competenti all'interno dell'ordinamento nazionale ai fini della procedura di riconoscimento.

In particolare, il Ministero della giustizia è chiamato a svolgere un ruolo di raccordo tra l'autorità giudiziaria italiana e quella straniera, in quanto provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e del certificato, alla corrispondenza ufficiale ad esse relativa, nonché alla trasmissione e alla ricezione delle informazioni ai sensi dell'art. 20 d.lvo. È in ogni caso consentita, nei limiti indicati dallo stesso d.lvo, la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie; in tal caso, l'autorità giudiziaria italiana competente è tenuta ad informare immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza di condanna.

3. La procedura attiva: il ruolo della Procura della Repubblica e della Procura Generale presso la Corte d'Appello; trasmissione della sentenza e del certificato

L'**art.4** del d.lvo 161/2010 individua nel Pubblico Ministero l'autorità competente a trasmettere una richiesta di riconoscimento di una sentenza di condanna ai sensi della Decisione Quadro 2008/909/GAI: trattasi del Pubblico Ministero presso il giudice indicato all'art.665 cod.proc.pen.^[68] per quanto attiene all'esecuzione delle pene

[68] Art.665 cod.proc.pen.: «1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento, è il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alla misura di sicurezza, alle statuizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello. 3. Quando vi è stato ricorso per Cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato, o la Corte ha annullato senza rinvio, è competente il giudice di primo grado; quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio è competente il giudice del rinvio. (OMISSIS)».

etentive, ovvero del Pubblico Ministero individuato ai sensi dell'art.658 cod.proc.pen.^[69] per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

Per quanto concerne le condizioni di trasmissione di cui all'**art.5**, il Pubblico Ministero dispone la trasmissione all'estero all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione di cui agli artt.656^[70] o 659^[71] cod.proc.pen., ovvero, laddove l'ordine sia già stato eseguito, in un qualsiasi momento successivo, ma non oltre la data in cui la residua pena o misura di sicurezza da scontare sia inferiore a 6 mesi.

La trasmissione esige la verifica preliminare dell'assenza di una causa di sospensione dell'esecuzione^[72] e della presenza congiunta delle seguenti condizioni:

- a) il trasferimento all'estero del condannato per l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ha lo scopo di favorire il suo reinserimento sociale^[73];
- b) il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna è

[69] Art.658 cod.proc.pen.: «Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato dall'art.665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente...(OMISSIS)».

[70] Art.656 cod.proc.pen.: «1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. (OMISSIS)».

[71] L'art.659 cod.proc.pen.: «1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente. (OMISSIS)».

[72] La causa di sospensione può essere originaria e quindi contenuta nell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero, ovvero sopravvenuta e quindi contenuta in un successivo provvedimento del Tribunale di sorveglianza o del giudice dell'esecuzione.

[73] Il reinserimento sociale costituisce precipuo scopo perseguito dalla Decisione Quadro 2008/909/GAI, come desumibile dai considerando (in particolare il n.9) e dall'art.4 par.4 e 5, laddove è prevista la consultazione dello Stato di esecuzione (consultazione obbligatoria se tale Stato è diverso dallo Stato in cui la persona condannata ha cittadinanza o vive o verrà espulsa); l'eventuale parere negativo potrà essere causa di ritiro del certificato ad opera dello Stato di emissione.

punito con una pena della durata massima non inferiore a 3 anni^[74];

c) il condannato si trova nel territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;

d) il condannato non è sottoposto ad altro procedimento penale e non sta scontando un'altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere dell'Autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione.

La trasmissione è disposta verso (art.5 co.3):

a) lo Stato membro dell'UE di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive, ovvero

b) lo Stato membro dell'UE di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima sarà espulsa, una volta dispensata dall'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna, ovvero

c) lo Stato membro dell'UE che ha acconsentito alla trasmissione.

Qualora l'Autorità italiana effettui l'invio della richiesta nei confronti dello Stato di cui all'art.5 co.3 lett.c), è sempre necessario acquisire il consenso del condannato, che deve essere espresso personalmente e per iscritto (art.5 co.4); si prescinde da tale adempimento qualora lo Stato destinatario della richiesta di riconoscimento sia il luogo dove la persona condannata è fuggita o vi è ritornata in considerazione del procedimento penale o della sentenza di condanna.

Quanto al procedimento - **art.6** - il Pubblico Ministero procede alla

[74] La *ratio* di tale previsione è di evitare l'avvio di un procedimento lungo e dispendioso per condanne a pena detentiva non particolarmente elevata.

trasmissione all'estero di ufficio, o su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione. Salvo quanto previsto dall'art.5 co.4 (consenso obbligatorio), se la persona condannata si trova nel territorio dello Stato, l'autorità giudiziaria procede alla trasmissione all'estero solo dopo averla sentita. Ad ogni modo, la scelta circa l'avvio o meno della procedura è rimessa alla valutazione del Pubblico Ministero^[75] che, qualora rilevi il mancato rispetto dei requisiti di seguito indicati (art.6 co.3), potrà ritenere più opportuno far proseguire l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza nel territorio italiano.

Al fine di procedere alla trasmissione il Pubblico Ministero - solitamente per il tramite del Ministero - è tenuto a consultare l'Autorità competente dello Stato di esecuzione al fine di: a) verificare il rispetto di quanto previsto dall'art.5 co.2 lett.a); b) comunicare il parere^[76] espresso (ai sensi del co.2) dalla persona condannata; c) acquisire il consenso dello Stato di esecuzione nell'ipotesi di cui all'art.5 co.3 lett.c)^[77]; d) conoscere le disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale.

Sia il legislatore italiano che quello europeo non introducono vincoli in ordine al momento in cui è necessario procedere all'acquisizione del parere del condannato. È, dunque, possibile che

[75] In proposito giova richiamare l'ultima parte del par.5 dell'art.4 DQ che prevede la facoltà - e non l'obbligatorietà - in capo allo Stato di emissione di trasmettere la documentazione.

[76] Il legislatore italiano definisce esclusivamente le modalità di acquisizione del consenso della persona condannata e non anche del suo parere. Sul punto è, pertanto, necessario richiamare il dettato di cui all'art.6 par.3 DQ il quale prevede che «viene offerta la possibilità (alla persona condannata) di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto».

[77] Come precedentemente esposto, l'ipotesi di cui all'art.5 co.3 lett.c) concerne l'invio della richiesta di riconoscimento nei confronti di uno Stato di cui il condannato non è cittadino ma con il quale ha una diversa forma di legame, di tipo lavorativo, sociale, linguistico, culturale o di altro tipo. Al fine di evitare il rischio del c.d. *forum shopping*, il legame non potrà essere semplicemente asserito, ma dovrà essere corroborato da prove concrete.

ciò avvenga già nel corso del processo italiano – su iniziativa dello stesso interessato, del suo difensore o dell'autorità giudiziaria – ovvero nella fase immediatamente successiva alla pronuncia della sentenza di condanna.^[78] Pregio evidente di tale iter è lo snellimento dei tempi del procedimento, nonché l'immediata disposizione di informazioni aggiornate in relazione al radicamento del soggetto^[79] nel territorio dello Stato di esecuzione.

Oggetto della richiesta di riconoscimento è il provvedimento di trasmissione, unitamente alla sentenza di condanna e al certificato^[80] (art.6 co.7); documentazione che viene inoltrata – in formato originale o in copia autentica – con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta al Ministero della giustizia, che provvede alla traduzione del certificato e alla successiva trasmissione dell'intera documentazione all'Autorità estera competente. Del provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero è data comunicazione all'interessato (art.6 co.6).

Spetta al Ministero individuare l'Autorità competente dello Stato di esecuzione, avendo il Pubblico Ministero proceduto alla mera identificazione dello Stato a cui trasmettere gli atti (art.6 co.3). Se detta Autorità non è nota neppure a seguito dell'espletamento dei

[78] Si segnala come alcuni Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria nel momento in cui accolgono un nuovo detenuto "eleggibile" ad un trasferimento ai sensi del d.lvo 161/2010, lo sollecitano ad esprimere una preferenza in merito alla possibilità di espriare la pena in territorio italiano piuttosto che in quello di un differente Stato rispetto al quale hanno una qualche forma di legame familiare, linguistico, lavorativo o di altro tipo.

[79] Il termine radicamento va usato in senso lato rispetto al suo significato all'interno della legislazione in materia di MAE. Ai sensi della presente trattazione potrà essere declinato anche come legame familiare, linguistico, sociale, culturale, economico o di altro tipo ai sensi di quanto previsto dal considerando 9 della Decisione Quadro, indipendentemente dal requisito della permanenza quinquennale sul territorio nazionale previsto dalla L.69/2005.

[80] Il certificato di cui all'allegato I della Decisione Quadro, deve essere debitamente compilato sulla base del contenuto della sentenza e delle informazioni acquisite nel corso della procedura, come il parere o il consenso dell'interessato.

dovuti accertamenti, è possibile ricorrere alla Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio (art.5 par.4 Decisione Quadro).

A seguito dell'invio della richiesta di riconoscimento, il Pubblico Ministero potrà disporre la sospensione o la revoca della richiesta (art.6 co.8)^[81] che dovranno essere comunicati nei confronti del Ministero, dell'Autorità competente dello Stato di esecuzione e del condannato.

Una volta ricevuta la necessaria documentazione, l'Autorità competente dello Stato di esecuzione verifica che ricorrano tutti i requisiti per poter procedere al riconoscimento o meno^[82] del provvedimento italiano. Nel primo caso, è prontamente avviato il trasferimento del condannato entro il termine ordinario di 30 giorni decorrenti dalla data di esecutività della decisione straniera di accoglimento^[83]; termine che può essere ridotto oppure esteso previo accordo con l'Autorità estera competente (art.7 co.1 e 2). Qualora il trasferimento comporti il transito del soggetto in un territorio di uno Stato membro differente dalle parti in causa, spetta al Ministero della giustizia formulare una richiesta in merito (art.7 co.5).

Il principio di specialità (precisato all'art.18, vedasi *infra*) sul versante c.d. attivo della procedura (art.7 co.4) prevede che, qualora lo Stato di esecuzione, a seguito del trasferimento del condannato, chieda il perseguimento, la condanna o comunque la privazione della

[81] La sospensione può essere disposta qualora sopravvenga una causa di sospensione dell'esecuzione, mentre la revoca qualora venga meno una delle condizioni di cui all'art.5 e lo Stato estero non abbia ancora proceduto all'esecuzione della sentenza italiana di condanna.

[82] Il mancato riconoscimento deve essere comunicato, per tramite del Ministero, al Pubblico Ministero che, in questo modo, riacquista il potere esecutivo in merito alla vicenda. Di contro, ai sensi dell'art.7 co.3 emerge come il potere esecutivo, salvo il caso di evasione della persona condannata, non sia più esercitabile in Italia qualora lo Stato estero adotti un provvedimento di accoglimento.

[83] Art.7 co.1: «(...) la decisione definitiva di detto Stato sul riconoscimento della sentenza di condanna è comunicata al Ministero della giustizia, che provvede a informare l'autorità giudiziaria che ha disposto la trasmissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno».

della libertà personale di quest'ultimo per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento, sulla richiesta decide la Corte d'Appello (competente *ex art.4*). A seguito del compimento delle verifiche preliminari (sussistenza delle informazioni di cui all'art.26 co.3 legge 69/2005^[84]), la Corte esprime il consenso quando il reato per il quale è richiesto permette il trasferimento ai sensi dell'art.10; nega il consenso quando ricorre uno dei motivi di rifiuto di cui all'art.13 (si veda *infra* in relazione alla procedura c.d. passiva).

L'**art.8** consente al Pubblico Ministero di chiedere allo Stato di esecuzione - tramite compilazione del riquadro di cui alla lett.e) del certificato - che provveda all'arresto provvisorio del condannato, ovvero all'adozione di altro provvedimento idoneo a prevenirne il pericolo di fuga nelle more dello svolgimento della procedura di riconoscimento. Condizione preliminare è la necessaria presenza del soggetto all'interno del territorio dello Stato di esecuzione.

4. La procedura passiva davanti alla Corte d'Appello; ricezione della sentenza, procedimento, motivi di rifiuto, richiesta di informazioni suppletive, decisione

La competenza a decidere in merito al riconoscimento e all'esecuzione di una sentenza emessa dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro spetta, ai sensi dell'**art.9**, alla Corte d'Appello nel

[84] Art.26 co.3 l. n. 69/2005: «Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter».

momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria (ai sensi dell'articolo 12 co.1).

Tale criterio può subire deroghe: i) qualora la competenza non sia determinabile alla luce dei criteri sopra esposti, il procedimento viene incardinato presso la Corte d'Appello di Roma; ii) qualora lo Stato di emissione richieda l'arresto preventivo del condannato che si trova a piede libero nel territorio italiano, la competenza spetta alla Corte d'Appello del distretto in cui è stato realizzato l'arresto. Se la richiesta di riconoscimento riguarda più soggetti, la competenza è della Corte d'Appello in cui il maggior numero di essi ha la residenza, la dimora o il domicilio, salvo applicazione sussidiaria delle precedenti eccezioni esposte.

La Corte d'Appello riconosce la sentenza di condanna emessa in un altro Stato dell'Unione quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (**art. 10**):

a) la persona condannata ha la cittadinanza italiana;

b) la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero deve essere stata espulsa verso l'Italia in forza di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna;

c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di emissione;

d) la persona condannata ha prestato il proprio consenso^[85] alla trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 4^[86];

[85] Il consenso manifestato dal condannato va considerato irrevocabile. È irrilevante un eventuale dissenso espresso in un tempo successivo, anche se fondato su una presa di coscienza da parte del soggetto dell'esistenza di condizioni deteriori circa l'espiazione della pena nel territorio dello Stato di esecuzione (sul punto si veda Cassazione, Sez. 1, 08/10/2020, n. 476, Rv. 280214).

[86] Art.10 co.4: «*Il consenso della persona condannata non è richiesto se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero se la persona condannata è fuggita in Italia o vi è altrimenti ritornata*

e) il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'art.11;

f) la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento nei limiti stabiliti dal comma 5.

Qualora il soggetto non sia cittadino italiano, la Corte d'appello procede al riconoscimento quando sussistono congiuntamente le condizioni di cui alle lett. c), d), e) ed f) ed il Ministro della giustizia ha dato il consenso all'esecuzione in Italia della sentenza di condanna.^[87]

Qualora non sia possibile accogliere in toto la richiesta straniera, lo Stato di esecuzione è tenuto a valutare la possibilità di optare per un riconoscimento parziale ovvero per un adattamento (art.10 commi 3 e 5).

Al fine di poter effettuare un accoglimento parziale della richiesta formulata dallo Stato estero^[88], è necessario concordare con quest'ultimo le condizioni di un'esecuzione parziale della richiesta originaria, con l'unico limite che non ne deve derivare un aumento di pena (art.10 co.3). In mancanza di un accordo o di una risposta in merito al riconoscimento parziale, il certificato va ritenuto ritirato con conseguente cessazione di ogni potere in capo allo Stato italiano in relazione alla singola vicenda.

Ulteriore possibilità rimessa in capo alla Corte d'Appello è quella

a motivo del procedimento penale o a seguito della condanna e il Ministro della giustizia ha autorizzato l'esecuzione in Italia ai sensi dell'articolo 12, comma 2».

[87] Il consenso del Ministro dovrebbe essere esternato in un decreto ai sensi dell'art.12 co.2.

[88] Per "riconoscimento parziale" si intende il riconoscimento di una o di alcune ipotesi di reato previste nella sentenza di condanna ovvero il riconoscimento di una o di alcune pene o misure di sicurezza comminate.

di adattare la pena o la misura di sicurezza disposte dallo Stato di emissione qualora, per durata e natura, siano incompatibili con quanto previsto dalla legislazione italiana in un caso simile.^[89] Segue una comunicazione in merito nei confronti dello Stato di emissione (art.20 co.1 lett.d).

L'**art.11** contiene le deroghe al principio della doppia incriminazione (di cui all'art.10 co.1 lett.e), prevedendo il riconoscimento qualora il reato per il quale è chiesta la trasmissione sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, e rientri in una delle fattispecie di cui all'art.8 co.1 Legge 22 aprile 2005, n.69. In tale caso, la Corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

La richiesta proveniente da uno Stato membro di dare esecuzione in Italia ad una pena detentiva o a una misura privativa della libertà personale - unitamente al certificato e alla sentenza di condanna - viene trasmessa al Ministero della giustizia (**art.12** co.1) che provvede all'inoltro della documentazione alla Corte d'Appello competente.

Il procedimento dinnanzi alla Corte d'Appello si svolge in camera di consiglio, sentiti il Procuratore Generale, il condannato e il suo difensore (art.12 co.5). È possibile l'intervento anche di un avvocato in rappresentanza degli interessi dello Stato di emissione (art.702 cod.proc.pen.).

[89] Il potere di adattamento rimesso nelle facoltà della Corte d'Appello deve, tuttavia, sottostare ad alcuni limiti espressi nella seconda parte del quinto comma dell'art.10: «*La durata e la natura della pena o della misura di sicurezza adattate non possono essere inferiori alla pena o alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili, né più gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la sentenza di condanna. La pena detentiva e la misura di sicurezza restrittiva della libertà personale non possono essere convertite in pena pecuniaria*».

La Corte decide entro il termine di 60 giorni^[90] decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di riconoscimento. Se il termine non può essere rispettato per il verificarsi di circostanze eccezionali, è prorogato di 30 giorni, e ne va data comunicazione - per il tramite del Ministero - allo Stato di emissione (art.12 co.6).

Al termine della camera di consiglio, è data immediata lettura del dispositivo della sentenza^[91], la quale è ricorribile in Cassazione entro il termine di 5 giorni.

Divenuta irrevocabile, viene comunicata al Ministero della giustizia che provvede ad informare le autorità competenti dello Stato di emissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'Interno.

Se il riconoscimento è negato perché la sentenza di condanna deve essere eseguita in un altro Stato membro, la medesima è trasmessa, anche tramite del Ministero, allo Stato di esecuzione competente (art.12 co.11).

Ai sensi dell'**art.13** la Corte d'Appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna nei casi tassativamente indicati, ossia:

a) se non sussiste una o più delle condizioni di cui agli artt.10 co.1 e 2, e 11;

b) se il certificato è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza di condanna e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'art.12 co.3^[92];

[90] I termini non sono perentori. Sul punto si richiama Cassazione, Sez. 6, 06/12/2016, n. 53455, Rv. 268609: *«In tema di riconoscimento di sentenza penale emessa in uno degli Stati dell'Unione europea, non comporta alcuna nullità l'inosservanza del termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 12, comma sesto, D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, deve essere emessa la sentenza che decide sull'esistenza delle condizioni per il suo accoglimento»*.

[91] La lettura equivale alla notifica nei confronti delle parti, anche se assenti. Ad ogni modo, non comporta nullità della sentenza l'eventuale deposito in cancelleria della sentenza (Cassazione, Sez. 6, 06/12/2016, n. 53455, Rv. 268610).

[92] Qualora il certificato sia incompleto o manifestamente difforme rispetto alla sentenza di condanna, la Corte d'Appello, prima di poter procedere al rifiuto della richiesta di riconoscimento, è tenuta a chiedere allo Stato di emissione un nuovo certificato o la traduzione di parte o dell'intera sentenza di condanna, indicando un congruo termine entro il quale l'Autorità estera è tenuta a rispondere, salvo la successiva possibilità di rigetto della richiesta da parte della Corte stessa.

c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'UE purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;

d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero è stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

e) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'art.434 cod. proc. pen.^[93] per la revoca della sentenza;

f) se la pena è prescritta secondo la legge italiana^[94];

g) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione della pena;

h) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per età secondo la legge italiana;

i) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'art.12, la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi;

l) se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti ^[95]: 1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e,

[93] Art.434 cod.proc.pen.: «Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, dispone la revoca della sentenza».

[94] Si segnala come il testo di cui all'art.13 presenti un mero errore materiale avendo riportato due voci distinte come afferenti ad un'unica lettera dell'elenco, la lett.e).

[95] Le ipotesi a seguire sono state introdotte con d.lvo 15 febbraio 2016 n. 31, "attuazione della Decisione Quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo".

pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo, o che ne è stato informato ufficialmente con altri mezzi idonei a comprovare che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito.

m) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall'autorità giudiziaria italiana di sottoporre la persona condannata a un procedimento penale o di privarla della libertà personale, per un reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna.

n) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario italiano, salvo quanto previsto dall'art.10 co.5 (possibilità di adattamento);

o) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

Per quanto attiene poi ai motivi di cui al primo comma lettere a), b), c), e), i), m) ed n), il rifiuto deve essere preceduto da un'interlocuzione con l'Autorità estera.

Lo Stato di emissione può fare richiesta allo Stato di esecuzione di

adozione di misure personali coercitive nei confronti del condannato, al fine di garantire la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano in attesa dell'adozione di un eventuale provvedimento di riconoscimento (artt. 14 e 15). In tal caso, la Corte d'Appello, su domanda del Procuratore Generale, può disporre una misura personale coercitiva (**art.14**), a meno che non vi siano ragioni per ritenere sussistenti cause ostative al riconoscimento. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale in materia di misure cautelari.^[96]

Entro 5 giorni dall'esecuzione della misura coercitiva, il Presidente della Corte d'Appello o un Consigliere delegato procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, della richiesta di trasmissione della sentenza ai fini della sua esecuzione in Italia, richiedendo alla stessa (quando il suo consenso è richiesto) se acconsente all'esecuzione in Italia, invitandola a nominare un avvocato di fiducia.^[97]

La misura è revocata (dalla Corte d'Appello in camera di consiglio) se dall'inizio della sua esecuzione siano trascorsi i termini previsti dall'art.12 co.6^[98], ovvero, in caso di ricorso per Cassazione, ulteriori 3 mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento; e in ogni caso quando la decisione è contraria al riconoscimento della sentenza di condanna straniera.^[99] Altra facoltà

[96] Trovano applicazione le norme del Titolo I Libro IV cod.proc.pen., fatta eccezione per gli articoli 272, 274, comma 1, lett. a) e c), e 280; ratio di tali deroghe va individuata nell'impossibilità per l'autorità giudiziaria italiana di verificare la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza; andrà pertanto valutato esclusivamente il pericolo di fuga.

[97] In forza dell'espresso richiamo al dettato di cui all'art.717 co.2 cod.proc.pen. devono essere applicate anche le relative regole attinenti alla possibilità per l'interessato di partecipazione all'interrogatorio tramite video-collegamento.

[98] Il termine coincide con quello previsto per la decisione di accoglimento o di rifiuto da parte della Corte d'appello (60 giorni), prorogabile di 3 mesi in caso di ricorso in Cassazione.

[99] Art.12 co.9: «*Quando la decisione è contraria al riconoscimento, la Corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate*».

dell'organo giudicante è la sostituzione della misura originariamente adottata con misura *leviore*. Ogni provvedimento emanato in merito dalla Corte deve essere comunicato al Procuratore Generale, all'interessato e al suo difensore che hanno facoltà di ricorrere in Cassazione. Entro 20 giorni dall'adozione della misura coercitiva è fissata udienza per la decisione circa il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento straniero di condanna.

Nei casi di urgenza, la Polizia giudiziaria può procedere all'arresto del condannato ai sensi dell'**art.15**. In tal caso, al più presto e comunque non oltre le 24 ore, deve porre il predetto a disposizione del Presidente della Corte d'Appello, nel rispetto degli adempimenti previsti dall'**art.12** Legge n.69/2005^[100]. Entro le 48 ore successive alla ricezione del verbale, il Presidente o il Consigliere delegato procede all'audizione dell'arrestato, all'esito della quale emette decreto motivato con cui il soggetto è posto in libertà, ovvero ordinanza di convalida di arresto. Il Ministero, tempestivamente informato in merito ad ogni provvedimento così emanato, informerà lo Stato di emissione.

Quando è pronunciata sentenza di accoglimento, l'esecuzione è demandata alla Procura Generale presso la Corte d'Appello che ha deliberato il riconoscimento (**art.16**). La pena deve essere eseguita secondo le disposizioni della normativa italiana in materia, previa

[100] Art.12 l. 69/2005: «1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale. ((1-bis. Si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo.))

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato. (OMISSIS)».

computazione del periodo già espiato dal condannato all'estero. Si applicano le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.

Prima dell'avvio del trasferimento del condannato, il Ministero è tenuto ad informare lo Stato di emissione - qualora ne abbia fatto espressa richiesta al punto n.2 del riquadro j) del certificato - delle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata, liberazione condizionale e indulto.

Come si è visto, lo Stato di emissione è destinatario di tutte le informazioni riguardanti le fasi della procedura che si svolgono dinnanzi all'autorità giudiziaria italiana. Qualora adotti una decisione che determina la cessazione dell'esecutività della pena o della misura di sicurezza applicate (anche a seguito di giudizio di revisione), l'Autorità giudiziaria italiana porrà fine alla loro esecuzione non appena informata (**art.17**).

Il principio di specialità è regolato dall'**art.18**: in linea di principio, la persona che viene trasferita in Italia per l'esecuzione di una sentenza di condanna non può essere perseguita, condannata o privata della propria libertà personale per un reato commesso in un tempo antecedente al trasferimento stesso. Tale disposizione non si applica quando (art. 18 co. 2):

a) la persona trasferita, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato decorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implicano la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) la persona ha acconsentito al trasferimento;

f) la persona, dopo essere stata trasferita, ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna, rinuncia che va raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione;

g) fuori dei casi precedenti, lo Stato di emissione ha dato il suo consenso nelle forme di cui al comma 3^[101].

5. Le disposizioni comuni alla procedura attiva e passiva e le disposizioni transitorie e finali

Il Capo IV (artt. 20 e 21) contiene le disposizioni comuni alle due procedure e le disposizioni concernenti le spese. In particolare: **L'art.20** prevede che il Ministero della giustizia italiano informi l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

a) della trasmissione della sentenza di condanna e del certificato

[101] Il consenso dello Stato estero viene espresso a fronte di una specifica richiesta da questi ricevuta per il tramite del Ministero della giustizia. La richiesta deve includere le informazioni di cui all'art.26 co.3 l n. 69/2005. Art.26 co.3 l. 69/2005: «*Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la Corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la Corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della Decisione Quadro munita di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della Decisione Quadro. ((La Corte può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter.))*».

all'autorità giudiziaria competente responsabile dell'esecuzione ai sensi degli artt.9 e 12 d.lvo;

b) dell'impossibilità di eseguire la pena o la misura di sicurezza in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, non può essere rintracciata nel territorio dello Stato;

c) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza di condanna e di eseguire la pena o la misura di sicurezza, unitamente alla data della decisione;

d) dell'eventuale decisione di adattare la pena o la misura di sicurezza ai sensi dell'art.10 comma 5, corredata di una motivazione;

e) della trasmissione della sentenza di condanna a un altro Stato membro per l'esecuzione, ai sensi dell'art.12 co.11;

f) dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza di condanna ed eseguire la pena o la misura di sicurezza a norma dell'art.13, corredata da una motivazione;

g) delle decisioni adottate dall'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt.14 e 15;

h) dell'eventuale decisione di non eseguire la pena o la misura di sicurezza, per i motivi di cui all'art.16 co.1 (amnistia, indulto o grazia), corredata di motivazione;

i) della richiesta dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.18 co.3^[102];

l) delle date di inizio e di fine del periodo di liberazione anticipata o condizionale, se ciò è indicato nel certificato;

m) dell'evasione della persona condannata;

n) della scarcerazione della persona condannata per l'avvenuta

[102] Si tratta della richiesta dell'autorità giudiziaria italiana di ottenere dall'autorità competente dello Stato di emissione il consenso per poter dare inizio a un nuovo procedimento penale o per privare la persona condannata della libertà personale per un reato commesso anteriormente al trasferimento nel territorio italiano in ragione del principio di specialità di cui all'articolo18 comma 3.

esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Il Ministero cura altresì la corrispondenza relativa alle richieste e alle decisioni relative all'applicazione del principio di specialità; richieste e decisioni di cui all'art.7 commi 4 e 5 (nella procedura "attiva", quando, successivamente al trasferimento, lo Stato di esecuzione chiede che la persona trasferita sia perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento, diverso da quello per cui è stata trasferita, con decisione rimessa alla Corte d'appello competente ex art.4; quando, ai fini del trasferimento verso lo Stato di esecuzione, è necessario che la persona condannata transiti sul territorio di un altro Stato membro) e all'art.17 (quando, nella procedura "passiva", lo stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente o entro un certo termine, di essere esecutive, e la Corte d'appello, non appena informata, pone fine all'esecuzione della pena o misura di sicurezza).

L'**art.21** dà attuazione all'art.24 della Decisione Quadro, prevedendo che lo Stato italiano sia faccia carico delle spese sostenute nel territorio nazionale per il trasferimento all'estero della persona condannata e per l'esecuzione della sentenza di condanna; mentre tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro verso il quale la persona condannata è trasferita.

Il Capo V contiene le disposizioni transitorie e finali.

Nell'**art.22**, rubricato "*obblighi internazionali*", si afferma che non sono pregiudicati gli obblighi internazionali dello Stato italiano quando la persona condannata deve essere trasferita da o verso uno Stato terzo.^[103]

[103] In particolare, sono fatti salvi gli accordi siglati dall'Italia con Paesi estranei all'Unione europea, per i quali vige il sistema introdotto dalla Decisione Quadro con la decorrenza indicata all'art. 25 del decreto legislativo.

L'**art.23** contiene la clausola di copertura finanziaria.

L'**art.24** estende l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo alle ipotesi previste dagli artt.18 co.1 lett.r) e 19 co.1 lett.c) Legge 22 aprile 2005, n.69: disposizioni oggi modificate, da ultimo, con D.L. 13.06.2023 conv. con modifiche in Legge 10 agosto 2023, n.103. Il riferimento deve pertanto intendersi all'art.18 bis co.2 e 2 bis, e all'art.19 co.2 L.69/2005.

Disposizioni residuali (co. 2 e 3) prevedono che: - per tutto ciò che non è espressamente regolato dal d.lvo, trova applicazione la disciplina generale contenuta nel codice di procedura penale e nelle leggi complementari, purché compatibile con la procedura di trasferimento regolata dal d.lvo 161/2010; - non si applicano le norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Legge 7 ottobre 1969, n.742 e succ.modif.).^[104]

All'**art.25** sono contenute le disposizioni transitorie, che regolano la fase di prima applicazione della normativa: la regola generale fissa la data di operatività del meccanismo di mutuo riconoscimento al 5 dicembre 2011, per cui i provvedimenti di trasmissione all'estero e le richieste di riconoscimento dall'estero possono essere rispettivamente emessi e ricevute se formulate dopo tale data. Conformemente a quanto previsto dall'art.28, par.1 della Decisione Quadro, il trasferimento da e per l'estero prescinde pertanto dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, potendo operare anche rispetto a sentenze divenute definitive prima del 5 dicembre 2011.

Qualora tuttavia uno Stato si sia avvalso della facoltà riconosciuta dall'art.28, par.2 della Decisione Quadro e abbia fatto apposita dichiarazione, la trasmissione da e verso quello Stato potrà avvenire

[104] Una disposizione di contenuto analogo si ritrova nella disciplina del MAE di cui alla L.69/2005; essa trova la sua ratio nella necessità che la procedura di trasferimento, potendo comportare il restringimento *in vinculis* della persona condannata, non venga sospesa nel periodo feriale.

solo rispetto a sentenze di condanna divenute irrevocabili dopo il 5 dicembre 2011. L'eccezione opera nei confronti di quello Stato anche qualora l'Italia non abbia fatto una corrispondente dichiarazione.

E' infine previsto che la disciplina del d.lvo sostituisca quella dettata da accordi bilaterali conclusi dall'Italia con altri Stati membri dell'UE; e che alla Polonia sia riservato un regime speciale per il trasferimento dei cittadini polacchi in attuazione all'art.6 par.5 della Decisione quadro.^[105]

6. *Il rapporto con un MAE esecutivo*

Il riconoscimento della sentenza straniera può intersecarsi con una procedura di riconoscimento di MAE "esecutivo" qualora la Corte d'Appello - avvalendosi del motivo di rifiuto facoltativo previsto all'art.18-bis, comma 2, Legge n.69/2005 - riconosca la sussistenza delle condizioni per la consegna, ma decida di negarla riconoscendo la sentenza alla base del MAE e dando ad essa esecuzione in Italia.

In questo caso, si applicano le norme di cui al d.lvo n.161/2010, come da espresso rinvio contenuto dell'art.24 stesso decreto.

Poiché la Decisione Quadro 2002/584/GAI non richiede che il consegnando sia cittadino di uno Stato membro, la Corte costituzionale aveva rimesso alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale circa l'interpretazione dell'art.4, punto 6, della Decisione Quadro^[106], chiedendo se con esso confligga la normativa

[105] Art. 6 par.5 Decisione quadro: *"Il paragrafo 2, lettera a), non si applica alla Polonia come Stato di emissione e come Stato di esecuzione nei casi in cui la sentenza sia stata emessa prima del termine di cinque anni dal 5 dicembre 2011. La Polonia può notificare in qualsiasi momento al segretariato generale del Consiglio che non si avvarrà più di tale deroga"*.

[106] Art.4 punto 6 DQ 2002/584/GAI: *«Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo: L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo: (...) 6. se il mandato*

italiana laddove preclude(va) in maniera assoluta e automatica all'Autorità di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di Paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; e, in caso di risposta affermativa, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna.^[107]

La Grande Camera della Corte di Giustizia dell'Unione europea con arresto del 06/06/2023 (Causa C-700/21), ha deciso sul ricorso pregiudiziale sollevato, stabilendo che l'interpretazione dell'art.4, punto 6, della Decisione Quadro 2002/584/GAI, in combinato disposto con il principio di eguaglianza di cui all'art.20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, contrasta con una regolamentazione di uno Stato membro che escluda in maniera assoluta ed automatica dal beneficio della non esecuzione facoltativa del MAE il cittadino di uno Stato terzo che dimora o risiede sul territorio di tale Stato membro, senza che l'autorità dell'esecuzione possa apprezzare i legami che quel cittadino ha con il predetto Stato. Per valutare la sussistenza di tali legami, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve valutare tutti gli elementi caratterizzanti la situazione di quel cittadino, quali legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici, e altresì natura, durata e condizioni del suo soggiorno nello Stato membro, idonei a dimostrare se egli sia sufficientemente integrato in tale Stato; e, infine, se l'esecuzione in detto Stato della pena o della misura di sicurezza privative della libertà (pronunciate nello Stato membro d'emissione) potrà

d'arresto europeo è stato rilasciato a fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegna a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno; (...).

[107] Ordinanza della Corte Cost. n. 217/2021 di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

contribuire ad accrescere le sue chances di reinserimento sociale all'esito dell'esecuzione della pena o misura di sicurezza.

A tale pronuncia del Giudice sovranazionale, ha fatto seguito la sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio 2023 n.178 che ha dichiarato *«l'illegittimità costituzionale dell'art.18- bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69^[108] (...), della legge 4 ottobre 2019, n.117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018) nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia».*

Ha, inoltre, dichiarato *«in via consequenziale (...) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005 (...) nella formulazione introdotta dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.10^[109] (...) nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia».*

Gli approdi giurisprudenziali sono stati recepiti dal legislatore nazionale che, con il d.l. 13 giugno 2023, n.69 (recante “*Disposizioni*

[108] Art. 18-bis della legge n.69/2005 come introdotto dall'art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*”).

[109] D.lvo n.10/2021 recante: “*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117*”.

urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, convertito con Legge 10 agosto 2023, n.103^[110]) ha introdotto le nuove disposizioni di cui all'art.18-bis e 19 comma 2 della legge 22 aprile 2005, n.69.^[111]

7. Gli arresti della Corte di Giustizia dell'Unione europea

Verrà di seguito riportata una rassegna dei più importanti arresti della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia.

Con sentenza della 5 Sezione del 11/01/2017 (Causa C-289/15), la Corte sovranazionale si è espressa in relazione ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto il riconoscimento, da parte dell'autorità giudiziaria slovacca, di una sentenza penale e l'esecuzione di una pena detentiva irrogata da un giudice ceco nei confronti di un cittadino slovacco^[112].

[110] Legge 10 agosto 2023, n. 103 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”.

[111] Art. 18-bis d.l. 69/2023 commi 1 e 2: «1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18-bis: 1) al comma 2, le parole: *la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni* sono sostituite dalle seguenti: *la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risiede o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano*; 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione*».

[112] Nel caso di specie, il 3 ottobre 2014 il Tribunale circoscrizionale di Cheb, (Repubblica ceca) condannava il cittadino slovacco a una pena cumulativa di quindici mesi di detenzione per furto con effrazione e per inosservanza di una decisione di un'autorità pubblica, vale a dire per trasgressione del divieto temporaneo di guidare ingiuntogli con decisione del Magistrát mesta Přerov (Repubblica ceca), il 12 febbraio 2014.

In particolare, il giudice del rinvio (Tribunale regionale di Prešov - Slovacchia) precisava come il giudice dello stato di emissione (ovvero il giudice ceco) non aveva ritenuto gli illeciti oggetto del procedimento principale riconducibili ai reati di cui all'art.7, par.1 della Decisione Quadro 2008/909^[113] e che l'esecuzione della pena cumulativa di 15 mesi di detenzione risultava perciò subordinata alla condizione della doppia incriminazione.

Ebbene, il giudice slovacco nutriva dubbi proprio sul fatto che la condizione della doppia incriminabilità fosse soddisfatta nel caso di fatti qualificati come «reato di inosservanza di una decisione di un'autorità pubblica», rilevando che l'art.348, par.1, lett.d) del codice penale slovacco (reato di inosservanza di una decisione formale) si riferisce soltanto alle decisioni dell'autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica «slovacca» esecutive “in territorio slovacco”. Nella fattispecie non si trattava dunque di un «reato» ai sensi dell'art.348, par.1, lett.d), del codice penale slovacco, in quanto il soggetto risultava condannato per inosservanza di una decisione adottata da un'autorità della Repubblica ceca, decisione che produrrebbe effetti soltanto sul territorio di tale Stato membro.

Il giudice del rinvio si domandava in sostanza se, in considerazione dello scopo della Decisione Quadro 2008/909, in una fattispecie in cui è stato leso un interesse tutelato dall'ordinamento giuridico dello Stato di emissione, non occorra esaminare la doppia incriminabilità *in abstracto*, vale a dire come se fosse stato leso un interesse tutelato dall'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione.

La Corte di Lussemburgo si è pronunciata sulla questione,

[113] Art. 7 par. 1 Decisione Quadro: «I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della pena irrogata: (...)».

affermando come la valutazione della doppia incriminabilità operata dall'autorità dello Stato di esecuzione (alla quale fa riferimento l'art.7, par.3 della Decisione Quadro^[114]) deve essere volta a verificare se gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé penalmente perseguibili anche nello Stato di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo. Nondimeno, nel valutare la condizione della doppia incriminabilità, l'autorità competente dello Stato di esecuzione deve verificare non se l'interesse tutelato dallo Stato di emissione sia stato leso, bensì se, nell'ipotesi in cui il reato in questione fosse stato commesso sul territorio dello Stato membro di detta autorità, si sarebbe ritenuto leso un interesse analogo, tutelato dal diritto nazionale di quest'ultimo Stato.

Nel caso in esame, risultava che il condannato era stato punito dall'autorità giudiziaria ceca per avere guidato un veicolo a motore nel territorio di tale Stato, nonostante una decisione di un'autorità pubblica ceca glielo vietasse. Al fine di valutare se la condizione della doppia incriminabilità sia soddisfatta nel procedimento principale, il giudice del rinvio (incaricato del riconoscimento della sentenza di condanna) deve verificare se tali elementi di fatto (vale a dire la guida di un veicolo a motore nonostante una decisione formale che la vietasse), nell'ipotesi in cui si fossero verificati nel territorio del proprio Stato membro sarebbero stati penalmente perseguibili secondo il diritto nazionale di tale Stato. In caso di risposta affermativa, la condizione della doppia incriminabilità deve ritenersi

[114] Art.7 par. 3 DQ:«Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso».

soddisfatta.^[115]

Con sentenza della 4 Sezione, del 15 aprile 2021 (Causa C-221/19), la Corte di giustizia europea si è pronunciata in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tribunale regionale di Danzica (Polonia) in relazione ad una fattispecie in cui un cittadino polacco risultava destinatario di due condanne a pene detentive, pronunciate l'una dal giudice polacco e l'altra da un giudice tedesco. Nel caso di specie, il condannato aveva nel 2018 il Tribunale regionale di Danzica chiedendo, in forza del codice penale polacco^[116], la pronuncia di una sentenza cumulativa comprendente le due pene detentive irrogate nei suoi confronti (quella pronunciata dal *Landgericht Lüneburg*, Germania, con sentenza del 15 febbraio 2017, riconosciuta ai fini della sua esecuzione in Polonia con ordinanza del giudice del rinvio del 12 gennaio 2018, che il condannato deve scontare dal 1° settembre 2016 al 29 novembre 2021, e quella pronunciata dal giudice del rinvio, con sentenza del 24 febbraio 2010, che il condannato dovrà scontare dal 29 novembre 2021 al 30 marzo 2030).

Il giudice del rinvio evidenziava come il codice penale polacco non ammettesse la possibilità per una sentenza cumulativa di ricomprendere condanne pronunciate in Polonia e condanne pronunciate in un altro Stato membro e riconosciute ai fini della loro esecuzione in Polonia; anche se una simile impostazione si traduceva in uno svantaggio per la persona condannata più volte in diversi Stati

[115] La CGUE ha affermato il principio di diritto per cui: «L'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, (...) devono essere interpretati nel senso che deve ritenersi soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, allorché gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé perseguibili penalmente anche nello Stato di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo».

[116] In forza del codice penale polacco, una tale sentenza cumulativa consente di modificare la durata di diverse pene inflitte a una persona e di convertirle in una nuova pena unica. Quando sussistono le condizioni per comminare una pena cumulativa, deve essere pronunciata una sentenza cumulativa.

membri rispetto ad una persona condannata più volte in un solo Stato membro.

Erano dunque sottoposte alla CGUE questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione tanto della Decisione Quadro 2008/909/GAI quanto della Decisione Quadro 2008/675^[117]: in particolare, veniva chiesto se e a quali condizioni una sentenza cumulativa può essere riconosciuta ai sensi delle citate Decisioni Quadro, qualora essa riguardi non soltanto condanne pronunciate in precedenza nei confronti dell'interessato nello Stato membro in cui siffatta sentenza cumulativa è pronunciata, ma parimenti condanne pronunciate nei suoi confronti in un altro Stato membro e che sono eseguite nel primo Stato membro.

In relazione alla Decisione 2008/909/GAI, la CGUE ha rilevato come *«l'art. 8, par. da 2 a 4^[118], della decisione (...) deve essere interpretato nel senso che esso consente che una sentenza cumulativa ricomprenda una o più pene irrogate in altri Stati membri e che sono eseguite, in forza di tale Decisione Quadro, nello Stato membro in cui suddetta sentenza cumulativa è emessa»* purché quest'ultima non conduca ad un adattamento della durata o della natura delle pene in parola che ecceda i limiti rigorosi previsti dalle disposizioni della Decisione in punto di adattamento. Una soluzione contraria comporterebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra le persone che sono state oggetto di più condanne in un solo Stato membro e quelle che sono

[117] Decisione Quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008 "relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale".

[118] Art.8 par. 2-4: DQ: «(...) 2. Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione. 3. Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria. 4. La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata».

state condannate in più Stati membri, qualora le pene siano eseguite nello stesso Stato membro, oltre a comportare un'applicazione della Decisione Quadro 2008/909 non conforme al diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri loro conferito dall'articolo 21 TFUE.

Con la recente sentenza della 4 Sezione, del 9 novembre 2023 (Causa C-819/21), la Corte di giustizia europea si è pronunciata sull'interpretazione dell'art.3 par.4, e dell'art.8 della Decisione Quadro 2008/909/GAI.^[119] La domanda di pronuncia pregiudiziale veniva sottoposta ex art.267 TFUE dal *Landgericht Aachen* (Tribunale del Land di Aquisgrana, Germania) nell'ambito di un procedimento riguardante la domanda di riconoscimento e di esecuzione (in Germania) di una sentenza di condanna a pena detentiva di 6 mesi pronunciata da un giudice polacco.

Con le prime tre questioni pregiudiziali^[120] il giudice del rinvio chiedeva se l'art.3, par.4, e l'art.8 della Decisione Quadro 2008/909 debbano essere interpretati nel senso che il giudice dello Stato membro di esecuzione può di sua iniziativa rifiutare di riconoscere e di eseguire la sentenza di condanna penale pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, qualora esso disponga di elementi che indichino l'esistenza, in tale Stato membro, di carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda il diritto ad un processo equo e, più in generale, il funzionamento del sistema giudiziario e il rispetto dello Stato di diritto. In caso di risposta

[119] Art. 3 par. 4 DQ: «La presente Decisione Quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea».

Art.8 par. 1 DQ: «1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell'articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all'articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall'articolo 9».

[120] Per completezza si evidenzia come fosse stata sollevata una quarta questione pregiudiziale cui, tuttavia, non è stata fornita risposta in quanto il quesito in essa posto risultava "risolto" attraverso la risposta fornita dalla CGUE alle prime tre questioni.

affermativa, il giudice del rinvio chiedeva a quale data esso debba collocarsi per valutare l'esistenza di simili carenze sistemiche o generalizzate e se esso debba assicurarsi anche che queste ultime abbiano avuto un'incidenza concreta sulla situazione della persona condannata.

La CGUE ha risposto affermativamente alla questione, chiarendo come la Decisione 2008/909/GAI deve essere interpretata nel senso che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare, in circostanze eccezionali, il riconoscimento e l'esecuzione di una condanna penale pronunciata nello Stato membro di emissione, qualora detta autorità disponga di elementi indicanti l'esistenza di carenze sistemiche suscettibili di ledere l'indipendenza del potere giudiziario in tale Stato membro e di pregiudicare il contenuto essenziale del diritto fondamentale ad un equo processo. Ha inoltre precisato che la possibilità di rifiutare di riconoscere una sentenza e di eseguire una condanna penale in base all'art.3, par.4, presuppone che l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione proceda ad un esame bifasico.

In una prima fase *«incombe a detta autorità determinare se sussistano elementi oggettivi, affidabili, precisi e debitamente atualizzati che tendano a dimostrare l'esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro di emissione, del diritto fondamentale ad un processo equo»*.

In caso affermativo, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve, in una seconda fase, *«verificare, in maniera concreta e precisa, in quale misura le carenze constatate in occasione della prima fase possano aver avuto un'incidenza sul funzionamento degli organi giurisdizionali dello Stato membro di emissione competenti a decidere nei procedimenti intentati nei confronti della persona interessata»*. Ancora, deve verificare se, alla luce della situazione personale di quest'ultima, della natura del reato per il quale essa è stata giudicata e del contesto fattuale nel quale si iscrive la condanna di cui

vengono chiesti riconoscimento ed esecuzione, esistano motivi seri e comprovati per ritenere che un tale rischio si sia effettivamente avverato nel caso di specie.

Obiettivo di tale verifica è quello di permettere all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, sulla base degli elementi di prova forniti dalla persona interessata, di valutare se siffatte carenze sistemiche o generalizzate possano aver avuto un'incidenza concreta sul procedimento penale a cui tale persona è stata sottoposta e che ha portato alla sua condanna.

Da ultimo, si propone una delle più recenti questioni pregiudiziali sollevate in materia (da Corte di appello di Napoli, 6 febbraio 2024, Causa C-95/24, Khuzdar) cui la CGUE sarà chiamata a pronunciarsi. Nel caso di specie, la Repubblica di Slovacchia aveva emesso mandato d'arresto europeo (dd.05.10.2015) per l'esecuzione di una sentenza penale slovacca di condanna alla pena di 5 anni di reclusione. Il ricercato, rintracciato in Italia il 19.06.2023, nel procedimento dinanzi alla Corte d'appello ha dichiarato e documentato di essere effettivamente e legittimamente residente in Italia da oltre 5 anni, opponendosi alla consegna e chiedendo il riconoscimento e l'esecuzione in Italia della sentenza slovacca.

Al fine di valutare l'istanza, la Corte d'appello ha richiesto alla Repubblica di Slovacchia di completare il certificato specificando le garanzie processuali applicate al condannato. Il Tribunale slovacco comunicava che il condannato: - non aveva partecipato personalmente al processo terminato con la sentenza di condanna; - era stato assistito e rappresentato da un difensore durante il processo; - pur non avendo ricevuto notificazione circa il giorno e il luogo ove il processo si sarebbe svolto, era comunque a conoscenza della pendenza del processo a suo carico; - essendosi reso irreperibile, l'udienza si era svolta senza la sua presenza.

Il giudice del rinvio ha evidenziato come, secondo la legislazione italiana, la Corte d'Appello - laddove decida di rifiutare la consegna e

disporre l'esecuzione in Italia della sentenza penale straniera - deve riconoscere quest'ultima ai sensi del d.lvo. n.161/2010 ove ne ricorrano i presupposti. Ciò non risulterebbe possibile nel caso di specie in quanto sussisterebbe il motivo di rifiuto di cui all'art.13 co.1 lett.i) d.lvo 161/2010, non essendo il ricercato mai stato informato della data e del luogo fissati per il processo, né risultando aver egli ricevuto le informazioni di cui al n.3 lett.i) del citato articolo. La Repubblica di Slovacchia ha, infatti, comunicato che egli era al corrente della sola pendenza del processo, essendo stato arrestato e detenuto per tre mesi prima dell'inizio del processo, e, una volta scarcerato era fuggito senza lasciare tracce, sicché non era stato possibile informarlo della data e del luogo fissati per il processo, né del fatto che la decisione sarebbe stata assunta anche in caso di sua mancata comparizione. Pertanto, la Corte d'appello, ove ritenesse di rifiutare la consegna e ordinare l'esecuzione della pena in Italia, non potrebbe provvedervi, ricorrendo i presupposti per il rifiuto del riconoscimento della sentenza.

La Corte d'appello ha inoltre osservato come, diversamente da quanto previsto dall'art.13 d.lvo 161/2010, l'art.6 co.1 bis della Legge n.69/2005 (nel testo applicabile *ratione temporis*) prevede che *«quando è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale applicate all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve altresì contenere l'indicazione di almeno una delle seguenti condizioni:... b) l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio»*.

Deve dunque concludersi che quando il condannato è stato informato della pendenza del processo a suo carico ed è stato assistito da un difensore, sarebbe consentita la consegna in esecuzione del MAE (essendo sufficiente che, assistito da un

difensore, sia stato informato della mera pendenza di un processo a suo carico), mentre non sarebbe consentito il riconoscimento della sentenza, possibile solo a condizione che il condannato fosse stato informato della data e del luogo fissati per il processo e del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio. Ma in tal modo, si perverrebbe alla paradossale conseguenza per cui il fatto che la garanzia processuale prevista per il condannato in materia di riconoscimento della sentenza è più avanzata rispetto alla garanzia processuale prevista per il condannato in materia di MAE, si riverbera contro il condannato invece che a suo favore. Questi perderebbe il diritto di spiare la pena nello Stato di esecuzione non perché abbia ricevuto una garanzia processuale maggiore, ma paradossalmente per essere stato destinatario di una garanzia processuale minore, così patendo un duplice danno (aver subito un processo in assenza e la consegna allo Stato di condanna).

Alla luce di tali considerazioni, il giudice italiano ha richiesto al giudice europeo di dichiarare se il combinato disposto degli artt.4 n.6) della Decisione Quadro 2002/584/GAI, e 9 co.1 lett.i), e 25 della Decisione Quadro 2008/909/GAI debba essere interpretato nel senso che: *“1. il giudice dello Stato di esecuzione, richiesto di riconoscere una sentenza penale straniera esecutiva di condanna, ha il potere discrezionale, e non già il dovere, di rifiutare il riconoscimento della sentenza, quando risulti che il processo terminato con detta sentenza non abbia offerto all'imputato alcuna delle garanzie processuali previste dall'art.9, primo comma, lettera i), della Decisione Quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27.11.2008; 2. il giudice dello Stato di esecuzione, richiesto di disporre la consegna in base ad un mandato di arresto europeo emesso per eseguire una sentenza, quando ricorrono congiuntamente le condizioni per disporre la consegna del condannato allo Stato di condanna ed i presupposti per rifiutare la stessa disponendo contemporaneamente l'esecuzione della pena nel territorio*

dello Stato di esecuzione, ha il potere di rifiutare la consegna, riconoscere la sentenza e ordinare l'esecuzione della stessa sul proprio territorio anche se il processo terminato con la sentenza riconosciuta non abbia offerto all'imputato alcuna delle garanzie processuali previste dall'art. 9, primo comma, lettera i), della Decisione Quadro 2008/909/GAI".

8. La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di riconoscimento delle sentenze penali di condanna a pene detentive

In questa sede si procede ad un'analisi delle pronunce della Corte di Cassazione con riferimento alle problematiche sollevate in relazione all'applicazione del d.lvo 161/2010.

Una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.,Sez.1, del 10/09/2024, n.42147, Rv. 287253) concerne il riparto di competenze tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione.

La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d'Appello di Bucarest (Romania) che condannava l'imputato alla pena di anni 3 di reclusione, riconosciuta ex art.4 par.1 Decisione Quadro dalla Corte d'Appello di Bologna (in data 04.04.2023) che, con successiva ordinanza (dd.30.04.2024) - quale giudice della esecuzione - aveva respinto la domanda introdotta dal condannato in cui, con riferimento al contenuto di decisioni emesse dalla Corte Costituzionale Rumena riguardanti la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione, veniva chiesto al giudice dell'esecuzione di prenderne atto, con revoca della sentenza ai sensi dell'art.673 cod.proc.pen.^[121]

[121] Art.673 c.p.p.: *"1.Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. (OMISSIS)"*

La Corte di Appello affermava che: a) in via di principio sussiste la competenza del giudice della esecuzione ad intervenire sul titolo, ai sensi dell'articolo 16 d.lvo 161/2010; b) in concreto, la decisione rilevante della Corte Costituzionale rumena è intervenuta in data 26.04.2018, in un momento antecedente alla formazione del giudicato estero, con conseguente intangibilità del giudicato medesimo, posto che la questione era proponibile prima della sua formazione.

Avverso tale ordinanza, il ricorrente deduceva tre motivi di ricorso. Con il primo motivo rilevava l'erronea applicazione della legge processuale, in tema di identificazione dei poteri del giudice della esecuzione, avendo quest'ultimo omesso di prendere in considerazione la sentenza della Corte costituzionale rumena del 2022 (successiva al giudicato della Corte d'Appello rumena) da cui discendono gli effetti tipici della declaratoria della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina degli atti interruttivi della prescrizione.^[122] Al secondo motivo era dedotta erronea applicazione di legge, anche in riferimento all'art.7 Conv. Edu.^[123] atteso che il giudice della esecuzione avrebbe dovuto prendere atto - in ogni caso - dalla illegalità della pena, revocando la sentenza (evidenziandosi che l'effetto delle decisioni della Corte Costituzionale rumena è quello di privare di effetto gli atti interruttivi della prescrizione, sicchè il reato era da ritenersi prescritto prima della affermazione di responsabilità avvenuta nel giudizio di primo grado). Al terzo motivo veniva dedotta l'erronea applicazione di legge oltre al vizio di

[122] In particolare, secondo la difesa, gli effetti tipici della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina degli atti interruttivi discenderebbero dalla seconda decisione della Corte costituzionale rumena del 2022 (decisione successiva al giudicato rumeno che condannava l'interessato).

[123] Art. 7 CEDU: «1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili».

motivazione non essendo il caso in esame riconducibile a quello precedentemente deliberato dalla Corte di legittimità con ordinanza del 10 novembre 2017. Segnatamente, non solo il caso non concerne un rifiuto alla consegna per ineleggibilità della pena, ma il riconoscimento è avvenuto successivamente al rifiuto di consegna.

La Suprema Corte annullava senza rinvio il provvedimento impugnato perché affetto da vizio di incompetenza funzionale rilevabile *ex officio*. Prescindendo dal fatto che il ricorrente non aveva portato alla conoscenza del giudice dell'esecuzione l'esistenza delle due sentenze della Corte costituzionale rumena, ciò che rileva è la ripartizione di ruoli e competenze tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione. La competenza c.d. esecutiva concerne i fatti verificatisi post giudicato e post riconoscimento. Dal dettato dell'art.16 co.1 d.lvo 161/2010 emerge come lo Stato di esecuzione sia competente in ordine a questioni che attengono all'esecuzione in senso stretto: attribuzione di benefici penitenziari, ammissione a misure alternative, tutela delle condizioni detentive. Eventuali questioni di fatto o di diritto idonee ad incidere sul mantenimento del giudicato^[124] devono essere sollevate davanti all'Autorità competente dello Stato di emissione, come nel caso in esame, atteso che la normativa rumena relativa al computo della prescrizione è questione che può essere decisa in via esclusiva dalle autorità dello Stato di emissione.

Con sentenza della Sesta Sezione, del 03/03/2022, n.13169, Rv.283140, la Suprema Corte dichiarava inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso proposto dal condannato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia (dd.16.09.2021) che aveva riconosciuto la sentenza penale del Tribunale di Timisoara (dd.20.09.2016, irrev. il

[124] In particolare, la revisione della sentenza di condanna, oggetto di previsione espressa all'art. 17 co.2 che attribuisce la competenza in merito allo Stato di emissione.

il 23.02.2018) di condanna alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di costituzione di un gruppo criminale organizzato e di tratta di esseri umani.

Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione dell'art.733 co.1 lett.c), cod.proc.pen.^[125], sotto il profilo dell'omessa citazione a giudizio dinanzi all'Autorità straniera e del rispetto del suo diritto ad essere interrogato in una lingua a lui comprensibile, con l'assistenza di un difensore.

La S.C. riteneva il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, sia per essere stato erroneamente evocato un parametro normativo non applicabile nel caso di specie (la cui disciplina, di contro, è rinvenibile negli artt.9 ss. d.lvo 161/2010), sia per avere l'Autorità estera puntualmente precisato, nel certificato di cui all'art.4 della decisione quadro 909/20008, che il ricorrente, assente alla pronuncia della sentenza oggetto di riconoscimento, è stato rappresentato da un difensore d'ufficio ed ha avuto notizia del processo che lo riguardava, per essere stato personalmente informato della data e del luogo del procedimento concluso con la sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti.

La pronuncia mette in evidenza come l'Autorità dello Stato di esecuzione non possa ingerirsi con riguardo a questioni di merito relative al procedimento celebrato in un altro Stato dell'UE^[126], né contestare l'affidabilità di quanto da quest'ultimo riferito all'interno del certificato: nel caso in esame sindacare l'affermazione secondo la quale il condannato, anche se assente, era stato informato della celebrazione del processo. Sul punto, l'Autorità estera è meramente

[125] L'art.733 c.p.p. intitolato "*Presupposti del riconoscimento*" prevede i casi in cui la sentenza straniera non può essere riconosciuta.

[126] Preclusione sancita anche dall'art.696-quinquies c.p.p.: «*L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato*».

tenuta a spuntare una delle caselle di cui al riquadro i) del certificato, senza dover allegare prova di quanto affermato.^[127] Nondimeno, un eventuale ricorso da parte del condannato avrebbe dovuto essere proposto dinanzi all'Autorità rumena.

Principio cardine di tutte le Decisioni Quadro relative al riconoscimento di provvedimenti stranieri è la leale collaborazione tra gli Stati.

Sulla scia di tale presupposto si inserisce la pronuncia della Cassazione, Sez. 6, del 19/11/2019, n. 47445, Rv. 277565, a seguito di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che - su richiesta del Tribunale di Barcellona che aveva inviato il certificato di cui alla decisione quadro 2008/909/GAI - aveva dichiarato con sentenza le condizioni per il riconoscimento della sentenza definitiva emessa dalle autorità giudiziarie spagnole nei confronti di un cittadino italiano, condannato a 630 giorni di reclusione per reati di falso documentale e di frode in relazione a finanziamenti concessi dalla Comunità europea. La Corte di appello aveva escluso il *bis in idem* con altro procedimento penale instaurato in Italia, avente ad oggetto analoghe imputazioni, che si era concluso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Infine, la Corte di appello dichiarava che la pena da scontare in Italia era interamente condonata.

Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt.13 co.1 lett.c) d.lvo 161/2010 e 649 cod. proc. pen. e al principio del *ne bis in idem*.

Pur ritenendo infondati tali motivi^[128], il giudice di legittimità accertava

[127] Si rileva, in ogni caso, come il ricorrente fosse stato personalmente informato della data e del luogo del procedimento e come, stante la sua assenza, fosse stato difeso da un avvocato nominato d'ufficio.

[128] I motivi vertevano sulla violazione del principio del *ne bis in idem*, sul presupposto che vi fosse identità tra il reato commesso in Spagna e il reato oggetto di procedimento svoltosi in Italia concluso con sentenza di non luogo e procedere per maturata prescrizione. La Suprema Corte, pur rilevando l'infondatezza dei motivi sopra esposti, effettua un breve excursus in merito alla nozione del principio del *ne bis in idem* richiamando anche la giurisprudenza della CGUE, la quale afferma che la nozione di *ne bis in idem* trae fondamento sull'art.54 della Convenzione di Schengen (secondo cui «una persona che sia stata giudicata con sentenza

l'esistenza di una causa di annullamento diversa da quella invocata^[129], segnatamente la violazione di norme inderogabili, relative al rispetto della sovranità degli Stati (art.10 Cost.). Evidenzia la S.C. come il sistema delineato dalla decisione-quadro 909/2008 si fondi essenzialmente sul consenso dello Stato di condanna all'esecuzione in altro Stato dell'U.E. di una pena detentiva inflitta in base ad una sentenza di condanna emessa dalle sue autorità giudiziarie. Consenso - manifestato nell'invio del certificato - che presuppone il rispetto da parte dello Stato di esecuzione delle regole definite nella decisione quadro. Regola inderogabile è che lo Stato di esecuzione non possa dare alla sentenza straniera un'esecuzione diversa da quella concordata in via generale con lo strumento normativo della decisione quadro; presupposto fondamentale per il riconoscimento della sentenza di condanna è che la pena da essa prevista sia eseguibile nello Stato di esecuzione. Fatti salvi i limitati poteri di adattamento dello Stato di esecuzione quanto alla natura e alla durata della pena da riconoscere (art.8), non è consentita in linea di principio una "parziale" esecuzione della pena (art. 10); al fine di evitare il rifiuto del riconoscimento in tale ultimo caso, la decisione quadro prevede un meccanismo di consultazione tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione in vista di pervenire ad un "accordo" sull'esecuzione parziale, la cui mancanza determina in ogni caso il ritiro del certificato (art. 10, par. 2).

definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita» e sull'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE («Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge»).

[129] Il giudice di legittimità dispone, ai sensi dell'art.609 co.2 cod.proc.pen., del potere di decidere in ordine a questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Il d.lvo 161/2010 (art.10 co.3) ha stabilito chiaramente che *“se la corte di appello ritiene di poter procedere al riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale, purché tali condizioni non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il certificato si intende ritirato”*. Conseguentemente, lo Stato di esecuzione (salva l'ipotesi del fisiologico adattamento) non può inaudita altera parte procedere ad un riconoscimento della sentenza che implichi una esecuzione soltanto "parziale" della pena detentiva; tantomeno può riconoscere senza il consenso dello Stato di emissione una sentenza che resti del tutto ineseguita nello Stato italiano, per la concessione dell'indulto. Invero, solo una volta riconosciuta la sentenza e "iniziata" l'esecuzione della pena detentiva, lo Stato di emissione perde la sovranità sulla esecuzione della pena (art.13 decisione quadro), fatte salve limitate eccezioni, diventando l'esecuzione materia di stretta competenza dello Stato di esecuzione (art.17 della decisione quadro), con l'effetto che a quel punto sono concedibili alla persona condannata i provvedimenti clemenziali.^[130]

Con sentenza della Sez.6, del 12/12/2022, n.3324, Rv. 284335, la Suprema Corte decideva sul ricorso proposto dal difensore del condannato disponendo l'annullamento dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Brescia (dd.16.06.2022) che, quale giudice dell'esecuzione, aveva accolto l'istanza volta all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici avanzata dal Procuratore Generale a titolo di integrazione della sentenza della stessa Corte d'appello (dd.19.07.2016, irrev. il 18.08.2016), con la quale

[130] Nella parte dispositiva, la S.C. disponeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

era stata riconosciuta nell'ordinamento interno la sentenza della Corte d'assise di Chania (Grecia) che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art.600 ter cod.pen. alla pena di anni 8 di reclusione e alla pena accessoria suindicata.^[131]

La S.C. accoglieva il ricorso, limitatamente al secondo motivo d'appello^[132], atteso che la richiamata sentenza della Corte d'appello di riconoscimento della sentenza greca aveva erroneamente applicato la pena di anni 8 di reclusione per un fatto-reato qualificato ex art.600-quater cod.pen., reato che nel nostro ordinamento è punito con le meno gravi sanzioni della reclusione fino a 3 anni e della multa non inferiore a euro 1.549,00. Puntualizza invero la S.C. come la Corte d'Appello fosse incorsa in un errore non tanto in merito all'esercizio del potere di adattamento, quanto piuttosto con riferimento agli adempimenti preliminari sottesi alla norma di cui all'art.10 co.5, sottolineando come avrebbe dovuto «.. *preliminarmente verificare a quale fattispecie astratta di reato, prevista dall'ordinamento interno, sia riconducibile il fatto giudicato dalla sentenza da eseguire*»; per poi «*accertare che la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza inflitta siano compatibili con quelle previste in Italia per reati simili*». Solo alla fine, può procedere ad una rideterminazione della pena qualora sia superiore a quella massima prevista dalla normativa interna.

[131] Con la stessa ordinanza del 16 giugno 2022 la Corte d'Appello di Brescia rigettava la richiesta del condannato di revocare la sentenza di riconoscimento della sentenza straniera e, in subordine, di rideterminare la pena già riconosciuta.

[132] Il ricorrente aveva proposto tre motivi d'appello. Con il primo invocava plurime violazioni di legge oltre a vizi della motivazione nella parte in cui la Corte d'Appello aveva ritenuto sussistenti i presupposti di legge per l'esecuzione del MAE, con conseguente riconoscimento della sentenza straniera: in particolare, veniva prospettata la violazione dell'art.3 par.3 lett.d) CEDU sulla base del rilievo che l'intero processo si era svolto senza la necessaria assistenza difensiva. La Suprema Corte rileva come tali questioni fossero già adottate ed esaminate dalla Corte d'assise ellenica e nel procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, non potendo essere riproposte in sede di incidente di esecuzione. Il terzo motivo contestava l'aumento della pena accessoria effettuato dalla Corte d'Appello di Brescia rispetto a quanto stabilito nella sentenza straniera, con conseguente violazione dell'art.29 c.p. e 10 co.5 d.lvo 161/2010. La Corte di Cassazione riteneva riassorbito il predetto motivo in forza dell'accoglimento del secondo motivo.

Caratterizzata da un tema analogo, ovvero la possibilità o meno dell'esercizio del potere di adattamento con riferimento alla pena dell'ergastolo, è la pronuncia di Cassazione, Sez. 6, del 18/10/2021, n.39551, Rv.282183. Nella fattispecie, la Corte di appello di Catanzaro aveva disposto il riconoscimento di sentenza penale (dd.24.11.2011, irrev. il 15.06.2012) del Tribunale di Monaco di Baviera ai fini della esecuzione in Italia della pena dell'ergastolo inflitta al condannato per il delitto di omicidio volontario, ritenendo di non potere rideterminare la durata della pena in anni 15 o 20 di reclusione, come richiesto dalla difesa che evidenziava come, nell'ordinamento tedesco, il condannato all'ergastolo può essere rimesso in libertà condizionale una volta scontata la pena di anni 15 di reclusione (cd. ergastolo breve).

Il ricorrente lamentava violazione di legge in relazione agli artt.730, 735 e 738 cod.proc.pen., 10 d.lvo 38/2016 e 10 e 11 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 perché la pena convertita in quella dell'ergastolo non corrisponde, per natura, a quella inflittagli con la sentenza straniera che espressamente, recava il riferimento alla pena minima di anni 15, come indicata nel certificato.

La S.C. nel rigettare il ricorso evidenziava che nel procedimento di riconoscimento della sentenza penale tedesca il condannato aveva espresso assenso al trasferimento in Italia per l'esecuzione della pena e su tale richiesta era stato registrato il consenso dell'autorità giudiziaria tedesca, a condizione che fosse garantita la esecuzione di una pena pari ad almeno 15 anni di reclusione. Il ricorrente contestava la legittimità della conversione della pena inflittagli dall'autorità giudiziaria tedesca - ergastolo con la possibilità, in presenza di avvenuta risocializzazione o riabilitazione, di essere rimesso in libertà condizionale una volta scontati anni 15 di reclusione (c.d. ergastolo breve) - nella pena dell'ergastolo vigente nell'ordinamento giuridico italiano, con fine pena "mai".

La Cassazione osserva che la decisione della Corte di appello non

ha comportato l'applicazione di una pena "commutata" o convertita, rispetto a quella applicata nello Stato emittente, ma si è limitata al riconoscimento della pena inflitta con la sentenza del Tribunale tedesco che ha condannato il ricorrente all'ergastolo, con un minimo di anni 15 secondo il diritto tedesco, per il delitto di omicidio volontario, punito, anche in Italia, con la pena dell'ergastolo in presenza di aggravanti. Tale decisione non ha comportato una modifica "della natura" della pena poiché, in entrambi gli ordinamenti, si è in presenza della comminatoria di una pena perpetua, che è quella concretamente inflitta al ricorrente con la richiamata sentenza che deve essere, in continuità rispetto all'esecuzione intrapresa in Germania, proseguita in Italia, e rispetto alla quale è diversamente prevista e articolata, attraverso i meccanismi operativi nella fase esecutiva, la possibilità di accedere alla liberazione condizionale.

Non sussiste, dunque, *«la necessità di adeguamento o di adattamento della pena perpetua inflitta che, per sua natura, non è incompatibile con la pena prevista, per il delitto di omicidio aggravato (e con fine pena mai) nell'ordinamento italiano»*. Il Giudice di legittimità sottolinea infine come la decisione della Corte d'Appello non avesse comportato la violazione dell'art.10 co.3 d.lvo 161/2010 *«perché la pena, così come determinata, non risulta 'più grave' rispetto a quella che (...) era stata inflitta con la sentenza di condanna»*.^[133]

[133] Ad ogni modo, prosegue la S.C.: *«la Corte di merito ha effettivamente accertato che RP non aveva maturato, al momento del riconoscimento, i requisiti per accedere alla sospensione condizionale della pena, secondo l'ordinamento tedesco, perché non aveva ancora scontato quindici anni di pena detentiva»*.

CAPITOLO 3

RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE IN VISTA DELLA SORVEGLIANZA DELLE MISURE DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE E DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE

Sommario: 1. La Decisione Quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. - 2. Il d.lvo 15 febbraio 2016, n.38 di attuazione della Decisione Quadro 2008/947/GAI. - 3. La procedura “attiva”, il ruolo della Procura della Repubblica e della Procura Generale; trasmissione della sentenza e del certificato. - 3.1. La procedura “attiva”, il ruolo del Tribunale di sorveglianza; trasmissione della ordinanza di ammissione all'affidamento al servizio sociale. - 4. La procedura “passiva” davanti alla Corte d'Appello; ricezione della sentenza, procedimento, motivi di rifiuto, richiesta di informazioni suppletive, decisione. - 5. Gli arresti della Corte di Giustizia dell'Unione europea. - 6. La giurisprudenza della corte di Cassazione in materia di riconoscimento delle sentenze penali di condanna a pene alternative.

1. La Decisione Quadro 2005/214/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, ratio e finalità

La Decisione Quadro 2008/947/GAI, “relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive”, rappresenta uno degli strumenti volti a garantire la più ampia realizzazione del principio del reciproco riconoscimento di decisioni giudiziarie tra gli Stati membri dell'Unione europea - ai sensi dell'art.82 del Trattato

sul Funzionamento dell'Unione europea^[134] - che trova pertanto applicazione anche ai provvedimenti che concernono la sospensione condizionale della pena in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Il Consiglio europeo, nel programma di misure del 29 novembre 2000, adottato conformemente alle conclusioni di Tampere del 15-16 ottobre 1999 (si veda *supra* Cap.I Par.I) e relativo all'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, si è pronunciato a favore della cooperazione nel settore della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale (considerando 2 Decisione Quadro), evidenziando come la Convenzione del Consiglio d'Europa per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale del 1964^[135] (unico antecedente normativo alla Decisione Quadro in esame) fosse stata ratificata da soli 12 Stati membri, in parte con numerose riserve.^[136]

L'art.23 della Decisione Quadro sancisce il superamento - e quindi l'inapplicabilità - della Convenzione di Strasburgo, facendo salvi: - accordi o intese bilaterali o multilaterali già in essere, nella misura in cui consentano di andare oltre gli obiettivi della decisione stessa e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; - la possibilità per gli Stati membri di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali nella misura in cui consentano di andare oltre le disposizioni della decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le

[134] Art.82 TFUE, si veda *supra* a nota 10.

[135] La Convenzione europea del Consiglio d'Europa per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale viene adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.

[136] Tra tali Stati figura l'Italia che ha proceduto alla firma della Convenzione in data 9 giugno 1965 e alla successiva ratifica, seppur esplicitando alcune riserve, con Legge 15 novembre 1973, n.772, recante "*Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964*".

procedure di sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Considerata la scarsa applicazione della Convenzione del 1964 (e la settorialità della Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa al riconoscimento ed esecuzione delle sole pene detentive o delle misure restrittive della libertà personale), venne dunque avvertita l'esigenza in seno all'Unione europea di estendere il principio del mutuo riconoscimento alle decisioni giudiziarie relative ai casi in cui la condanna comporti la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, ovvero sanzioni sostitutive, o infine la liberazione condizionale.^[137]

Duplica è lo scopo perseguito dalla Decisione Quadro (considerando nn.8 e 24 e art.1 par.1): da un lato, rafforzare la possibilità di reinserimento sociale del condannato, consentendogli di mantenere legami familiari, linguistici, lavorativi e culturali; dall'altro, migliorare il controllo del rispetto delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive in modo da tale da evitare il rischio di recidiva e, nel contempo, proteggere le vittime e la società generalmente intesa.

La Decisione Quadro 2008/947/GAI trova applicazione in riferimento (art.1 par.2): a) al riconoscimento di sentenze e decisioni di sospensione condizionale; b) al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; c) a tutte le altre decisioni relative a quelle di cui alle lettere precedenti.

Non si applica all'esecuzione delle sentenze penali che irrogano

[137] Si veda sul punto lo *Schema di D.Lgs. - Decisione Quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione* - Relazione reperibile al sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN1225092#

pene detentive o misure restrittive della libertà personale (Decisione Quadro 2008/909/GAI), al riconoscimento e all'esecuzione di sanzioni pecuniarie (Decisione Quadro 2005/214/GAI), al riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca (Decisione Quadro 2006/783/GAI).^[138]

La Decisione Quadro in esame è stata oggetto di modifiche - apportate con Decisione Quadro 2009/299/GAI - che, come anticipato nei capitoli precedenti, hanno interessato anche le Decisioni Quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone condannate nei processi *in absentia*.

Significativa, benché datata, è la Relazione della Commissione europea del 5 febbraio 2014^[139] che aveva lo scopo di verificare lo stato di attuazione delle predette normative fornendo una valutazione preliminare delle legislazioni di recepimento nazionali: all'epoca, la Commissione rilevava come molti Stati membri fossero rimasti inadempienti nonostante fossero trascorsi all'incirca cinque anni dall'entrata in vigore delle Decisioni quadro, oltre ad un basso tasso di applicazione di tutti gli strumenti legislativi oggetto di analisi.

Dati più recenti forniti dal Consiglio dell'Unione europea attestano come l'applicazione di detta normativa non abbia ancora raggiunto gli standard prospettati.^[140]

[138] Si evidenzia che il riferimento alla Decisione Quadro 2006/783/GAI deve essere "attualizzato" con riferimento al Reg.UE n.1805/2018, il cui art.39 co.2 prevede che "*Il presente regolamento sostituisce la decisione quadro 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dal 19 dicembre 2020*".

[139] Relazione della Commissione al Parlamento europeo "*sull'attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare*" reperibile al sito <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0057&from=IT>
[140] Nota del Segretariato generale del Consiglio del 01.03.2023: "*Relazione finale sul 9° ciclo di valutazioni reciproche sugli strumenti giuridici di riconoscimento reciproco nel settore della privazione o limitazione della libertà personale*". Reperibile al sito: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6741-2023-INIT/it/pdf?page62>

Particolare problema riguarda l'individuazione delle autorità competenti degli Stati membri a cui va indirizzata una richiesta di riconoscimento e di esecuzione ai sensi della Decisione Quadro 2008/947, oltre al basso tasso di risposta in caso di richiesta di chiarimenti sulla documentazione ricevuta. Le soluzioni individuate dal Consiglio suggeriscono, innanzitutto, una formazione degli operatori del diritto; in secondo luogo, una semplificazione delle procedure; infine, viene auspicata un'armonizzazione in termini di natura e durata delle misure di sospensione condizionale, delle sanzioni sostitutive e delle misure cautelari applicabili.

2. Il d.lvo 15 febbraio 2016, n.38 di attuazione della Decisione Quadro 2008/947/GAI

Il legislatore italiano, seppur in ritardo rispetto al termine previsto all'art.25 della Decisione Quadro^[141], ha trasposto la normativa europea con d.lvo 15 febbraio 2016, n.38, in attuazione della legge delega al Governo del 9 luglio 2015, n.114.

Il decreto legislativo si compone di 18 articoli suddivisi in quattro Capi, e di due allegati.

Il Capo I (artt. 1-4) contiene disposizioni di carattere generale, volte a definire l'ambito applicativo della normativa, a fornire definizione di concetti base utilizzati all'interno del testo, a identificare le Autorità competenti, a individuare obblighi e prescrizioni che possono essere impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale.

[141] La norma prescriveva l'obbligo in capo agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della Decisione Quadro entro il 6 dicembre 2011. L'Italia attuava la normativa il 15 febbraio 2016.

Il Capo II (artt.5-8) regola la c.d. “procedura attiva” in cui è lo Stato italiano che, a seguito di emissione di un provvedimento di condanna definitiva e al ricorrere di determinati requisiti, trasmette gli atti (sentenza e certificato) allo Stato membro in cui il condannato ha la residenza legale e abituale; oppure ad uno Stato membro diverso, a condizione che vi sia il consenso da parte delle Autorità di detto Stato.^[142]

Il Capo III (artt.9-16) disciplina la c.d. “procedura passiva” in cui lo Stato italiano è destinatario di una richiesta di riconoscimento proveniente da un altro Stato membro finalizzata all’esecuzione nel territorio italiano di una decisione definitiva in materia di sospensione condizionale della pena, di sanzioni sostitutive o di liberazione condizionale.

Il Capo IV (artt.17-18) contiene le disposizioni transitorie e finali; in particolare, la clausola di invarianza finanziaria (art.17) e la clausola di sussidiarietà (art.18) che prevede l’applicazione delle norme del codice di procedura penale nonché delle leggi ad esso complementari qualora compatibili.

Acclusi al decreto legislativo vi sono due allegati, che ricalcano i rispettivi allegati della Decisione Quadro: - l’allegato I consiste nel certificato menzionato agli artt.3 e 8 del d.lvo; - l’allegato II comprende il modulo di cui all’art.13 co.3 per la “*segnalazione di violazione di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva nonché di altri elementi conoscitivi*”.

Si procede di seguito all’esame dettagliato dei singoli articoli del d.lvo 38/2016.

L’**art.1** delinea l’ambito applicativo della normativa e dispone che

[142] Il consenso deve essere rilasciato nell’ottica di permettere una piena realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla Decisione Quadro. Per questo motivo è possibile prescindere dal requisito della residenza legale e abituale, e ritenere prevalenti altri legami di tipo familiare, sociale, culturale o lavorativo.

venga data attuazione alle disposizioni della Decisione Quadro^[143] nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.^[144]

L'**art.2** delinea i seguenti concetti:

a) con «*Decisione Quadro*» si intende la Decisione Quadro 2008/947/GAI;

b) «*sentenza*» è una decisione definitiva, ossia eseguibile, emessa da un organo giurisdizionale penale di uno Stato membro dell'Unione, che irroga nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o comunque restrittiva della libertà personale con sospensione condizionale oppure una sanzione sostitutiva;

c) l'espressione «*sospensione condizionale della pena*» interessa una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale, la cui esecuzione è sospesa fin dal momento dell'emanazione del provvedimento di condanna subordinandola al rispetto di determinati obblighi e prescrizioni;

d) l'espressione «*condanna condizionale*» si riferisce ad una sentenza in cui l'irrogazione della pena sia condizionalmente differita con l'imposizione di uno o più obblighi e prescrizioni o in cui detti obblighi e prescrizioni siano stati disposti in luogo di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale;

e) «*sanzione sostitutiva*» è una sanzione che impone obblighi e prescrizioni e che non rientra nell'alveo delle pene detentive, delle

[143] Tale norma, attraverso il richiamo diretto alla Decisione Quadro, si integra dunque con le disposizioni della normativa sovranazionale: andrà pertanto letto congiuntamente all'art.1 della Decisione Quadro, che indica in maniera più puntuale lo ratio della normativa, i tipi di provvedimenti a cui è applicabile, i casi ai quali si applica una normativa differente.

[144] Limite indicato nel considerando n.6 della Decisione Quadro: «*La presente Decisione Quadro non dovrebbe ostare a che ciascuno Stato membro applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa, alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla libertà di religione*».

misure restrittive della libertà personale o delle pene pecuniarie;

f) il concetto di «*liberazione condizionale*» prevede a monte l'emissione di un provvedimento che irroghi una pena detentiva, che è stata parzialmente eseguita; a fronte di questa espiazione di pena, è possibile, emanare una seconda decisione che conceda la libertà anticipata del soggetto, sempre a condizione che vengano rispettati determinati obblighi e prescrizioni;

g) la nozione di «*misure di sospensione condizionale*» concerne in senso ampio tutti gli obblighi e le prescrizioni che l'Autorità giudiziaria può imporre ad un soggetto in relazione ad una sospensione condizionale della pena (lett.c) o ad una liberazione condizionale (lett.f)^[145];

h) «*Stato di emissione*» è lo Stato membro che emette una sentenza o una decisione di liberazione condizionale;

i) «*Stato di esecuzione*» è lo Stato membro che, ricevuta la documentazione dallo Stato di emissione, provvede all'esecuzione del provvedimento.

Si ritiene necessario segnalare - seppur sinteticamente essendo oggetto di più compiuta trattazione in successivo paragrafo - la sussumibilità (a seguito di pronunce della Cassazione risalenti agli anni 2018-2022) delle c.d. misure alternative alla detenzione, ed in particolare della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, all'interno della categoria delle sanzioni sostitutive di cui all'art.2 lett.e).

L'**art.3** individua nel Ministero della giustizia e nell'Autorità giudiziaria le autorità competenti in materia. In particolare, spetta al Ministero provvedere alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e decisioni e del certificato di cui all'allegato I, nonché della

[145] Si evidenzia come la corrispettiva previsione di cui all'art.2 n.7) DQ 2008/947 faccia menzione, oltre che della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale, anche della condanna condizionale.

corrispondenza ad essi relativa; ed altresì curare la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta, che non debba essere soddisfatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente.

È consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, ma in tal caso l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale.

Quanto all'identificazione delle Autorità giudiziarie aventi un ruolo nella procedura di trasmissione e di esecuzione, lo Stato italiano ha inoltrato al Segretariato generale del Consiglio (ai sensi dell'art.3 par.1 Decisione Quadro ^[146]) la nota con cui il Ministero della Giustizia indicava^[147], quale autorità competente nel caso in cui l'Italia sia lo Stato di emissione, il Pubblico Ministero presso il giudice competente per l'esecuzione della decisione (art.5); quale autorità competente nel caso in cui l'Italia sia lo Stato di esecuzione, la Corte d'Appello del distretto in cui la persona condannata risiede abitualmente e legalmente al momento della trasmissione della misura all'autorità giudiziaria o in cui la persona condannata ha manifestato la volontà di trasferire la propria residenza legale e abituale.

All'**art.4**, quasi in perfetta concordanza con il dettato dell'art.4 della Decisione Quadro, il legislatore italiano ha enumerato una serie di obblighi e prescrizioni che possono essere impartiti con sospensione condizionale della pena, sanzioni sostitutive o liberazione condizionale;

[146] Art.3 par.1 DQ: «Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità o alle autorità che, in forza della legislazione nazionale, sono competenti ad agire conformemente alla presente Decisione Quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione».

[147] Nota del Ministero della Giustizia inoltrata in data 21 dicembre 2016 dalla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, al Consiglio dell'Unione europea, oggetto: "Decisione Quadro 2008/947/GAI ... - Notifica da parte dell'Italia". Reperibile al sito: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5919-2017-IN/it/pdf>

a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro all'autorità indicata nel provvedimento impositivo;

b) divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;

c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

d) prescrizioni che impongono determinate condotte o che attengono alla residenza, all'istruzione e alla formazione, alle attività ricreative, o, ancora, che limitano o prescrivono modalità di esercizio di un'attività professionale;

e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate all'autorità indicata nel provvedimento impositivo;

f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;

g) obbligo di non utilizzare determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati a fini di reato;

h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato e di darne conseguentemente prova;

i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;

l) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un rappresentante di un servizio sociale;

m) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione.

Rispetto a tale catalogo, che coincide con un nucleo di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive comuni ai tutti i singoli Stati membri dell'Unione europea (considerando 9), la Decisione Quadro (art.4) prevedeva la possibilità per gli Stati membri di aumentare il novero di misure che sono disposti a sorvegliare: opzione che doveva essere comunicata al Segretariato generale del Consiglio che avrebbe provveduto a mettere a disposizione di tutti gli Stati membri le informazioni ricevute. L'Italia ha scelto di non conformarsi a tale possibilità, riproponendo esclusivamente la prima

parte dell'art.4 senza introdurre ulteriori misure.

3. La procedura attiva, il ruolo della Procura della Repubblica e della Procura Generale; trasmissione della sentenza e del certificato

Il Capo II (artt. 5-8) del d.lvo n.38/2016 concerne la procedura “attiva” prevista in caso di trasmissione all'estero della richiesta di riconoscimento.

In particolare, l'**art.5** individua l'Autorità giudiziaria competente nel Pubblico Ministero presso il giudice indicato all'art.656 cod.proc.pen.^[148] (giudice dell'esecuzione). Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, o il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, dispone dunque la trasmissione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale; o, su richiesta di quest'ultima, all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, sempre che detta autorità abbia prestato il consenso.

La trasmissione - **art.6** - avviene immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempreché gli obblighi e le prescrizioni imposti vadano adempiuti e osservati per un minimo di sei mesi. Nell'inoltrare la richiesta di riconoscimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale o il Procuratore Generale presso la Corte d'appello dovrà tenere conto del fatto che tale richiesta ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione del

[148] Art.656 cod.proc.pen.: si veda *supra* a nota 70.

condannato o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

Nel caso in cui l'esecuzione debba essere effettuata in uno Stato membro diverso da quello di residenza legale e abituale del condannato, occorre previamente verificare il consenso dell'autorità competente in detto Stato.

La trasmissione deve essere disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta.

Nel caso in cui risulti ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'Autorità italiana competente è tenuta a compiere gli accertamenti necessari, anche attraverso i punti di contatto della rete giudiziaria europea.^[149]

L'**art.7** regola il procedimento di trasmissione. Esso prevede che il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero sia inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e al certificato di cui all'allegato I, al Ministero della Giustizia che, a sua volta, lo inoltra all'autorità competente dello Stato di esecuzione (previa traduzione del testo del certificato nella lingua di questo Stato).

Nello specifico, il Pubblico Ministero (individuato ai sensi dell'art.5 d.lvo), a fronte di una sentenza definitiva, di una decisione di liberazione condizionale, di un'ordinanza di ammissione a misura alternativa alla detenzione (emessa dal Tribunale della sorveglianza ai sensi dell'art.656 cod.proc.pen.), provvede a compilare il certificato esecutivo, per poi trasmetterlo al Ministero della Giustizia (unitamente agli altri provvedimenti richiesti ai sensi dell'art.7 co.1).

[149] Al fine di determinare le autorità competenti dello Stato di esecuzione, utile strumento è rappresentato dal "Portale Judicial Atlas" reperibile nel sito dell'*European Judicial Network in criminal matters* (EJN) all'indirizzo <https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn2021/AtlasChooseCountry/EN>

Qualora la traduzione del certificato non sia necessaria o se a questa provvede direttamente l'autorità giudiziaria, il provvedimento (con cui è disposta la trasmissione all'estero) può essere inviato all'autorità competente dello Stato di esecuzione e, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza o la decisione di liberazione condizionale e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia richiesta.

È prevista la possibilità di ritiro del certificato - art.7 co.3 - da parte del Pubblico Ministero, purché non sia ancora stata iniziata l'esecuzione all'estero, quando: - l'autorità competente dello Stato di esecuzione, a tal fine richiesta, comunica che la legislazione di quello Stato prevede, in riferimento al reato per cui è intervenuta condanna e per il caso di violazione degli obblighi e prescrizioni oggetto di esecuzione, l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale della durata superiore a quella prevista per situazioni corrispondenti dalla legislazione interna; - quando riceve comunicazione che l'autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure di sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato. Del ritiro è data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha prima provveduto a curare la trasmissione, e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata: comunicazione che dovrà essere tempestiva ed avvenire entro 10 giorni dalla decisione di ritiro del Pubblico Ministero.

L'**art.8** tratta degli effetti del riconoscimento prescrivendo che, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa dell'avvenuto riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale, l'autorità giudiziaria italiana non è più tenuta alla adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nei casi di ritiro del certificato.

Nell'ipotesi in cui lo Stato di esecuzione comunichi all'Italia la cessazione della propria competenza per l'esecuzione, in conseguenza del fatto che il soggetto condannato si sia sottratto all'esecuzione o non abbia più la residenza ovvero la dimora abituale in quello Stato, l'autorità giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza; può inoltre riassumere tale potere quando tiene conto della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante la sorveglianza all'estero.

3.1 La procedura attiva, il ruolo del Tribunale di sorveglianza; trasmissione della ordinanza di ammissione all'affidamento al servizio sociale

Con l'entrata in vigore del d.lvo 38/2016, nella giurisprudenza di legittimità si è progressivamente consolidato l'orientamento che ammette la possibilità di eseguire misure alternative alla detenzione in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui la decisione è stata adottata; ciò ha portato il Tribunale di sorveglianza ad acquisire un ruolo significativo all'interno della procedura "attiva" di riconoscimento.

In particolare il Tribunale di Sorveglianza, dopo aver emesso l'ordinanza con cui, sussistendone i requisiti, ammette il condannato a beneficiare di misura alternativa alla detenzione (ai sensi degli artt.677 e ss. cod.proc.pen.) da eseguirsi presso un altro Stato membro dove l'interessato presenta indici di radicamento, la trasmette al Pubblico Ministero competente ai sensi dell'art.5 d.lvo per gli adempimenti di cui agli artt.5, 6 e 7, per l'emissione del certificato e per la trasmissione dell'ordinanza e del certificato all'Autorità competente dello Stato di esecuzione.

Tale orientamento giurisprudenziale ha superato il precedente che riteneva il d.lvo n.38/2016 inapplicabile alle misure alternative

- l'impossibilità di ricondurre tali misure al concetto di "sanzioni sostitutive" (di cui all'art. 2 co.1 lett.b) d.lvo) in quanto disposte non con sentenza di condanna, bensì con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza; - l'impossibilità di assimilarle alla sospensione condizionale o alle sanzioni sostitutive espressamente indicate nel d.lvo; - l'impossibilità di assicurare l'esecuzione della misura da parte dell'UEPE a fronte dell'ubicazione all'estero del condannato.^[150]

La Cassazione ha superato tali obiezioni, ammettendo la possibilità di esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova in altro Stato membro dell'Unione europea a precise condizioni sostanziali e formali.

In particolare, Cass.Sez. 1, del 16/05/2018, n.15091, Rv. 275807, ha valorizzato la ratio ed i criteri sottesi alla categoria degli istituti elencati nell'art.2 del d.lvo 38/2016 per dedurre l'assimilabilità dell'affidamento in prova alla "*sanzione sostitutiva*", tenuto conto soprattutto della compatibilità degli obblighi e prescrizioni elencati nel successivo art.4 con quelli dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Quanto al rilievo che non vi è all'interno del decreto un richiamo espresso alle misure alternative, Cass.,Sez. 1, del 15/06/2020, n.20977, Rv. 279338 ha evidenziato come la nozione di "*sanzione sostitutiva*" contenuta nel d.lvo sia una definizione di carattere generale applicabile anche all'affidamento in prova al servizio sociale che, pur alternativo alla detenzione, ha un contenuto afflittivo che si realizza nella imposizione di obblighi e prescrizioni. Privo di fondamento è anche il rilievo che limita la disciplina dettata dal d.lvo n.38/2016 alle sanzioni disposte con la sentenza di condanna, atteso che solo con

[150] Sul punto si veda C. Palumbo, "*Esecuzione delle misure alternative alla detenzione nei paesi dell'Unione europea: ora, forse, è possibile*", in Diritto di Difesa - La Rivista dell'Unione delle Camere Penali Italiane, pp.8-10, del 04.01.2023.

riferimento alla sospensione condizionale della pena vi è questa specificazione («*al momento della condanna*»), mentre in generale si richiede solo che la decisione sia stata adottata da “*un organo giurisdizionale penale*” e che abbia un contenuto sanzionatorio determinato.

In relazione al controllo sulla osservanza delle prescrizioni connesse alla misura alternativa, il Giudice di legittimità fa leva sul disposto dell’art.8 d.lvo 38/2016 (che prevede che lo Stato di esecuzione debba informare l’Autorità giudiziaria italiana dell’avvenuto riconoscimento della decisione), con la conseguenza che la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni passa in capo allo Stato di esecuzione, che assume direttamente l’esercizio di potere di sorveglianza e che sarà tenuto a comunicare l’eventuale sottrazione alla esecuzione e l’eventuale inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi.^[151]

La riconosciuta possibilità di eseguire misure alternative alla detenzione in uno Stato estero appartenente all’Unione europea ha portato alcuni Tribunali di sorveglianza a precisare alcuni aspetti procedurali.^[152]

Il Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 17 marzo 2021, ha ritenuto, quanto alla fase istruttoria, che le informazioni necessarie alla decisione possono essere assunte: con la collaborazione del condannato con l’UEPE, cui dovrà fornire le notizie necessarie per redigere la relazione di indagine sociale (con valutazione della condotta non collaborativa al fine dell’eventuale rigetto l’istanza); grazie ad informazioni richieste all’Interpol e in forza dell’acquisizione del certificato del casellario europeo. Quanto

[151] C. Palumbo, op. cit. *supra* a nota 150.

[152] Nel proporre una breve rassegna sulle ordinanze dei Tribunali di Sorveglianza, si richiama op. cit. *supra* a nota 150

alla fase esecutiva, il Tribunale ha ritenuto come allo Stato di esecuzione spetti *«non solo la sorveglianza intesa quale controllo del rispetto di obblighi e prescrizioni ma anche, (...) la adozione delle ulteriori decisioni connesse in caso di inosservanza della sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato, le decisioni circa la modifica degli obblighi o delle prescrizioni contenute nella sanzione sostitutiva»*. Sarà, dunque, lo Stato di esecuzione ad imporre eventuali misure restrittive della libertà personale in caso di trasgressione delle prescrizioni, comunicandole allo stato di emissione (art.16 Decisione Quadro 2008/947/GAI).

Da ultimo, l'ordinanza ribadisce che l'art.8 d.lvo 38/2016 prevede la riassunzione del potere di sorveglianza in capo all'Italia, previa comunicazione da parte dello Stato di esecuzione nel caso in cui la persona si sia sottratta all'esecuzione o non abbia più in quello Stato residenza o dimora.

Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 26 giugno 2019, ha affermato che l'affidamento in prova al servizio sociale si prospetta quale trattamento in libertà alternativo alla detenzione, assimilabile a una sanzione sostitutiva e, come tale, rientra nella categoria dell'art.2 lett.e) d.lvo 38/2016. Tale misura è volta ad incentivare da un lato la rieducazione e risocializzazione del condannato e dall'altro a neutralizzare il rischio di recidiva. I Giudici hanno precisato come non sia di ostacolo all'esecuzione della misura nel paese che aderisce alla Decisione Quadro l'impedimento all'esercizio di poteri autoritativi al di fuori del territorio nazionale; ciò a ragione del trasferimento di competenza dell'attività di sorveglianza alle competenti autorità dello Stato di esecuzione.

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 23.03.2021, ha applicato l'affidamento in prova a favore di una persona stabilmente residente in Germania, trattandosi di Stato aderente alla Decisione Quadro in cui non vi sarebbero effettivi impedimenti all'esecuzione della misura dal momento che risultano garantiti:

- il controllo sulla puntuale osservanza delle prescrizioni imposte; - il reinserimento sociale del condannato; - il trasferimento del potere di vigilare sugli obblighi e sulle prescrizioni impartite alle competenti autorità dello Stato di esecuzione.

Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con due ordinanze pronunciate in date 18.01.2022 e del 28.02.2022, ha concesso la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali in Spagna, richiamando espressamente l'art.4 d.lvo 38/2016; dopo aver verificato che la pena da eseguire era superiore a 6 mesi di reclusione, rilevava l'assenza di motivi ostativi all'applicazione del decreto in quanto lo Stato di esecuzione aveva aderito alla Decisione Quadro. I giudici evidenziavano, inoltre, come debba essere il condannato a «*farsi parte diligente nel consentire l'espletamento dell'attività istruttoria da parte dell'UEPE*», ritenendo nel contempo adeguata la documentazione spagnola in traduzione giurata prodotta dalla parte, nonché la documentazione varia allegata all'istanza difensiva.

Il recepimento da parte dei Tribunali di sorveglianza del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta importanti problemi applicativi, quali la difficoltà di verificare la documentazione prodotta dal condannato, la sua idoneità a comprovare le risorse in base alle quali egli si mantiene, nonché l'impossibilità di verificare *de visu* i presupposti in merito all'atteggiamento del condannato rispetto al commesso reato, all'avvio di un percorso di revisione critica, alla effettività della risorsa lavorativa, alle eventuali frequentazioni, alla idoneità dell'abitazione indicata per l'esecuzione della misura.^[153]

Un problema particolare è rappresentato dalla differenza ontologica tra l'affidamento in prova italiano e le misure alternative

[153] Si richiama sul punto C. Palumbo, op. cit. *supra* a nota 150.

extracarcerarie nel resto dell'Europa, quali ad esempio la “*probation*” o, in Francia, il “*sursis avec mise à l'épreuve*”. Come pure dovrà essere affrontata la tematica della concedibilità in ambito europeo dell'affidamento terapeutico previsto dall'art. 94 del D.P.R. 309/1990.^[154]

Ulteriore questione riguarda la concedibilità dell'affidamento in prova in via provvisoria da parte del Magistrato di sorveglianza nei confronti di soggetto detenuto come specificamente prevede l'art.47 comma 4 della Legge sull'ordinamento penitenziario.^[155] Ad oggi, la sola decisione conosciuta in materia^[156] ha ritenuto che la procedura esecutiva delineata dal d.lvo 38/2016 presuppone una dettagliata e peculiare istruttoria che contrasta con le ragioni di urgenza che giustificano la celere decisione del Magistrato di sorveglianza, «*motivo per il quale la competenza a decidere sull'istanza di tale tenore deve inevitabilmente essere rimessa al Tribunale di sorveglianza, di regola competente in materia di concessione di misura alternativa*». ^[157]

[154] Secondo C. Palumbo, è necessario un intervento da parte del legislatore sulla concedibilità di questo specifico istituto all'estero «*poiché l'applicazione ed esecuzione dell'affidamento ordinario in ambito europeo che oggi è ritenuta possibile dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, non è immediatamente applicabile anche all'affidamento terapeutico (...) istituto parzialmente diverso dall'affidamento in prova, non equiparabile in toto ad una sanzione sostitutiva classica. Tale istituto prevede particolari requisiti di ammissibilità della istanza e presuppone la presa in carico dell'utente da parte di un servizio delle dipendenze italiana quale è il SERD; inoltre sono previste specifiche prescrizioni anche in ambito medico. Infine, il controllo sull'esecuzione corretta della misura dell'affidamento in prova terapeutico dovrebbe essere delegato ad un organo sanitario che non risponde al Ministero della Giustizia (come è invece l'UEPE)*». Si veda sul punto, op. cit. *supra* a nota 150, pag.13.

[155] Art.47 Legge sull'O.P.: «*L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni*».

[156] Magistrato di sorveglianza di Varese, ordinanza dell'8 febbraio 2022.

[157] Secondo C. Palumbo, l'ordinanza citata appare condivisibile per le considerazioni svolte sulla inapplicabilità dell'affidamento in via provvisoria all'estero, ma soprattutto perché non esclude a priori che la richiesta di affidamento in altro paese della UE sia formulata da persona detenuta.

4. *La procedura passiva davanti alla Corte d'Appello; ricezione della sentenza, procedimento, motivi di rifiuto, richiesta di informazioni suppletive, decisione*

Competente in ordine alla “procedura passiva” di riconoscimento - **art.9** - che si instaura quando allo Stato italiano è richiesto di eseguire una sentenza o una decisione emessa dall’Autorità giudiziaria di un altro Stato membro, è la Corte d'Appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel momento in cui la sentenza corredata dal certificato è trasmessa, o ha manifestato la volontà di trasferire la sua residenza legale e abituale.

Qualora la Corte di Appello adita rilevi la propria incompetenza, lo dichiara con sentenza e trasmette gli atti alla Corte di Appello competente, dandone tempestiva informazione alle autorità dello Stato di emissione, anche attraverso il Ministero della Giustizia.

L'**art.10** prevede le condizioni per il riconoscimento che devono ricorrere congiuntamente: a) il condannato ha residenza legale e abituale nel territorio dello Stato o ha manifestato la volontà di trasferirvisi per stabilire la residenza legale e abituale; b) sussiste la doppia incriminazione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo che ricorra una delle 32 fattispecie criminose di cui all'art.11 purché punite con pena non inferiore ad anni 3 di reclusione; c) la durata e la natura degli obblighi e delle prescrizioni impartiti sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento. Qualora la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale siano incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per corrispondenti reati, la Corte d'Appello procede ai necessari adeguamenti dandone informazione all'autorità emittente, apportando deroghe minime

rispetto a quanto previsto nella sentenza. In ogni caso, l'adeguamento non potrà comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.

Se la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale supera il massimo previsto dalla legislazione italiana, l'adattamento è operato con riferimento al limite massimo previsto per reati equivalenti.

La Corte di Cassazione è intervenuta in tema di divieto di applicazione di adeguamenti a sfavore della persona condannata: con sentenza della Prima Sezione del 18/11/2022, n.49733 ha affermato il principio di diritto secondo cui *«in tema di esecuzione in Italia di sentenza di condanna estera con sospensione condizionale della pena sotto vigilanza, l'adattamento nell'ordinamento interno, nella forma di espiazione alternativa dell'affidamento in prova, non può prevedere l'imposizione al condannato di obblighi e prescrizioni ulteriori che ne aggravino, per contenuto o durata, il trattamento penale»*.^[158]

In nessun caso, dunque, l'adeguamento può comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposte dallo Stato di condanna. Tale norma si inserisce in modo coerente nel sistema che presiede ai rapporti giurisdizionali con le Autorità straniere. Invero, in tema di esecuzione nel territorio nazionale di pronunce giudiziarie estere di condanna, l'esecuzione della pena è sempre soggetta alla legge

[158] In applicazione del principio, la Corte nella sentenza in esame ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, nel determinare le prescrizioni dell'affidamento in prova adattandole a quelle dell'istituto di diritto rumeno della sospensione condizionale sotto vigilanza, aveva imposto al condannato le limitazioni aggiuntive del divieto di lasciare la regione di residenza e dell'obbligo di permanenza domiciliare notturna.

italiana (art.738 cod.proc.pen.^[159]), ma opera il divieto di aggravamento del trattamento sanzionatorio determinato dall'ordinamento straniero, con riferimento al tempo in cui si attua il passaggio della competenza esecutiva, come prescritto dall'art.735 comma 3 cod.proc.pen.^[160] e dall'art.10 della Convenzione di Strasburgo¹⁶¹ sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983.^[162]

L'**art.11**, come il corrispondente art.10 della Decisione Quadro, contempla le deroghe al principio della doppia punibilità. Per i reati riportati nell'elenco si fa luogo al riconoscimento, a prescindere dalla doppia incriminazione, a condizione che nello Stato di emissione siano puniti con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a 3 anni di reclusione.

L'elenco delle fattispecie è composto da 32 voci^[163]: tra esse, alcune

[159] Art.738 cod.proc.pen.: «1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna è computata ai fini dell'esecuzione. 2. All'esecuzione provvede di ufficio il Procuratore Generale presso la Corte di Appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario».

[160] Art.735 co.3 cod.proc.pen.: «In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera».

[161] Art.10 Convenzione di Strasburgo 1983; «In caso di proseguimento dell'esecuzione, lo Stato d'esecuzione è vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla condanna. 2 Tuttavia, qualora la natura o la durata di questa sanzione fossero incompatibili con la sua legislazione, o se la sua legislazione lo esigesse, lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato d'esecuzione».

[162] Sul punto di veda: Cass., Sez. 1, n. 21358/2017, Rv. 270584; Cass., Sez. 5, n. 45715/2005, Rv. 233383; Cass., Sez. 1, n. 11425/2004, Rv. 227821.

[163] Art.11 co.1: «1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e si riferisce a una delle seguenti fattispecie: a) associazione per delinquere; b) terrorismo; c) tratta di esseri umani; d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; g) corruzione; h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; i)

e fattispecie medesime. La tabella che segue - estrapolata dall'Atto di Governo recante "*Adeguamento alla Decisione Quadro 2008/947/GAI, sul reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale*"^[164] - mette a confronto le denominazioni dei reati compresi nell'elenco della Decisione Quadro e le formulazioni non coincidenti, utilizzate dal decreto.

riciclaggio; l) falsificazione e contraffazione di monete; m) criminalità informatica; n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; p) omicidio volontario, lesioni personali gravi; q) traffico illecito di organi e tessuti umani; r) sequestro di persona; s) razzismo e xenofobia; t) furti organizzati o con l'uso di armi; u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; v) truffa; z) estorsione; aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti; bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; cc) falsificazione di mezzi di pagamento; dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ff) traffico di veicoli rubati; gg) violenza sessuale; hh) incendio; ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) dirottamento di nave o aeromobile; mm) sabotaggio».

[164] *Adeguamento alla Decisione Quadro 2008/947/GAI, sul reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale* - Atto del Governo n.231, Dossier - XVII Legislatura del dicembre 2015.

<u>Reati elencati nella Decisione Quadro (art.10)</u>	<u>Reati corrispondenti elencati nel d.vo (art.11)</u>
Partecipazione a un'organizzazione criminale	Associazione per delinquere
Riciclaggio di proventi di reato	Riciclaggio
Falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro	Falsificazione e contraffazione di monete
Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali	Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea
Rapimento, sequestro e presa di ostaggi	Sequestro di persona
Furto organizzato o rapina a mano armata	Furti organizzati o con l'uso di armi
Racket ed estorsione	Estorsione
Contraffazione e pirateria di prodotti	Contraffazione e pirateria in materia di prodotti
Incendio doloso	Incendio
Dirottamento aereo o di nave	Dirottamento di nave o aeromobile

L'**art.12** disciplina il procedimento di riconoscimento; ribadisce la competenza della Corte di Appello che si pronuncia sulle richieste di riconoscimento provenienti da altri Stati membri (co.1); prevede la possibilità che la Corte richieda (tramite il Ministero della Giustizia) allo Stato di emissione integrazioni della documentazione trasmessa,

segnatamente, nel caso di incompletezza del certificato, di manifesta difformità dello stesso rispetto alla sentenza o decisione di liberazione condizionale, di insufficienza del contenuto ai fini della decisione di riconoscimento. Il termine per la decisione rimane sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio (con le modalità di cui all'art.127 cod.proc.pen.^[165]).

La decisione sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza è emessa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati. Se, per circostanze eccezionali, non è possibile rispettare il termine per la decisione, il Presidente della Corte informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di 20 giorni (co.3). Infine, la decisione di riconoscimento emessa dalla Corte di Appello è trasmessa per l'esecuzione al Procuratore Generale.

La sentenza della Corte di Appello è soggetta a ricorso per Cassazione: si applicano le disposizioni di cui all'art.22 Legge 69/2005 relativa al MAE. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione; può essere interposto dal Procuratore Generale, dalla persona condannata, dal suo difensore; determina la proroga del termine per il riconoscimento per un tempo equivalente a quello entro il quale la Cassazione deve decidere, ovvero 30 giorni. La decisione definitiva è immediatamente trasmessa al ministero della giustizia, che provvede ad informare l'autorità competente dello Stato di emissione.

[165] L'art.127 cod.proc.pen., rubricato "*procedimento in camera di consiglio*", prevede in particolare che, quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne dà avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori; fino a 5 giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria; il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono.; l'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

L'art.13 disciplina i motivi di rifiuto di riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale, precisando che in caso di rifiuto la Corte d'appello deve informare l'autorità competente dello Stato di emissione. I motivi di rifiuto sono i seguenti:

a) assenza delle condizioni di cui all'art.10 co.1, e per i reati non elencati all'art.11 insussistenza della doppia incriminazione;

b) incompletezza del certificato o sua manifesta non corrispondenza alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale, qualora esso non sia stato completato o corretto entro il termine fissato ex art.12 co.2;

c) il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive risulta violare il divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad altro processo per i medesimi fatti;

d) prescrizione della pena secondo la legge italiana qualora per il fatto-reato sussista la giurisdizione italiana; e) sussistenza di una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che renda impossibile l'esecuzione;

f) pena irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana;

g) obblighi e prescrizioni che, alla data di ricezione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale da parte del Ministero della giustizia, debbano essere adempiuti e osservati per un periodo inferiore a 6 mesi; h) processo svoltosi in absentia, a meno che il certificato attesti: 1) che, a tempo debito, l'interessato è stato citato personalmente e, come tale, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al

corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa anche in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, ha conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui è stato assistito in giudizio; ovvero 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione di essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

i) misura di trattamento medico o psichiatrico (prevista nella sentenza o nella decisione) incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario italiano, salvo quanto previsto dall'art.10 commi 2 e 3 (possibilità di adattamento);

l) reati (per cui la sentenza/decisione è stata emessa) considerati, in base alla legge italiana, commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), g), h) e l), la Corte di Appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, deve consultare l'autorità competente dello Stato di emissione al fine di richiedere ogni informazione utile, anche tramite il Ministero della Giustizia.

Nei casi di cui al comma 1, in particolare in relazione alle lett.a) ed l), la Corte d'appello può decidere, in accordo con lo Stato di emissione, di sorvegliare gli obblighi e le prescrizioni imposti dalla sentenza o dalla decisione di liberazione condizionale, senza tuttavia assumere la competenza di adottare decisioni di modifica o revoca, né di imposizione di misure restrittive della libertà personale. In tali ipotesi, informerà l'autorità dello Stato di emissione di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che potrebbe comportare l'adozione di una delle decisioni di cui all'art.14 co.3. A tal fine utilizza il modulo di cui all'Allegato II del d.lvo 38/2016.

L'art.14 - nel disciplinare gli effetti del riconoscimento - prevede che quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana; e che si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. Si segnala che nella Decisione Quadro 2008/947/GAI, la possibilità di amnistie e provvedimenti di grazia è contemplata all'art.19 che, tuttavia, non fa riferimento all'indulto ma comprende l'ipotesi di revisione della sentenza.^[166]

Alla sorveglianza provvede il Procuratore Generale presso la Corte di Appello che ha deliberato il riconoscimento; mentre la stessa Corte è competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive, in particolare in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga commesso un nuovo reato dalla persona condannata. Di tali decisioni viene informata, senza ritardo, l'Autorità competente dello Stato di emissione.^[167]

L'art.15 disciplina i casi di cessazione della competenza dell'autorità giudiziaria italiana sull'esecuzione. La competenza sull'esecuzione cessa qualora la persona condannata si sottrae all'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni o non ha residenza legale e abituale nello Stato italiano. In tali casi, il Procuratore Generale informa l'autorità competente dello Stato di emissione dell'avvenuta cessazione dei poteri di sorveglianza.

[166] Art.19 Decisione Quadro: *«L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione. 2. Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza alla base delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive da sorvegliare in virtù della presente Decisione Quadro».*

[167] Per le segnalazioni di violazione di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva nonché di altri elementi conoscitivi, l'Atto del Governo n. 231 (op. cit. supra a nota 164) contiene un modulo (allegato II) cui, però, l'art.14 non rinvia.

Diverso è il caso di rimessione dei poteri di sorveglianza su richiesta da parte dello Stato di emissione: qualora lo Stato di emissione ne faccia richiesta e sia ivi in corso un nuovo procedimento penale contro la persona condannata, la Corte di Appello può decidere, su richiesta del Procuratore Generale, di rimettere all'autorità competente dello Stato di emissione l'esercizio dei poteri di sorveglianza.

Infine, l'**art.16** stabilisce che le spese per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sul territorio nazionale sono poste a carico dello Stato italiano (in linea con le previsioni dell'art. 22 della Decisione Quadro 2008/947/GAI).

5. Gli arresti della Corte di Giustizia dell'Unione europea

La scarsa applicazione della normativa in esame trova riscontro nell'esistenza di una scarna giurisprudenza sovranazionale: esiguo è, infatti, il numero di questioni pregiudiziali proposte alla Corte di Giustizia europea inerenti all'interpretazione e all'applicazione della Decisione Quadro 2008/947/GAI.

In particolare, sono tre le questioni che appaiono di interesse sul tema.

La pronuncia più recente della Corte di giustizia europea (Sez.4, del 5/10/2023, C219/22) interessa la Decisione Quadro 2008/675/GAI e, indirettamente, la Decisione Quadro 2008/947/GAI. La domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal Tribunale distrettuale di Nesebar (Bulgaria) riguardava l'interpretazione dell'art.3 della Decisione Quadro 2008/675/GAI, "*relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione*

di un nuovo procedimento penale”.^[168] Nella fattispecie, con sentenza della Corte d'Appello di Cluj (Romania) del 24 giugno 2019, un cittadino rumeno residente in Romania era stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, con sospensione condizionale per la durata di 2 anni. Durante il periodo di sospensione condizionale, egli commetteva il medesimo reato in territorio bulgaro e il Tribunale distrettuale di Nesebar (Bulgaria), con ordinanza passata in giudicato il 9 marzo 2022, lo condannava ad una pena detentiva di mesi 3, al pagamento di un'ammenda e alla sospensione della patente di guida per 12 mesi. Il Pubblico Ministero di Burgas (Bulgaria) chiedeva la diretta esecuzione della prima condanna (la condanna rumena) alla luce della commissione da parte del soggetto di un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale.

Il giudice del rinvio chiedeva pertanto alla CGUE se la disposizione dell'art.3 par.3 della Decisione Quadro 2008/675/GAI^[169] doveva essere interpretata nel senso che consente ad un giudice dell'esecuzione di uno Stato membro di revocare la sospensione dell'esecuzione di una precedente condanna con pena condizionalmente sospesa inflitta da un differente Stato membro, con conseguente esecuzione effettiva della pena.^[170]

[168] La summenzionata normativa, che trova fondamento nel principio del reciproco riconoscimento di provvedimenti emessi da Autorità giudiziarie degli Stati membri, prevede che il giudice, nell'emanare un provvedimento di condanna, possa prendere in considerazione una decisione emessa da un organo giudicante di un altro Stato membro al fine di rideterminare la natura della pena e le sue modalità di esecuzione.

[169] Art.3 par.3 DQ 2008/675: «Il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle».

[170] La questione proposta davanti alla Corte di Giustizia la invita a chiarire se il terzo paragrafo del citato articolo fosse in contrasto con l'art. 68 c.p. bulgaro in combinato disposto con l'art.8 par.2 del medesimo codice che ha recepito i principi sanciti dalla Decisione Quadro 2008/675, in particolare il disposto di cui all'art.3 par.1 della stessa.

La Corte di Giustizia rileva come il giudice dell'esecuzione abbia effettuato un inquadramento parziale della normativa applicabile, in quanto, prima di poter invocare l'applicazione della Decisione Quadro 2008/675, è necessaria la previa applicazione della Decisione Quadro 2008/947. Ai sensi dell'art.14 par.1 di tale decisione^[171], uno degli effetti del riconoscimento di una condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa è proprio il conferimento all'Autorità dello Stato di esecuzione del potere di adottare misure relative alla sospensione condizionale della pena inizialmente accordata nell'eventualità che il soggetto commetta un nuovo reato.

Tra queste misure figura la revoca della sospensione condizionale. E' pertanto indispensabile la trasmissione ad opera dello Stato di emissione degli atti necessari (certificato e provvedimento) nei confronti dello Stato di esecuzione affinché provveda al riconoscimento della decisione. Nella fattispecie, la sentenza della Corte d'Appello di Cluj non era stata trasmessa alle Autorità bulgare ai sensi e per i fini di cui alla Decisione Quadro 2008/947, ossia allo scopo di un suo riconoscimento e della sorveglianza della misura della sospensione condizionale. La CGUE afferma dunque che «(...) è sufficiente constatare che un giudice nazionale non può prendere in considerazione, in tal modo, una precedente decisione di condanna definitiva, pronunciata in un altro Stato membro, al di fuori delle ipotesi previste dalla Decisione Quadro 2008/947».

[171] Art.14 par.1 DQ 2008/947/GAI: «L'autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato. Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare: a) la modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva, o la modifica della durata del periodo di sospensione condizionale; b) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale; c) l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di sanzione sostitutiva o condanna condizionale».

In conclusione, afferma la CGUE, l'art.3 par.3 DQ 2008/675 non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede che un proprio giudice nazionale, chiamato a deliberare nell'ambito di un nuovo procedimento penale, si ingerisca in merito all'esecuzione di una precedente decisione definitiva di condanna con sospensione condizionale della pena emanata da un altro Stato membro nei confronti del medesimo soggetto ma in relazione ad un fatto distinto. Il giudice dell'esecuzione può revocare detta sospensione condizionale e ordinare l'esecuzione effettiva della pena; ma condizione preliminare per l'esercizio di tale potere è che l'originaria sentenza di condanna sia stata trasmessa e riconosciuta, conformemente alla Decisione Quadro 2008/947, nello Stato nel quale si stia svolgendo il nuovo procedimento.

La seconda pronuncia della CGUE, Sez.3, del 6/10/2022 (C-266/21), verte sull'interpretazione dell'art.2 punto 4^[172] e dell'art.4 par.1 lett.d) Decisione Quadro 2008/947/GAI^[173], nonché sull'interpretazione dell'art.11 par.2 e 4 Direttiva 2006/126/CE.^[174]

Con sentenza del 26 giugno 2018 (defin. il 20.11.2019) il Tribunale di Sofia (Bulgaria) dichiarava la penale responsabilità di un soggetto

[172] Art.2 punto 4): «*Ai fini della presente Decisione Quadro, si intende per: (...) 4) "sanzione sostitutiva" una sanzione, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone un obbligo o impartisce un'istruzione.*».

[173] Art.4 par.1 lett.d): «*La presente Decisione Quadro si applica alle seguenti misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive: d) istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale.*».

[174] Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006: «*concernente la patente di guida. Art.11 par.2: «Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente». Par.4: «Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro. Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro. Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro».*».

per aver violato le norme sulla circolazione stradale e causato, per negligenza, lesioni di media gravità nei confronti di più persone. Lo stesso veniva poi esonerato dalla responsabilità penale ex art.78a par.4 c.p. bulgaro e condannato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, con sospensione della patente per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla data di definitività della sentenza.

Seguiva un'informativa da parte del Pubblico Ministero che comunicava al giudice del rinvio dell'impossibilità di eseguire la predetta sospensione all'interno del territorio bulgaro in quanto il condannato risiedeva in Spagna, dove la patente di guida rilasciata dalle autorità bulgare era stata convertita in patente spagnola. Conseguentemente, il giudice bulgaro, ai sensi della Decisione Quadro 2008/947, inoltrava al Tribunale penale centrale spagnolo un certificato in cui, alla sezione j), punto 4 (intitolata «*Natura delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive*») era barrata la casella «*istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale*»; al punto 5 della stessa sezione si precisava che la sanzione sostitutiva consisteva in una sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore per un periodo di 6 mesi.

L'Autorità spagnola rifiutava la richiesta di riconoscimento ritenendo che la misura non rientrasse nel novero di quelle previste dalla Decisione Quadro e dalla normativa nazionale di recepimento.

Il Tribunale di Sofia proponeva domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE evidenziando una corretta compilazione del certificato secondo le modalità precedentemente indicate e sostenendo che la sanzione amministrativa della sospensione condizionale del diritto di guidare per un periodo determinato rientrava nella previsione di cui all'art.2 n. 4 e dell'art.4 par.1 lett.d) Decisione Quadro 2008/947.

La Corte europea deliberava con esclusivo riferimento al quesito inerente alla Direttiva 2006/126, ritenendo riassorbito quello relativo alla Decisione Quadro 2008/947, osservando che l'art.11 par.2 e 4 della Direttiva autorizza lo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida ad un proprio cittadino a non riconoscere e a non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore emessa da un altro Stato membro in forza di un'infrazione stradale commessa nel proprio territorio. Irrilevante è il fatto che la patente sia stata rilasciata in sostituzione di un'altra patente rilasciata in precedenza dallo Stato dove è avvenuta la predetta infrazione.

Ad ogni modo, si ritiene di poter sostenere che le sanzioni amministrative non possano rientrare nell'alveo applicativo della menzionata normativa per il divieto di interpretazione in *malam partem* che non consente di equipararle alle sanzioni penali *tout court* (secondo i noti "criteri Engel" elaborati dalla Corte EDU).^[175]

Una ulteriore pronuncia sentenza della CGUE (Sez.1, del 26/03/2020, C-2/19) ha come focus esclusivo la Decisione Quadro 2008/947/GAI. Nel caso di specie, il Tribunale di Latgale a Riga (Lettonia) aveva condannato una persona per aver favorito il riciclaggio di ingenti risorse finanziarie di provenienza illecita, alla pena detentiva di anni 3, sospendendone l'esecuzione. La sentenza era oggetto di richiesta di riconoscimento ai fini esecutivi nei confronti del Ministero della giustizia estone, che la inoltrava al Tribunale di primo grado di Harju (Estonia). Tale autorità giudiziaria (in data 16.02.2018) accoglieva la domanda con decisione confermata dalla Corte d'Appello di Tallin. La persona condannata proponeva ricorso davanti alla Corte Suprema estone, la quale decideva di

[175] P. De Franceschi, "Riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive e alternative emesse nell'Unione europea: la procedura passiva" op. cit. *supra*, a nota 54.

sospendere il procedimento e di rimettere la questione davanti alla Corte di Giustizia europea.

Con la domanda di rinvio pregiudiziale veniva chiesto se rientrasse nell'ambito applicativo dell'art.1 par.2 Decisione Quadro 2008/947^[176] il riconoscimento di una sentenza con pena sospesa alla sola condizione di astensione dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale.

La fattispecie appare certamente ricompresa nella previsione dell'art.1 par.2 lett.b), "*sospensione condizionale della pena*", nozione descritta in maniera più dettagliata all'art.2 n.2.^[177] La normativa sovranazionale utilizza una formulazione generica laddove stabilisce che sono misure di sospensione condizionale *«gli obblighi e le istruzioni imposti da un'autorità competente, conformemente al diritto interno dello Stato di emissione, nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena, a una condanna condizionale o a una liberazione condizionale»*; mentre al primo paragrafo dell'art.4 introduce un elenco di misure di sospensione condizionale o di sanzioni sostitutive che circoscrivono l'ambito applicativo della normativa.

Quanto all'espressione *«istruzioni riguardanti il comportamento»*, utilizzata alla lett.d) dell'art.4, la Corte afferma che essa va determinata alla luce di come viene intesa nel linguaggio corrente, che, in effetti, prevede l'inclusione dell'obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione

[176] Art.1 par.2 "La presente Decisione Quadro si applica soltanto: a) al riconoscimento delle sentenze e, se del caso, delle decisioni di sospensione condizionale; b) al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; c) a tutte le altre decisioni relative a quelle di cui alle lettere a) e b), secondo quanto descritto e previsto nella presente Decisione Quadro".

[177] Art.2 n.2): «Ai fini della presente Decisione Quadro, si intende per: 2) «sospensione condizionale della pena» una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un'autorità competente».

condizionale.

Conclusivamente, la CGUE ha ritenuto che l'art.4 par.1 lett.d) Decisione Quadro 2008/947 deve essere inteso come comprensivo anche di una sentenza che ha irrogato una pena detentiva seppur sospesa condizionalmente al rispetto dell'obbligo di legge di astensione del commettere ulteriori reati durante il periodo di sospensione condizionale; unico vincolo è l'espressa previsione di questo obbligo nella sentenza o nella successiva decisione di sospensione condizionale.

6. La giurisprudenza della corte di Cassazione in materia di riconoscimento delle sentenze penali di condanna a pene alternative

Verrà di seguito riportata una rassegna dei più importanti arresti della Corte di Cassazione in materia di applicazione della Decisione Quadro 2008/947. Ma preme innanzitutto ribadire l'importanza del recente orientamento dei giudici di legittimità in punto di ammissibilità dell'esecuzione di misure alternative alla detenzione in uno Stato estero appartenente all'Unione europea e, nello specifico, di ammissibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale quale misura alternativa eseguibile ai sensi del d.lvo 38/2016.

In merito alla "procedura passiva", si osserva come qualora la sentenza straniera comporti condanna a pena detentiva con sospensione condizionale, subordinata all'osservanza di determinate prescrizioni che implicano il monitoraggio del condannato da parte delle Forze dell'ordine e limitazioni alla sua libertà di movimento e di aggregazione (trattamento sanzionatorio non assimilabile al beneficio della sospensione condizionale previsto dalla normativa italiana), la Corte di Appello - quale autorità dell'esecuzione - dispone la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale

(prevista dall'art.47 della legge sull'Ordinamento Penitenziario).^[178]

In proposito, Cass.Sez.1, del 18/11/2022, n.49733, Rv.283839 ha affermato che in tema di esecuzione in Italia di sentenza di condanna estera con sospensione condizionale della pena sotto vigilanza *«l'adattamento nell'ordinamento interno, nella forma di espiazione alternativa dell'affidamento in prova, non può prevedere l'imposizione al condannato di obblighi e prescrizioni ulteriori che ne aggravino, per contenuto o durata, il trattamento penale»*.^[179]

In relazione alla “procedura attiva”, Cass.Sez.1, del 04/03/2022, n.20771, Rv.283366, ha precisato come la Decisione Quadro 2008/947/GAI (e dunque la normativa italiana di recepimento) non si applica alla detenzione domiciliare, affermando il principio di diritto secondo cui *«la misura alternativa della detenzione domiciliare non può essere eseguita in altro Stato, membro dell'Unione europea, in cui il condannato ha la residenza, poiché, non facendo cessare lo stato detentivo di quest'ultimo, non rientra nell'ambito di applicazione della Decisione Quadro 2008/947/GAI (...) e non è compresa tra le ipotesi di cui all'art.4, lett.c), d.lgs. 15 febbraio 2016, n.36, di attuazione della Decisione Quadro»*.

La detenzione domiciliare, infatti, permette sì di lasciare l'istituto penitenziario, ma istituisce un meccanismo di auto-custodia (presso l'abitazione del medesimo, o altro luogo di pubblica o privata dimora) che incide sulla libertà personale. Trattasi pertanto di un regime di espiazione che, già alla luce di tali caratteristiche ontologiche, fuoriesce dal campo di applicazione della Decisione Quadro,

[178] P. De Franceschi, op. cit. *supra* a nota 54

[179] In applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, nel determinare le prescrizioni dell'affidamento in prova adattandole a quelle dell'istituto di diritto rumeno della sospensione condizionale sotto vigilanza, aveva imposto al condannato le limitazioni aggiuntive del divieto di lasciare la regione di residenza e dell'obbligo di permanenza domiciliare notturna.

dai suoi artt. 1 e 2.^[180]

Sempre con riferimento alla “procedura attiva”, Cass.Sez.1, del 16/05/2018, n.15091, Rv.275807, ha affrontato la questione relativa alla manifestazione di volontà da parte del soggetto, affermando come *«in tema di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie (..) ai sensi del d.lgs. 15 febbraio 2016, n.38 (...), la richiesta di esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nello Stato estero di residenza dell'interessato non deve essere preceduta dalla preventiva manifestazione di tale volontà prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna»*. La S.C. ha ritenuto l'assimilabilità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale alla categoria della “sanzione sostitutiva” descritta dall'art.2, lett.e) del citato d.lvo, rilevando, altresì, la compatibilità della disciplina relativa agli obblighi e alle prescrizioni imposte, nonché ai relativi controlli, con la disciplina interna dell'affidamento in prova.

Nel caso di specie, la richiesta del condannato di eseguire la misura alternativa in Germania (ove lavorava e risiedeva con il nucleo familiare) veniva respinta dal Tribunale di sorveglianza di Catania non per avere ritenuto preclusa la possibilità di esecuzione all'estero del concesso affidamento, bensì perché l'interessato non avrebbe manifestato tempestivamente, ovvero prima dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, la sua intenzione di scontare la pena nello Stato membro (per il Giudice di sorveglianza *«non poteva trovare applicazione la richiamata disciplina, atteso che*

[180] L'art.4 d.lvo 38/2016, sul punto conforme alla Decisione Quadro, tra le misure che danno contenuto alle sanzioni sostitutive oggetto di possibile mutuo riconoscimento, ai fini dell'esecuzione in altro Stato dell'Unione della pena inflitta, non prevede (diversamente da quanto prevede l'art.4, co.1, lett.c), d.lvo 36 del 2016, attuativo della Decisione Quadro sul reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie sulle misure alternative alla detenzione cautelare) l'«obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite».

“non risulta che il reo si sia adoperato in alcun modo prima della definitività della sentenza di condanna per esprimere la propria intenzione di scontare la pena in altro paese dell'UE”).

La Cassazione ha osservato come tale affermazione non trovi alcun riscontro nel testo normativo: invero, l'art.6 pone a carico del Pubblico Ministero, quale promotore dell'esecuzione, l'iniziativa (che non esclude un'attività sollecitatoria dell'interessato) di trasmettere la sentenza o la decisione all'autorità competente dello Stato in cui la persona condannata ha la residenza legale o abituale, mentre la richiesta dell'interessato è prevista nel solo caso in cui la trasmissione sia disposta all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello di residenza legale o abituale, necessitando in tal caso anche il previo assenso dello Stato di elezione.

Alla luce di tali argomentazioni, il provvedimento impugnato, in quanto ritenuto viziato da erronea interpretazione ed applicazione del dato normativo, veniva annullato con rinvio per nuovo esame al giudice di sorveglianza.

Con recente sentenza, Cass.Sez.6, del 16/05/2023, n.22018, Rv.285527, ha sancito il principio per cui *«la sentenza penale di condanna emessa da uno Stato membro dell'Unione europea nei confronti di un cittadino straniero residente in Italia, che abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento di specifiche prescrizioni, deve essere oggetto non della “presa in considerazione” di cui all'art. 3 d.lgs. 12 maggio 2016, n.73^[181], ma del riconoscimento di cui al d.lgs. 15 febbraio 2016, n.38, trattandosi di provvedimento da eseguire in Italia, assicurando la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni impartite»*.

[181] D.lvo 12 maggio 2016, n.73 recante “Attuazione della Decisione Quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale”.

Nel caso in esame, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ricorreva avverso l'ordinanza di quella Corte di Appello con cui era dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata da un Tribunale spagnolo per il delitto di maltrattamenti, con sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione ad un programma psicologico di rieducazione. L'ufficio requirente deduceva la violazione del d.lvo 38/2016 rilevando in particolare che gli obblighi e le prescrizioni dell'art.4 comma 1 lett.m) di tale decreto corrispondono alle prescrizioni di cui all'art.165 co.5 cod.pen., e che in ogni caso la Corte di Appello ha la possibilità di procedere ai necessari adeguamenti ai sensi dell'art.10 co.2 stesso decreto.

La S.C. ha chiarito come l'istanza deve sussumersi *«nell'ambito di operatività del d.lgs. n.38 del 2016, avendo ad oggetto il riconoscimento, ai fini della successiva vigilanza, di una condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa all'adempimento di specifiche prescrizioni, rientrante nella definizione contenuta all'art. 2 d.lvo cit.»*.

Trattandosi, dunque, di un effetto diverso da quelli espressamente contemplati dall'art.3 d.lvo. n.73 del 2016^[182] e, soprattutto, di un procedimento promosso in relazione al “medesimo fatto” per cui è stata pronunciata la condanna in Spagna al fine di assicurare la vigilanza sulle condizioni apposte alla sospensione dell'esecuzione della pena inflitta, la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere, nel

[182] Art.3 d.lvo 73/2016: «1. Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziari, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere. 2. Le condanne di cui al comma 1 hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena. 3.La valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione».

rispetto della disciplina contenuta nel d.lvo 38/2016, alla verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della sentenza, nonché all'eventuale adattamento, ove ritenuti incompatibili con l'ordinamento italiano, dalla natura e durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, nonché della durata della sospensione condizionale, ai sensi dell'art.10 d.lgs. cit.5.

Alla luce delle considerazioni suesposte, veniva disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

Da ultimo, con sentenza della Sez.1, del 22/03/2024, n.25488, Rv.286597, la Corte di Cassazione ha delineato il ruolo del giudice di sorveglianza, affermando il principio di diritto per cui *«in tema di esecuzione in Italia di sentenza di condanna estera con sospensione condizionale della pena sotto vigilanza, la competenza ad adattare le prescrizioni all'ordinamento interno, nella forma di espiazione alternativa dell'affidamento in prova, e a vigilare, nel prosieguo, sul rispetto delle stesse, spetta al tribunale di sorveglianza»*. Per la S.C., ritenere esaurita la competenza della Corte di appello con la pronuncia di riconoscimento previo adeguamento, e coinvolgere il giudice di sorveglianza sin dal momento in cui le concrete prescrizioni della misura penitenziaria adattata sono conformate (nel rispetto dei limiti derivanti dalla pronuncia straniera), appare maggiormente funzionale all'esigenza di un adeguamento realmente efficace, nonché meglio rispondente a sistema, considerato anche che sarà poi il giudice di sorveglianza stesso a “gestire” le prescrizioni, a poterle modificare e a verificarne l'osservanza.

BIBLIOGRAFIA

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

Cass., Sez. 1, 8 ottobre 2020, n. 476, in tema di irrevocabilità del consenso al trasferimento, Rv. 280214.

Cass., Sez. 6, 03/04/2019, n. 7775, Rv. 275729, in tema di sanzioni pecuniarie e riconoscimento reciproco, Rv. 275729.

Cass., Sez. 6, 05/12/2018, n. 55778, Rv. 274729, in tema di definizione di “sanzione pecuniaria”, Rv. 274729.

Cass., Sez. 6, 06/12/2016, n. 53455, Rv. 268609, in tema di termini nel riconoscimento delle sentenze UE, Rv. 268609 e 268610.

Cass., Sez. 6, 10/05/2018, n. 22334, Rv. 272924, in tema di MAE e principi del riconoscimento reciproco, Rv. 272924.

Cass., Sez. 6, 15/02/2022, n. 10650, Rv. 283005, in tema di obbligo di consultazione dello Stato di emissione, Rv. 283005.

Codice di procedura penale, artt. 127, 434, 656, 658, 659, 665, 696-bis, 696-quinquies, 733, 735 co. 3, 738.

Codice penale, art. 215.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, in particolare gli artt. 3, 6 e 7.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (EDU), 19 ottobre 2004, *Falk c. Paesi Bassi*

Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), Grande Sezione, 16 giugno 2005, *Causa C-105/03, Pupino*.

Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), Sez. 7, 7 aprile 2022, *Causa C-150/21, Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty*.

De Franceschi, P., *Riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive e alternative emesse nell'Unione europea: la procedura "passiva"*, in *Diritto Comunitario e degli scambi internazionali*, n. 1-2/2023, pp. 53-85.

Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Decisione Quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

Decisione Quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa al riconoscimento delle decisioni di confisca.

Decisione Quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

Decisione Quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa alle misure di *probation* e sanzioni alternative.

Decisione Quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, su decisioni adottate in assenza dell'imputato.

Decisione Quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sulle misure cautelari non detentive.

Decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, attuazione della Decisione Quadro 2008/909/GAI.

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37, attuazione della Decisione Quadro 2005/214/GAI sulle sanzioni pecuniarie.

Decreto legislativo 10 febbraio 2021, n. 10, disposizioni per l'adeguamento alla Decisione Quadro 2002/584/GAI.

Legge 9 luglio 2015, n. 114, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Legge 4 ottobre 2019, n. 117, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018.

Legge 10 agosto 2023, n. 103, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Opilio, S., *Il trasferimento di persone condannate nel loro paese di origine o di nazionalità: la procedura "attiva" in base alla Decisione quadro 2008/909/GAI e alla Convenzione del Consiglio d'Europa 21 marzo 1983*, relazione presentata al seminario "Il riconoscimento delle sentenze penali straniere nell'Unione Europea: procedura attiva e procedura passiva", Corte d'Appello di Venezia, 12 marzo 2025.

Palumbo, C., *Esecuzione delle misure alternative alla detenzione nei paesi dell'Unione europea: ora, forse, è possibile*, in *Diritto di Difesa – La Rivista dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, 4 gennaio 2023, pp. 8-10.

Trattato sull'Unione europea (TUE), art. 6.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 82.

SITOGRAFIA

Antigone – Progetto Reper,
<https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/il-trasferimento-dei-detenuiti-comunitari>

CanestriniLex,
<https://canestrinilex.com/risorse/sanzione-pecuniaria-ue-eseguibile-in-italia-cass-2674520>

Consiglio d'Europa – Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (1983),
<https://rm.coe.int/1680079542>

Consiglio dell'Unione Europea – Notifica Italia su Decisione Quadro 2005/214/GAI (2017),
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6274-2017-INIT/it/pdf>

Consiglio dell'Unione Europea – Notifica Italia su Decisione Quadro 2008/947/GAI (2017),
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5919-2017-INIT/it/pdf>

European Judicial Network (EJN) – Judicial Atlas,
<https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn2021/AtlasChooseCountry/EN>

Governo Italiano – AIR Decisione Quadro,
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/AIR_20052014GAI.pdf

Giustizia Penale Europea,
<https://www.giustiziapenaleeuropa.eu/pdf/127.pdf>

Ministero della Giustizia – Documenti e Relazioni, Pagina generale,
<https://www.giustizia.it>

Ministero della Giustizia – Documenti e Relazioni, Relazione A.I.R.,
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/AIR_20052014GAI.pdf

Ministero della Giustizia – Documenti e Relazioni, Relazione illustrativa D.lgs. 161/2010 (Decisione Quadro 2008/909/GAI),
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?contentId=SAN169808

Ministero della Giustizia – Documenti e Relazioni, Modello certificato standard (D.lgs. 37/2016),
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page%20contentId=SAN1312286

Finito di stampare nel mese di giugno 2025 presso Silvagni Tipografia
Litografia - Rimini

Il presente volume analizza in modo sistematico il tema del riconoscimento delle decisioni di condanna penale nell'Unione europea, offrendo a magistrati, avvocati, funzionari e operatori penitenziari uno strumento utile per orientarsi nell'applicazione di norme complesse ma cruciali per uno spazio giudiziario europeo effettivo.

Basato sul principio del mutuo riconoscimento, il testo esamina criticità e potenzialità delle Decisioni Quadro in materia di sanzioni pecuniarie (DQ 2005/214/GAI), pene detentive (DQ 2008/909/GAI), misure di probation (DQ 2008/947/GAI) e misure cautelari non detentive (DQ 2009/829/GAI), con attenzione al recepimento nazionale (es. d.lgs. 37/2016) e alle procedure di riconoscimento attive e passive.

Attraverso l'analisi giuridica, la giurisprudenza e i casi pratici, il testo evidenzia le difficoltà applicative legate a scarsa formazione, incertezze normative e trasposizioni incomplete, promuovendo un cambiamento culturale basato su maggiore fiducia reciproca, effettività dei diritti fondamentali e reinserimento sociale del condannato.

L'opera invita infine al dialogo e alla formazione continua tra tutti gli attori della giustizia penale europea.

Agenfor International è una Fondazione di Interesse Pubblico e impresa sociale senza scopo di lucro iscritta al Registro Nazionale del Terzo Settore. Promuove la cooperazione internazionale, lo sviluppo sociale ed economico e la solidarietà, attraverso ricerca, formazione e assistenza tecnica nei settori di diritti umani, giustizia, sicurezza e migrazioni.

Opera in reti e consorzi con partner pubblici e privati per realizzare progetti finanziati da UE, enti statali e organizzazioni internazionali. In qualità di Mandated Body, supporta Istituzioni Pubbliche italiane, europee e di Paesi terzi in attività di progettazione, reporting, comunicazione e implementazione. È specializzata nello sviluppo di tecnologie innovative, anche basate su Intelligenza Artificiale, per l'analisi e la prevenzione di fenomeni criminali complessi come traffico di migranti e tratta di esseri umani.

ISBN 979-12-210-9140-3



9 791221 091403